

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ALTO ADIGE

DOCUMENTI PRESENTATI AL PARLAMENTO ITALIANO
DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI ON. A. SEGNI

IL 16 SETTEMBRE 1960

PAGINA BIANCA

INDICE - SOMMARIO

N. ordine	Provenienza e data	Mittente e destinatario	OGGETTO	Pag.
1	Vienna 9 luglio 1956	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : si invita il Governo austriaco a chiarire il proprio pensiero sull'Alto Adige. L'Italia non è mai venuta meno agli impegni dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	9
2	Vienna 21 luglio 1956	Ministero Esteri austriaco alla Ambasciata d'Italia a Vienna. (N. 516-494 - Pol./56)	Promemoria : non si condividono le affermazioni italiane sull'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	10
3	Vienna 8 ottobre 1956	Ministero Esteri austriaco alla Ambasciata d'Italia a Vienna.	Memorandum : si elencano le pretese inadempienze italiane all'Accordo De Gasperi-Gruber.	11
4	Roma 31 gennaio 1957	Ministero Esteri italiano all' Ambasciata d'Austria a Roma. (1210/1)	Promemoria : richiesta di spiegazioni circa il discorso del prof. Gschnitzer del 25 gennaio 1957 : corrispondono le sue dichiarazioni al pensiero del Governo austriaco ?	20
5	Roma 7 febbraio 1957	Ambasciata d'Austria a Roma al Ministero Esteri italiano. (84 - Res./57)	Promemoria : il Governo austriaco continua ad attenersi all'Accordo De Gasperi-Gruber.	21
6	Roma 30 gennaio 1957 (consegnato il 9 febbraio 1957)	Ministero Esteri italiano (consegnato dall'Ambasciatore d'Italia a Vienna al Cancelliere Federale austriaco).	Memorandum sull'attuazione data dall'Italia all'Accordo De Gasperi- Gruber. <i>Allegato I</i> : approvazione dello Statuto regionale da parte dei rappresentanti della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige. <i>Allegato II</i> : dichiarazione alla « Austria Press Agentur » del Ministro degli Esteri austriaco Gruber sulle riopzioni.	22 43 44
7	Roma 10 aprile 1957	Ambasciata d'Austria a Roma al Ministero Esteri italiano. (243 - Res./57)	Promemoria : proposta di conversazioni diplomatiche per chiarire le divergenze di vedute sull'esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	45

N. ordine	Provenienza e data	Mittente e destinatario	OGGETTO	Pag.
8	Roma 10 aprile 1957	Ministro Martino all'Ambasciatore d'Austria a Roma. (Segr. Pol. 606)	Propone alternativamente o un incontro ad alto livello o conversazioni diplomatiche a Vienna.	46
9	Roma 16 luglio 1957	Ambasciatore d'Austria a Roma al Ministro Pella. (473 - Res./57)	Chiede se la proposta dell'On. Martino è ancora valida dopo il cambiamento del Governo.	47
10	Roma 20 luglio 1957	Ministro Pella all'Ambasciatore d'Austria a Roma. (11/7317/6)	Conferma che la proposta dell'Onorevole Martino è ancora valida.	48
11	Roma 30 luglio 1957	Ambasciatore d'Austria a Roma al Ministro Pella.	Il Governo austriaco è disposto a dar luogo ad un incontro ad alto livello.	49
12	Vienna 22 febbraio 1958	Comunicato stampa.	Inizio delle conversazioni a Vienna in vista d'un incontro tra i Ministri degli Esteri italiano e austriaco.	50
13	Vienna 22 febbraio 1958	Ordine del giorno.	Elenco dei 9 punti (tra cui punto 5 « Accordo De Gasperi-Gruber ») su cui verterà l'incontro dei Ministri degli Esteri italiano ed austriaco.	51
14	Vienna 21 luglio 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	52
15	Vienna 9 settembre 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	57
16	Vienna 1 ottobre 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	58
17	Vienna 29 ottobre 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	59
18	Vienna 29 ottobre 1959	Ministero Esteri austriaco all'Ambasciata d'Italia a Vienna.	Promemoria : secondo l'interpretazione austriaca dell'Accordo De Gasperi-Gruber alla provincia di Bolzano deve essere concessa un'autonomia particolare.	61
19	Vienna 1° dicembre 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	64

N. ordine	Provenienza e data	Mittente e destinatario	OGGETTO	Pag.
20	Vienna 14 dicembre 1959	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : il Governo italiano è d'accordo di riprendere le conversazioni sui problemi italo-austriaci, ma con altra persona da parte austriaca che non il Prof. Gschnitzer.	68
21	Vienna 8 gennaio 1960	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	70
22	Roma 10 gennaio 1960	Presidente del Consiglio Segni al Cancelliere Federale Raab.	Propone scambi diretti di vedute.	72
23	Vienna 26 gennaio 1960	Cancelliere Federale Raab al Presidente del Consiglio Segni.	Suggerisce trattative in vista dell'autonomia regionale per la provincia di Bolzano.	73
24	Vienna 3 febbraio 1960	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	75
25	Roma 4 marzo 1960	Presidente del Consiglio Segni al Cancelliere Federale Raab.	Appena risolta la crisi, il Governo darà la massima attenzione al problema dell'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	76
26	Vienna 4 maggio 1960	Ministero Esteri austriaco al- l'Ambasciata a Vienna.	Promemoria : sollecita una presa di posizione sulla autonomia regionale richiesta per la Provincia di Bolzano.	77
27	Roma 18 maggio 1960	Presidente del Consiglio Tambroni al Cancelliere Federale Raab.	Non condivide la tesi austriaca sull'autonomia regionale per la Provincia di Bolzano, ma propone lo studio d'una soluzione concreta.	78
28	Roma 18 maggio 1960	Ministero Esteri italiano al- l'Ambasciatore d'Italia a Vienna.	Nota d'istruzione per dichiarazioni verbali al Cancelliere Federale Raab : il Presidente del Consiglio Tambroni sarebbe lieto di incontrarlo per discutere con lui la questione dell'Alto Adige, dopo rapida preparazione preliminare.	80
29	Vienna 23 maggio 1960	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	La richiesta di un'autonomia regionale per la Provincia di Bolzano è ingiustificata. La divergenza italo-austriaca di valutazione giuridica deve essere deferita alla Corte Internazionale di Giustizia all'Aja.	81

N. ordine	Provenienza e data	Mittente e destinatario	OGGETTO	Pag.
30	Vienna 17 giugno 1960	Ambasciata d'Italia a Vienna al Ministero Esteri austriaco.	Promemoria : elenca recenti provvedimenti presi per l'attuazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber.	83
31	Vienna 18 giugno 1960	Cancelliere Federale Raab al Presidente del Consiglio Tam- broni.	Insiste sull'autonomia regionale per la Provincia di Bolzano e afferma la competenza dell'O.N.U. per diri- mere la vertenza.	85
32	Roma 22 giugno 1960	Presidente del Consiglio Tam- broni al Cancelliere Federale Raab.	L'estensione dell'autonomia non è contemplata dall'Accordo De Ga- speri-Gruber. L'Ambasciatore di Italia a Vienna ha avuto istruzioni di proporre al Governo austriaco di deferire la questione alla Corte dell'Aja.	87
33	Vienna 25 giugno 1960	Ambasciatore d'Italia a Vienna al Ministro Esteri austriaco Kreisky (n. 4192.)	Il Governo italiano propone al Go- verno austriaco il deferimento con- sensuale alla Corte dell'Aja della controversia relativa all'applica- zione italiana dell'Accordo De Ga- speri-Gruber.	89
34	New York 6 luglio 1960	Assemblea Generale Nazioni Unite. Distribuzione generale A/4395.	Ordine del giorno XV ^a sessione As- semblea - questione proposta dal- l'Austria : « il problema della mino- ranza austriaca in Italia » (riproduce una lettera del 23 giugno del Mini- stro degli Esteri Kreisky ed un « Memorandum esplicativo » au- striaco).	91
35	Vienna 14 luglio 1960	Ministro Esteri austriaco Kreisky all'Ambasciatore di Italia a Vienna.	Respinge la proposta italiana di defe- rimento della controversia alla Corte dell'Aja. Dà notizia che il 28 giugno il Consiglio dei Ministri austriaco ha autorizzato il Ministro degli Esteri, a richiedere all'Assemblea dell'O.N.U. di iscrivere all'ordine del giorno la questione dell'Alto Adige.	94
36	Vienna 23 luglio 1960	Ambasciatore d'Italia a Vienna al Ministro Esteri austriaco Kreisky.	Accusa ricevuta del rigetto austriaco della proposta italiana.	96
37	Vienna 13 agosto 1960	Ambasciatore d'Italia a Vienna al Ministro Esteri austriaco Kreisky.	Rettifica alcune affermazioni fatte dal Prof. Gschnitzer in un discorso del 31 luglio 1960.	97

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

In occasione delle dichiarazioni programmatiche pronunciate di fronte al Parlamento in data 4 luglio, il Governo Federale ha fra l'altro affermato che « la questione del Südtirol getta ancor sempre un'ombra sulle peraltro amichevoli ed intense relazioni politiche, economiche e culturali tra l'Austria e l'Italia », poichè non tutte le disposizioni dell'Accordo di Parigi sarebbero state adempiute dall'Italia.

Per incarico del Governo italiano si osserva al riguardo che le surriportate parole di carattere generale contenute nella dichiarazione del Governo Federale sembrano indicare che gravi inadempienze in tale materia siano da imputarsi all'Italia, mentre in realtà l'Accordo di Parigi è stato già eseguito da parte italiana e le poche questioni tuttora insolute riguardano soltanto dei dettagli di applicazione.

Il Governo italiano - come già in passato - è pronto, nello spirito di amicizia, di collaborazione e di comprensione, a prendere in considerazione quei suggerimenti che gli venissero formulati da parte del Governo Federale, allo scopo di una migliore applicazione dell'Accordo di Parigi. Il Governo Italiano rileva che osservazioni ed accuse generiche servirebbero unicamente a turbare la pubblica opinione nei due Paesi e che sarebbe più opportuno se il Governo Federale facesse conoscere chiaramente e concretamente il suo pensiero al Governo italiano, attraverso i normali canali diplomatici.

Il Governo Italiano respinge, in quanto completamente gratuita ed infondata, qualsiasi asserzione secondo la quale l'esistenza del gruppo etnico altoatesino non è debitamente assicurata; il Governo italiano sottolinea ancora una volta che esso non è mai venuto meno agli impegni assunti al riguardo con l'Accordo De Gasperi-Gruber.

In relazione a quanto precede, viene anche fatto presente come manifestazioni di piazza, quali quelle che secondo notizie di stampa dovrebbero aver luogo a Vienna alla metà di luglio « a favore dei tedeschi del Südtirol », non raggiungerebbero altro scopo se non quello di provocare serie reazioni da parte dell'opinione pubblica in Italia, ciò che non è evidentemente nell'interesse dei buoni rapporti fra i due Paesi.

Vienna, 9 luglio 1956

2

CANCELLERIA FEDERALE
AFFARI ESTERI

Nr. 516.494-Pol/56

PROMEMORIA

Il Governo Federale austriaco non può interamente condividere le considerazioni esposte nel Promemoria consegnato il 10 luglio 1956 dal Signor Ambasciatore d'Italia al Signor Cancelliere Federale ed in relazione a ciò si permette di riferirsi nuovamente alle dichiarazioni fatte dal Signor Cancelliere Federale il 4 luglio al Consiglio Nazionale.

Tuttavia il Governo Federale ha preso conoscenza con soddisfazione delle buone disposizioni del Governo Italiano, espresse anche nella dichiarazione del Signor Ministro degli Affari Esteri Martino del 12 luglio, di cercare delle vie per una migliore applicazione dell'Accordo di Parigi in uno spirito di amicizia, di collaborazione e di generosità, perchè anche il Governo Federale è dell'opinione che l'esecuzione dell'Accordo di Parigi necessiti ancora di un miglioramento.

Pertanto il Governo Austriaco si permetterà di sottoporre in un prossimo avvenire al Governo Italiano delle proposte in merito all'esecuzione formale e sostanziale dei punti fino ad oggi ancora aperti dell'Accordo di Parigi.

Vienna, 21 luglio 1956

3

REPUBBLICA FEDERALE AUSTRIACA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MEMORANDUM

Il 10 luglio 1956 l'Ambasciatore d'Italia a Vienna ha consegnato al Cancelliere Federale austriaco, per incarico del proprio Governo, un appunto in cui il Governo Federale austriaco veniva invitato, con riferimento al punto concernente il Südtirol della dichiarazione di Governo fatta dal Cancelliere Federale austriaco al « Nationalrat » il 4 luglio, a far conoscere in modo preciso e concreto il proprio punto di vista su tale questione. In detto appunto, dal quale il Governo Federale austriaco ha rilevato con soddisfazione la disposizione del Governo italiano a « prendere in considerazione in uno spirito di amicizia, di collaborazione e di generosità le proposte austriache al fine di una migliore applicazione dell'Accordo di Parigi », il Governo italiano esprimeva l'opinione che esso « ha sempre adempiuto agli impegni assunti con l'Accordo De Gasperi-Gruber, che esso in realtà aveva già dato attuazione a tale Accordo e che le poche questioni tuttora insolte riguardano soltanto dei dettagli di applicazione ».

Il Governo Federale austriaco si permetterà esporre qui di seguito il punto di vista austriaco e sottoporre al Governo italiano una proposta che, a suo giudizio, sarebbe idonea a dare un contributo decisivo al regolamento dei punti tuttora sospesi dell'Accordo di Parigi. Il Governo Federale austriaco ha già fatto conoscere, attraverso il promemoria rimesso all'Ambasciata d'Italia a Vienna il 21 luglio c. a., per ringraziarla dell'appunto sopradetto, che esso non può condividere completamente l'affermazione nel medesimo contenuta circa l'attuazione dell'Accordo di Parigi. A questo proposito il Governo Federale austriaco si permette riferirsi ancora una volta alla dichiarazione di Governo del Cancelliere Federale austriaco del 4 luglio e riassumere come segue gli aspetti essenziali del punto di vista austriaco :

Il Governo Federale austriaco continua, come già in passato, ad attenersi all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 ;

il Governo Federale austriaco è dell'opinione che l'Accordo non sia stato attuato in tutti i suoi punti ;

il Governo Federale austriaco ha il diritto di chiedere con i mezzi consentiti dal diritto internazionale l'esecuzione di tutti gli accordi internazionali che esso ha stipulato e che siano in vigore, e pertanto anche l'esecuzione dell'accordo in oggetto, senza che in ciò possa ravvisarsi una menomazione della sovranità dell'altro Stato contraente :

il Governo Federale austriaco è fermamente convinto che le esistenti questioni tuttora aperte possono essere avviate ad una soluzione equa e soddisfacente per entrambi i contraenti nello spirito dell'amicizia e della solidarietà europea.

Aderendo al desiderio del Governo italiano di ottenere indicazioni concrete, il Governo Federale austriaco ha l'onore di precisare come segue il proprio punto di vista su taluni punti dell'Accordo di Parigi che, a proprio giudizio, non sono stati ancora attuati o non lo sono stati appieno:

A) Articolo 1

1. Comma 1: Con le parole « salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca » l'Accordo di Parigi sottolinea in modo inequivocabile lo scopo per il quale l'Accordo è stato concluso. È per la salvaguardia del gruppo etnico alto-atesino nel suo complesso che sono state garantite:

a) disposizioni speciali, le più importanti delle quali sono state perfino elencate nell'Accordo;

b) l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo. Non si tratta della salvaguardia dei singoli sudtirolesi — a tal fine, fra due Stati di diritto basati entrambi sul principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge non sarebbe occorso un accordo internazionale — ma della conservazione di una comunità vivente, incorporata come minoranza nello Stato italiano in base al Trattato di San Germano. L'ambito territoriale di applicazione cui la salvaguardia e l'autonomia dovevano estendersi è parimenti stabilito in modo preciso dall'Accordo con le parole « della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento ». Questi ultimi essendo stati nel frattempo incorporati nella provincia di Bolzano, l'ambito predetto corrisponde esattamente all'attuale territorio di questa provincia.

2. Comma 2: Passando ora ad esaminare le disposizioni speciali espressamente elencate al comma 2, il Governo austriaco desidera rilevare preliminarmente che, fino ad oggi, non si può parlare di « parità della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni » (comma 2-b) e di « eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici » (comma 2-d).

a) *Parità delle due lingue* (comma 2-b): A questo riguardo il Governo Federale austriaco si permette innanzi tutto di citare una fonte italiana e precisamente il parere di una Commissione speciale del Consiglio di Stato italiano (del 6 giugno 1952, n. 1059). Tale parere rilevava espressamente che nella Regione non esistono, nemmeno localmente, due lingue ufficiali — come per esempio nel Belgio e in Svizzera — ma che ne esiste una sola e che la lingua tedesca può definirsi solo come sussidiaria. Il parere afferma inoltre che le norme in vigore all'epoca della stipulazione dell'Accordo di Parigi ed anche quelle — notevolmente più generose — emanate successivamente (1947) sono state tacitamente abrogate dallo Statuto speciale. Pur senza essere in grado di giudicare

dell'esattezza di tale affermazione, il Governo Federale austriaco ritiene di dover rilevare al riguardo che una limitazione dei diritti della popolazione sudtirolese rispetto alla situazione esistente all'epoca della stipulazione dell'Accordo di Parigi, contrasterebbe con la lettera di tale Accordo, il quale fa espresso riferimento ai « provvedimenti legislativi già emanati od emanandi ». Pertanto, ove il Governo italiano condividesse l'interpretazione dello Statuto speciale espressa nel menzionato parere, si dovrebbe ravvisare nell'art. 84 dello Statuto speciale una violazione dell'Accordo di Parigi. Considerate le dichiarazioni del Governo italiano che l'Accordo di Parigi è stato attuato nei suoi punti essenziali, il Governo Federale austriaco ritiene peraltro che il Governo italiano non possa aver adottato il punto di vista della Commissione speciale e che la parità delle due lingue, che le due Parti contraenti cercavano di realizzare nel 1946, potrebbe essere realizzata con l'emanazione di norme di attuazione.

In pratica, comunque, la lingua tedesca è finora ammessa nella Provincia di Bolzano soltanto come lingua sussidiaria nei rapporti con gli abitanti di lingua tedesca e in nessun caso come lingua ufficiale equiparata nei rapporti esterni fra gli uffici e tanto meno in quelli interni, come sarebbe conforme alla chiara lettera dell'Accordo di Parigi. Il Governo Federale austriaco si permette pertanto attirare l'attenzione del Governo italiano sulla circostanza che, a suo giudizio, questo punto dell'Accordo di Parigi non è stato attuato. Proprio recentemente per indicare un solo esempio, il disegno di legge relativo all'ordinamento del personale della Provincia è stato respinto a causa, fra l'altro, delle norme in esso contenute sulla possibilità di usare la lingua tedesca nei rapporti tra l'Amministrazione provinciale e gli Uffici, gli Enti e le Istituzioni dipendenti, il che dimostra ancora una volta chiaramente che il principio della parità delle due lingue, sancito dall'Accordo di Parigi, non ha finora avuto, in pratica, un'applicazione adeguata.

b) *Eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici (comma 2-d)* : Riguardo a questo punto, che è strettamente connesso con quello precedente, il Governo Federale austriaco si permette innanzi tutto di esporre la presente situazione approssimativa della distribuzione degli Uffici fra i due gruppi etnici in alcuni importanti rami delle pubbliche amministrazioni nella Provincia di Bolzano.

Amministrazione dello Stato (la prima cifra si riferisce a cittadini di lingua italiana, la seconda alla minoranza di lingua tedesca): Direzione compartimentale di Bolzano delle FF.SS. 93,5 per cento, 6,5 per cento ; Direzione delle PP.TT., 78,9 per cento, 21,1 per cento ; Ufficio del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Assicurazioni Sociali e contro gli Infortuni 97,7 per cento, 2,3 per cento ; Questura 99,2 per cento, 0,8 per cento ; Pubblica Istruzione: personale di concetto, 96 per cento, 4 per cento ; impiegati di Cancelleria, 88 per cento, 12 per cento ; Giustizia 87,1 per cento, 12,9 per cento ; Amministrazione Finanze 98,6 per cento, 1,4 per cento ; Amministrazione Regionale : 620 impiegati, 102 impiegati ; Amministrazione Provinciale : 174 impiegati, 94 impiegati (più 12 ladini).

Amministrazioni Comunali : Segretari comunali (solo 6 dei 110 Comuni hanno una maggioranza italiana) : 46,32.

Enti autonomi di diritto pubblico: Camera di Commercio di Bolzano, 16 impiegati, 12 impiegati; Ufficio Provinciale del Turismo, 10 impiegati, 4 impiegati; Istituto Regionale di Credito, 9 impiegati, 3 impiegati; Commissione di collocamento presso l'Ufficio del Lavoro di Bolzano, 13 impiegati, 4 impiegati; Cassa Provinciale Malattie di Bolzano, 90 impiegati, 7 impiegati (più 1 ladino).

Ad illustrare queste cifre basti un solo esempio: nel Comune di Sesto, di complessivi 1436 abitanti e nel quale risiedono solo 10 famiglie italiane, appartengono al gruppo linguistico italiano il segretario comunale, il medico condotto, il veterinario comunale, due impiegati postali, il portalettere, due cantonieri e due maestri elementari.

Tali cifre parlano da sè. La suesposta situazione di fatto non può, pur con tutta la buona volontà, definirsi con l'espressione «soddisfacente», neppure se tale espressione è usata, come nel testo dell'Accordo, in forma comparativa. Il Governo Federale austriaco si permette pertanto far presente al Governo italiano che anche le disposizioni di questo punto dell'Accordo di Parigi non hanno finora avuto attuazione. Al riguardo esso ritiene, del resto, di dover rilevare che a lungo andare siffatta impari distribuzione degli impiegati pone in questione lo scopo stesso dell'autonomia amministrativa che l'articolo 2 assicura al gruppo etnico di lingua tedesca.

Da parte italiana si obietta spesso che tale evoluzione è causata dalla stessa popolazione sudtirolese, la quale purtroppo non parteciperebbe in numero sufficiente ai concorsi banditi per l'assegnazione di pubblici impieghi nonostante che la piena eguaglianza di diritti le sia accordata ai sensi dell'Accordo di Parigi. Il Governo Federale austriaco non può condividere la tesi che ciò basti da sè a soddisfare all'Accordo di Parigi. In tale Accordo le due parti contraenti hanno espressamente rilevato due elementi e precisamente un più soddisfacente rapporto, come obiettivo, e disposizioni speciali, come mezzo per il raggiungimento di tale obiettivo. Le due Parti contraenti si erano dunque trovate d'accordo sul fatto che una più giusta distribuzione degli uffici non avrebbe mai potuto ottenersi con la semplice applicazione di una formale eguaglianza di diritti tra quasi 50 milioni di cittadini di lingua italiana ed una minoranza di lingua tedesca di appena 250 mila persone. L'Accordo di Parigi ha perciò previsto disposizioni speciali per ridare alla minoranza di lingua tedesca la possibilità di essere ammessa, in misura proporzionale al suo numero, ai pubblici uffici nella Provincia di Bolzano, dai quali era stata quasi totalmente estromessa durante l'era fascista.

Non è certo colpa dei singoli sudtirolesi se essi non possono partecipare con probabilità uguali a quelle di altri cittadini italiani ai concorsi banditi su piano nazionale per l'ammissione ai pubblici uffici nella Provincia di Bolzano. Questa situazione si prolungherà finchè le condizioni di tali concorsi non saranno state adeguate alle esigenze etniche della Provincia. Per conseguire una correzione della sperequazione nei pubblici uffici occorrono innanzi tutto due provvedimenti: che vengano banditi concorsi speciali per gli uffici pubblici e parastatali nella Provincia di Bolzano e che venga stabilita la bilinguità come condizione obbligatoria per l'ammissione. Il Governo Federale austriaco ritiene che l'adempimento di almeno questi due postulati appaia indispensabile per il conseguimento dello scopo previsto nell'articolo in oggetto dell'Accordo di Parigi.

Nelle relative norme esecutive dello Statuto speciale la conoscenza delle due lingue è prevista almeno, facoltativamente, sia pure in via temporanea per un periodo di solo cinque anni. La prassi, in questo punto, è peraltro sensibilmente più restrittiva. Un esempio tipico a conferma di questa constatazione è il già menzionato progetto di Ordinamento del personale della provincia, il quale è stato respinto anche per l'asserita violazione dell'uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani per il fatto che esso, uniformandosi all'Accordo di Parigi, intendeva tener conto della situazione etnica per l'ammissione agli uffici della provincia di Bolzano. Un secondo esempio è dato dalla sospensione, per lo stesso motivo, di un corso speciale per segretari comunali nell'anno 1955. Questo caso è particolarmente notevole perchè nel dicembre 1946, vale a dire subito dopo la stipulazione dell'Accordo di Parigi, un analogo concorso aveva potuto svolgersi senza che fossero sollevate obiezioni. Anche a questo riguardo il Governo Federale austriaco si permette far presente che una restrizione dei diritti della popolazione sudtirolese rispetto alla situazione di diritto esistente all'epoca della stipulazione dell'Accordo costituirebbe una palese violazione dell'Accordo di Parigi. Anche in questo campo il Governo Federale austriaco, considerate le ripetute dichiarazioni del Governo italiano, nutre fiducia che sia possibile raggiungere una soluzione soddisfacente attraverso l'emanazione delle norme esecutive eventualmente necessarie a l'adozione delle opportune disposizioni amministrative.

Lo stesso valga per l'ammissione proporzionale all'impiego negli Enti pubblici, nelle Commissioni e nelle istituzioni aventi funzioni di diritto pubblico. A tal fine il mezzo necessario potrebbe essere offerto dalle disposizioni dell'art. 54 dello Statuto speciale. Anche in questo caso, purtroppo, la prassi non è soddisfacente. Sia consentito citare, per esempio, la Legge sulle Casse malattia oppure la Legge sull'Istituto Regionale di Credito, le quali hanno ignorato la richiesta formulata dai rappresentanti sudtirolesi per l'applicazione dell'art. 54.

3. La popolazione appartenente al gruppo linguistico italiano dell'attuale provincia di Bolzano, che all'epoca del distacco di questo territorio dall'Austria ammontava a circa il 3 per cento della popolazione complessiva, è salita durante il periodo fascista, per effetto di una politica demografica attuata rigorosamente con mezzi artificiali, fino a raggiungere, agli inizi della seconda guerra mondiale, il 24 per cento circa. Nel 1953 essa era ulteriormente salita al 34 per cento circa. Più eloquente ancora è il linguaggio delle cifre corrispondenti per le tre maggiori città, Bolzano, Bressanone e Merano. In queste, la popolazione di lingua italiana, che alla fine della prima guerra mondiale, costituiva solo una piccola minoranza del 5 per cento circa, è aumentata raggiungendo circa il 51 per cento nel 1939 e circa il 72 per cento nel 1953.

Con la stipulazione dell'Accordo di Parigi il Governo italiano ha assunto anche in questo campo una responsabilità di fronte alla minoranza di lingua tedesca. Non si tratta di chiedere delle misure che proibiscano completamente l'immigrazione, ma di astenersi da provvedimenti che la favoriscano artificialmente. Che tendenze del genere sussistano tuttora risulta fra l'altro dalla non applicazione della Legge contro l'urbanesimo applicata in tutte le città italiane, compresa Trieste, e rigorosamente interpretata in quelle dell'Italia settentrio-

nale, non meno che, per esempio, dalla mancata applicazione di fatto della Legge sul collocamento (che prevede l'assunzione di lavoratori non locali solo quando il mercato locale del lavoro sia esaurito), oppure dalla immediata iscrizione degli immigrati nei registri anagrafici in contrasto con la prassi seguita nel resto dell'Italia.

Il Governo Federale austriaco si permette a questo riguardo di citare ancora una volta una fonte italiana e precisamente l'articolo, di autore eminente e competente, pubblicato in supplemento dell'« Alto Adige » del 5 settembre 1954, nel quale si ammette espressamente « che contrasterebbe con i fini politici dell'Accordo di Parigi, se il Governo come di tanto in tanto faceva quello fascista, portasse intenzionalmente e sistematicamente nuovi elementi italiani nella provincia di Bolzano senza tener conto delle necessità economiche, ed al solo scopo di modificare artificialmente il rapporto numerico tra i due gruppi etnici ».

Il Governo austriaco non può che aderire al giudizio espresso in questo articolo. Esso è convinto che una trattazione obiettiva di questa questione da parte delle Autorità italiane nel senso dell'Accordo di Parigi potrebbe tener conto di giustificati desideri del gruppo etnico sudtiroleso.

B) Articolo 2

Autonomia: questo articolo costituisce il nocciolo dell'Accordo Gruber-De Gasperi. Esso accorda « alle popolazioni delle zone sopradette » ossia della « Provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento », vale a dire dell'attuale Provincia di Bolzano, l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo.

Mentre da parte ufficiale italiana si afferma, invocando la parola « regionale », che questo punto dell'Accordo di Parigi ha avuto piena attuazione attraverso la creazione della Regione « Trentino-Tirolo Etschland » e la concessione alla medesima dell'autonomia mediante lo Statuto speciale introdotto con Legge costituzionale, il Governo Federale austriaco non può condividere questo punto di vista. Il concetto « Regione », nel senso della Costituzione italiana, non esisteva ancora nel 1946, anno della stipulazione dell'Accordo di Parigi. Con la parola « regionale » si intendeva a quell'epoca la zona, esattamente delimitata geograficamente dall'Accordo stesso, dell'attuale provincia di Bolzano. A giudizio del Governo Federale austriaco, pertanto, il semplice fatto della emanazione di uno Statuto autonomo alla Regione « Trentino-Tirolo Etschland » non soddisfa l'Accordo di Parigi. Avuto riguardo alle passate esperienze pratiche esso ritiene anzi che la fusione di due province etnicamente tanto diverse in una Regione, nel cui Consiglio regionale una maggioranza di 33 consiglieri del gruppo etnico italiano si trova ora contrapposta ad una minoranza di soli 15 consiglieri di lingua tedesca, renda notevolmente più difficile, se non addirittura impossibile, l'attuazione di detto Accordo.

Per valutare l'attuazione della autonomia assicurata in linea di massima dall'Accordo di Parigi non si può in nessun modo ricorrere allo Statuto speciale

come tale. Decisivi a tal fine sono esclusivamente il contenuto e l'applicazione di quegli articoli dello Statuto che accordano una autonomia provinciale nell'ambito dell'autonomia regionale. In questo senso, per quanto risulta al Governo Federale austriaco, deve intendersi anche il consenso dei « rappresentanti allo-geni di lingua tedesca » sovente invocato da parte italiana.

L'estensione del potere legislativo autonomo che lo Statuto speciale conferisce alla Provincia è estremamente limitata. I poteri legislativi che complessivamente le vengono conferiti riguardano solo 17 settori specifici. La prassi ha dimostrato che anche in questi settori tali poteri non possono essere esercitati integralmente. Finora il Consiglio Provinciale di Bolzano è riuscito ad emanare la maggior parte delle proprie leggi soltanto dopo che queste erano state più volte respinte e dopo che disposizioni essenziali ne erano state modificate. Complessivamente, oltre a leggi finanziarie, sono finora entrate in vigore solo cinque importanti leggi. Una serie di progetti di legge di fondamentale importanza, fra cui, per esempio quello sull'ordinamento scolastico e sull'istruzione professionale alberghiera, non ha potuto finora entrare in vigore per la « mancanza di norme di attuazione », nonostante che nessun articolo dello Statuto preveda l'esistenza di norme di attuazione come condizione per l'esercizio dei poteri legislativi. Fra gli altri sono stati inoltre respinti il « Gesetzentwurf über den Landschaftsschutz » (progetto di legge sulla tutela del paesaggio), il « Gesetzentwurf über die Landespersonalordnung » (progetto di legge sull'ordinamento del personale della provincia) e il « Gesetzentwurf über die Ordnung der Kindergaerten » (progetto di legge sull'ordinamento delle scuole materne). Questo ultimo, dopo che il Consiglio Provinciale di Bolzano lo aveva approvato per la seconda volta, è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale. Il fatto che opposizione sia stata sollevata proprio in questo campo suscita l'apprensione del Governo Federale austriaco, poichè esso ritiene di dover dedurre da tale circostanza che perfino il problema dell'autonomia scolastica, il quale, a suo giudizio, riveste importanza fondamentale, sembra nuovamente essere posto in discussione.

Si aggiunga inoltre che per effetto dello sfavorevole rapporto dei voti, la minoranza di lingua tedesca si trova pressochè impossibilitata ad esercitare un'influenza sulla legislazione autonoma della Regione, nonostante che spesso si tratti di problemi locali di importanza fondamentale; l'impossibilità di esercitare un'influenza su tali problemi rende difficile di parlare di una effettiva autonomia. A questo proposito sia consentito ricordare, fra l'altro, il regionale « Gemeindewahlgesetz » (legge regionale sulle elezioni comunali), il « Genossenschaftsgesetz » (legge sulle cooperative), il « Krankenkassengesetz » oppure il « Gesetz über das regionale Kreditinstitut » (legge sull'Istituto di Credito regionale). Di fondamentale importanza, sotto questo aspetto è anche lo « Industrieoerderungsgesetz » (legge sullo sviluppo industriale) attualmente all'esame del Ministero dell'Interno, per la quale, nella precedente fase di trattazione, i desideri della minoranza sono stati ignorati.

Per quanto concerne l'autonomia amministrativa, il suo esercizio, nei 17 settori specifici rientranti nella competenza della provincia, sarebbe stato, ai sensi di un parere del Consiglio di Stato (16 novembre 1951, n. 1822), assicurato automaticamente ai termini dell'art. 13 con l'entrata in vigore dello

Statuto speciale come « riflesso necessario del riconoscimento del potere legislativo ». Lo stesso punto di vista è stato espresso perfino dall'Ufficio per le Zone di confine (22 giugno 1949). Ciò nonostante il trasferimento dell'amministrazione alla Provincia è stato finora effettuato solo nel campo degli usi civili e dell'insegnamento professionale per apprendisti. Perfino nel campo dell'edilizia popolare, nel quale la Provincia poté emanare nel 1952 la legge sui provvedimenti intesi a favorire la costruzione di case popolari, la provincia stessa non ha finora ottenuto poteri amministrativi.

Anche l'esercizio dei poteri amministrativi della Regione da parte della Provincia, che l'art. 14 dello Statuto prevede come « norma », è rimasto finora pressochè inattuato (ad eccezione dell'attuazione del regionale « Enteignungsgesetz » (legge regionale sugli espropri) e del regionale « Gemeindefinanzgesetz » (legge regionale sulle finanze comunali). Tale esercizio, per esempio, è stato rifiutato nel caso del « Genossenschaftsgesetz » (legge sulle cooperative), del « Hotelhilfsgesetz » (legge sull'assistenza all'industria alberghiera), del « Beitragsgesetz auf die Kurverwaltungen and Verschoenerungsvereine » (legge per il sovvenzionamento delle Aziende di cura e delle Società di abbellimento), del « Beitragsgesetz für oeffentliche Koerperschaften » (legge sui contributi degli Enti pubblici), dei « Beitragsgesetze auf dem Gebiete der Landwirtschaft » (legge sui contributi agricoli), del « Wasserrechtsgesetz » (legge sull'utilizzazione delle acque pubbliche), dello « Industriefoerderungsgesetz » (legge per lo sviluppo dell'industria) nonchè del regionale « Land- und Forstwirtschaftsgesetz » (legge regionale sull'agricoltura e le foreste).

Il Governo austriaco desidera inoltre aggiungere che il diritto, costituente parte integrante essenziale di qualsiasi autonomia, di impugnare la costituzionalità di leggi dello Stato per il loro carattere restrittivo di questa autonomia riconosciuta costituzionalmente, è stato finora negato al Consiglio provinciale, unico fra gli organi cui la Costituzione italiana accorda un potere legislativo autonomo. Il che è tanto più deplorabile in quanto la legge dello Stato dell'11 marzo del 1953, n. 87, che disciplina tale complesso di questioni, prescrive espressamente al comma 2 dell'art. 36 ed in correlazione con i corrispondenti articoli dello Statuto speciale, che quanto è stabilito per la Regione ed i suoi organi, vale, per analogia, anche per la Provincia. In pratica, ad ogni modo, solo il Consiglio regionale ha attualmente il diritto di impugnare le leggi della Repubblica. E poichè a tal fine le norme di attuazione del 30 giugno 1951 prescrivono la maggioranza assoluta, il giudizio sulla salvaguardia, o meno, dei diritti riconosciuti alla minoranza di lingua tedesca nega la possibilità di esercitare un effettivo « potere legislativo ed esecutivo autonomo » come le era stato garantito nell'Accordo di Parigi.

Analogo è il caso dei progetti d'iniziativa per il Governo, destinati ad esser sottoposti al Parlamento, i quali ugualmente — secondo l'art. 29 dello Statuto — rientrano esclusivamente nella competenza della Regione.

Nè il contenuto nè l'applicazione, effettuata finora, delle norme relative all'autonomia provinciale per la Provincia di Bolzano, di cui allo Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, consentono alla popolazione di lingua tedesca di esercitare un « potere legislativo ed esecutivo » veramente autonomo, come è stato alla stessa assicurato dall'Accordo di Parigi.

In considerazione dei fatti sopra esposti il Governo Federale austriaco si permette attirare l'attenzione del Governo italiano sulla circostanza che l'art. 2 dell'Accordo di Parigi non è stato fino ad oggi attuato.

* * *

Nell'esposizione che precede, il Governo Federale austriaco si è limitato ad illustrare alcuni aspetti del problema che esso ritiene essenziali e, aderendo al desiderio, menzionato all'inizio, del Governo italiano, ha esaminato soltanto i punti che, a suo giudizio, non sembrano ancora risolti o non sembrano esserlo appieno. Esso tuttavia non vorrebbe chiudere la presente nota senza esprimere la propria soddisfazione per il fatto che importanti punti dell'Accordo di Parigi hanno potuto essere regolati in modo soddisfacente, per entrambe le parti. Esso si permette ricordare, fra l'altro, l'articolo 3-b), per la cui attuazione, ad eccezione di alcune questioni di dettaglio che per ragioni tecniche formeranno l'oggetto di trattative in via diplomatica, è stato proprio recentemente possibile raggiungere un pieno accordo.

Il Governo Federale austriaco ritiene che proprio tali trattative abbiano dimostrato che in un'atmosfera tranquilla e con un esame obiettivo da parte di funzionari provvisti delle necessarie cognizioni della materia e di dettaglio dovrebbe essere possibile avviare ad una soluzione anche le questioni tuttora sospese. Esso pertanto ha l'onore di sottoporre al Governo italiano la proposta di consentire alla costituzione di una Commissione mista italo-austriaca di esperti alla quale dovrebbe essere affidato il compito di esaminare tutte quelle questioni risultanti dall'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, la cui applicazione è contestata, e di sottoporre ai due Governi, entro un termine da stabilirsi, proposte per il loro regolamento.

Gli avvenimenti delle ultime settimane dimostrano chiaramente che è veramente tempo di evitare che l'evoluzione prenda una piega che nessuna delle due parti desidera e di tornare, dalla atmosfera surriscaldata del passato recentissimo, sul terreno della realtà, vale a dire sul terreno dell'Accordo di Parigi. Il Governo Federale austriaco attribuisce anche per questo motivo la massima importanza ad un incontro, al più presto possibile, della proposta Commissione di esperti, poichè quest'ultima sarà indubbiamente in grado di fornire un essenziale contributo per la eliminazione delle cause più profonde delle divergenze esistenti fra i due Stati. Nella memorabile dichiarazione di Governo fatta al Parlamento italiano, il Presidente del Consiglio De Gasperi, riferendosi al Südtirol, ha creato, il 10 giugno 1946, la seguente massima: «Ciò che finora era barriera dovrà ora diventare un ponte», esprimendo così la mèta che entrambi i contraenti si prefissero nelle successive trattative di Parigi. Il Governo Federale austriaco è profondamente convinto che la via che esso propone porterà a questa mèta, conservando e rafforzando così quella collaborazione tra l'Italia e l'Austria che è tanto indispensabile per la Comunità europea.

Vienna. 8 ottobre 1956

4

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D. G. A. P. - Ufficio I

1210/1 X

MEMORANDUM

Il Governo italiano ha constatato con viva sorpresa che, pur essendo il Governo austriaco a conoscenza che la risposta italiana al *Memorandum* austriaco dell'8 ottobre c. a. stava per essere presentata, una personalità responsabile di Governo, il Sottosegretario agli Affari Esteri signor Gschnitzer, con il suo discorso tenuto a Innsbruck il 25 corrente, ha gravemente turbato il clima di fiducia e moderazione nel quale, da parte italiana, si è cercato di mantenere lo scambio di vedute in corso per le vie diplomatiche sulla questione dell'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

Le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario signor Gschnitzer, oltre a travisare i termini del predetto Accordo italo-austriaco e ad essere in contrasto con la sua reale portata così come venne determinata nei negoziati di Parigi, hanno fatto sorgere nel Governo italiano il legittimo dubbio che esse possano anche significare il disconoscimento da parte del Governo austriaco di impegni assunti, sia particolarmente nei riguardi del Governo italiano, sia nei confronti di terzi Paesi ma indirettamente interessanti anche l'Italia.

Di fronte a una tale situazione il Governo italiano, prima di rimettere la sua risposta al *Memorandum* dell'8 ottobre c. a., desidera conoscere chiaramente e con precisione se le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario signor Gschnitzer nell'occasione surricordata corrispondano, nella loro lettera e nel loro spirito, al pensiero del Governo austriaco. Infatti le stesse gravi dichiarazioni sembrano far ritenere che il Governo austriaco intenda addirittura porre in discussione le basi stesse dell'Accordo di Parigi.

Roma, 31 gennaio 1957.

All'Ambasciata d'Austria

ROMA

AMBASCIATA D'AUSTRIA IN ITALIA

Rif. 84-Res./57

Roma, 7 febbraio 1957

PROMEMORIA

Il Governo Federale austriaco ha rilevato con disappunto che il discorso del Sottosegretario di Stato Gschnitzer è servito per dilazionare la risposta al *Memorandum* austriaco dell'8 ottobre 1956, risposta la cui consegna era già stata più volte annunciata e recentemente assicurata per la fine di gennaio. Tale atteggiamento non appare conciliabile con le ripetute assicurazioni italiane ed in particolare con le dichiarazioni fatte dal Sottosegretario Badini Confalonieri a Vienna.

Il Governo Federale austriaco non ha modificato in alcun modo il proprio atteggiamento, già più volte fatto conoscere, nei confronti dei problemi connessi con l'Alto Adige e continua, ora come in passato, ad attenersi all'Accordo di Parigi. Esso è d'avviso che una pronta consegna della risposta italiana costituirebbe il modo migliore per progredire sulla via di una chiarificazione della questione del Südtirol.

6

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MEMORANDUM

Il Governo italiano ha preso nella più attenta considerazione il *Memorandum* dell'8 ottobre u. s. rimessogli dal Governo austriaco per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a Vienna.

Le osservazioni del Governo austriaco concernono precisi punti dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 che vengono ampiamente trattati con particolare riferimento alle norme di esecuzione introdotte, in conformità dell'Accordo medesimo, nella legislazione italiana.

In relazione a tali punti chiaramente delimitati nel *Memorandum*, il Governo italiano desidera riaffermare che la sua azione legislativa e amministrativa nei confronti delle popolazioni alto-atesine si è attenuta e si attiene costantemente al suddetto Accordo, che ha portato al regolamento definitivo della questione dell'Alto Adige con reciproca soddisfazione dei due Governi.

La preoccupazione di adempiere scrupolosamente alle clausole dell'Accordo di Parigi congiunta alla considerazione degli amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi, ha indotto il Governo italiano a prendere l'iniziativa di interessare il Governo austriaco, perchè precisasse, in via diplomatica, nel modo più completo ed esauriente, le sue osservazioni circa l'applicazione dell'Accordo predetto. Con ciò esso ha voluto dimostrare, come, nei limiti di quanto è realizzabile in ordine a particolari situazioni, intenda considerare con la più amichevole attenzione e tenere nel dovuto conto i punti di vista del Governo austriaco.

Gli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano in base all'Accordo di Parigi risultano chiaramente delimitati dalle sue diverse clausole, interpretate alla luce delle dichiarazioni degli uomini di Stato che lo stipularono e nel rispetto del principio generale di diritto comune che esclude l'interpretazione estensiva o analogica di disposizioni limitative della sovranità statale.

È fuori di dubbio che tutti i principi e le disposizioni dell'Accordo di Parigi cui fa riferimento il *Memorandum* austriaco sono stati tradotti nelle norme dello Statuto del Trentino-Alto Adige. Le quali, com'è noto, furono emanate dopo aver consultato anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca. Merita a tal riguardo particolare rilievo il fatto che, con la lettera del 28 gennaio 1948 (all. 1), esponenti qualificati di dette popolazioni manifestarono inequivocabilmente tutta la loro soddisfazione e riconobbero nello Statuto

regionale la realizzazione della auspicata autonomia e con ciò stesso la più concreta è fondamentale applicazione dell'Accordo di Parigi.

Lo Statuto che attribuisce l'autonomia alle popolazioni alto-atesine fu elaborato dall'Assemblea Costituente con particolare sollecitudine e venne sanzionato, poco dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, quale legge costituzionale, protetta come tale dalle più alte garanzie dell'ordinamento giuridico italiano.

Nel quadro dell'ordinamento regionale posto dalla Costituzione tale autonomia venne determinata con caratteristiche che la differenziano profondamente da quella di tutte le altre regioni. Nell'ambito regionale infatti è stata costituita la speciale autonomia legislativa e amministrativa della provincia di Bolzano che eleva questa provincia su un piano qualitativamente analogo a quello della regione cui appartiene e di cui ha tutte le categorie di potestà, compresa la più alta che è quella della legislazione esclusiva in alcune materie.

L'autonomia provinciale è collegata sotto certi aspetti con l'autonomia regionale, così come venne precisato dal Presidente De Gasperi durante la stipulazione delle clausole di Parigi e come risultò preventivamente noto alle popolazioni interessate che ebbero a darvi consenso.

È necessario sottolineare che tale autonomia costituisce nel suo complesso una somma di facoltà accordate a favore delle popolazioni alto-atesine, affinché gli abitanti di lingua tedesca, godendo di completa uguaglianza in «ogni» settore, possano, nel rispetto dell'unità e delle finalità generali dello Stato italiano, di cui le popolazioni predette fanno parte integrante, conservare la loro lingua, i loro costumi con scuole e forme di amministrazione particolare che ne salvaguardino il carattere etnico e lo sviluppo economico e culturale.

In base alla legislazione costituzionale che ha realizzato, nei termini anzidetti, l'ordinamento autonomo regionale e provinciale nel Trentino-Alto Adige, il Governo italiano ha la fondata certezza che i punti dell'Accordo di Parigi presi in esame nel *Memorandum* austriaco hanno ricevuto la dovuta applicazione di carattere normativo, secondo gli obblighi da esso assunti in sede internazionale.

Ciò, tuttavia, non esclude che, in un clima di reciproca lealtà e fiducia, possano essere presi in considerazione ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine.

Con tali intendimenti il Governo italiano proseguirà nella linea intrapresa di assoluta fedeltà all'Accordo di Parigi e di liberale considerazione delle esigenze che possono derivare da particolari situazioni delle popolazioni alto-atesine di lingua tedesca. Nella sua azione il Governo italiano deve ovviamente tener presenti, in condizioni di parità, le esigenze della popolazione di lingua italiana delle zone alto-atesine e ciò nello spirito dell'Accordo, che ha palesemente tra i suoi scopi generali quello di facilitare una costruttiva e pacifica collaborazione di tutti i gruppi etnici dell'Alto Adige.

Premesse queste considerazioni, il Governo italiano intende precisare, nel corso della presente risposta al *Memorandum*, le forme e i modi con cui i punti dell'Accordo di Parigi richiamati dal Governo austriaco sono stati attuati in conformità delle esigenze delle popolazioni alto-atesine e in ispecie del gruppo etnico di lingua tedesca.

Il contributo che il Governo austriaco, nello spirito della dichiarazione resa dal Ministro Gruber il 31 gennaio 1948 (all. 2) vorrà assicurare al Governo italiano nell'azione sopra indicata, sarà motivo di reale e profondo apprezzamento, quanto più si dimostrerà inteso a favorire, mediante una costante opera di chiarificazione, la collaborazione delle popolazioni dell'Alto Adige e lo sviluppo del loro benessere nell'ambito regionale.

Il Governo italiano auspica che questo suo atteggiamento di equità e di liberalità nella applicazione dell'Accordo di Parigi possa essere condiviso dal Governo austriaco, e che ragioni contingenti non turbino il clima di lealtà e di fiducia nel quale è necessario operare per assicurare la prosperità alle popolazioni alto-atesine e per rafforzare i molti rapporti di amicizia e di solidarietà che debbono legare l'Italia e l'Austria.

PUNTO PRIMO DELL'ACCORDO

Con il *Memorandum* dell'8 ottobre u. s. il Governo austriaco ha richiamato l'attenzione del Governo italiano su tre punti dell'Accordo di Parigi che si ritengono non attuati o attuati in maniera incompleta. Si tratta in particolare;

a) del punto 1º, lettera b) dell'Accordo: « l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

b) del punto 1º lettera d): « l'eguaglianza di diritti per la ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici »;

c) del punto 2º dell'Accordo: « alle popolazioni delle zone sopraddette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca ».

Inoltre nel *Memorandum* si fa cenno all'immigrazione italiana in Alto Adige. In proposito il Governo italiano, pur rispondendo alle osservazioni sollevate in via pregiudiziale su tale argomento, ritiene che l'argomento stesso non possa ricondursi all'applicazione dell'Accordo di Parigi.

PUNTO I, LETTERA b) DELL'ACCORDO.

In merito a tale punto, il *Memorandum* lamenta che, nell'attuazione data, alla parte dell'Accordo inerente all'uso della lingua tedesca, si sia seguito un criterio restrittivo, sicchè « in pratica, la lingua tedesca è finora ammessa nella Provincia di Bolzano soltanto come lingua sussidiaria nei rapporti con gli abitanti di lingua tedesca e in nessun caso come lingua ufficiale equiparata nei rapporti fra gli uffici, e tanto meno in quelli interni, come sarebbe conforme alla chiara lettera dell'Accordo di Parigi ».

Al riguardo, sembra potersi osservare, in via di premessa, che l'assunto secondo cui dalla clausola in esame deriverebbe il riconoscimento di carattere « ufficiale » alla lingua tedesca, non si desume dalla dizione della clausola medesima. Infatti il disposto della lettera *b*) del punto 1) relativo all'equiparazione delle due lingue, va collegato con la premessa recata in apertura di capoverso: « in conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso :..... ».

Con la ripetuta clausola si è, pertanto, inteso garantire ai cittadini di lingua tedesca il pieno diritto all'uso della propria lingua nei rapporti coi pubblici uffici e l'obbligo correlativo per questi ultimi di funzionare sul piano della bilinguità nella estrinsecazione dei rapporti fra amministrazioni e cittadini stessi (con connesso obbligo della compilazione bilingue, oltre che delle nomenclature topografiche, dei documenti e degli atti comunque destinati alla generalità della popolazione).

Per assicurare l'attuazione di tale principio, l'art. 84 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, in conformità alla legislazione precedente, ha confermato che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano.

Ma in pari tempo lo stesso Statuto, all'art. 85, e le successive sue norme di attuazione (segnatamente gli articoli 70 e 71 del D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574), nonchè le disposizioni legislative adottate in materia anteriormente all'entrata in vigore dello Statuto regionale hanno introdotto, nella Provincia di Bolzano, il bilinguismo allo scopo di assicurare l'attuazione del punto in esame.

Lo stesso art. 84, nella sua ultima parte, sempre allo scopo di garantire ai cittadini di lingua tedesca l'uso della loro lingua, fa espresso richiamo alle « leggi speciali della Repubblica », tra le quali sono da comprendere sia le leggi precedenti, sia quelle di eventuale futura emanazione in materia linguistica.

Comunque il principio al riguardo affermato dal Consiglio di Stato, nel parere cui fa riferimento il *Memorandum*, per cui in seguito all'entrata in vigore dello Statuto ogni altra disposizione legislativa che fosse in contrasto con principi o norme statutarie doveva ritenersi implicitamente abrogata, non è che un principio pacifico nella dottrina giuridica, essendo manifesta la prevalenza della legge costituzionale sulla legge ordinaria. Ma l'applicazione di tale principio non ricorre nella materia in esame, giacchè le norme statutarie hanno lasciato in vigore le precedenti concessioni e previsioni legislative sul bilinguismo, e nel contempo le sviluppano e le integrano ai sensi dell'Accordo.

In concreto il sistema dei diritti dei cittadini di lingua tedesca e correlativi obblighi delle pubbliche amministrazioni circa l'uso della lingua può riassumersi brevemente nei termini seguenti :

a) I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con le pubbliche amministrazioni sedenti nella Provincia medesima, nonchè con le amministrazioni aventi sede anche nell'altra provincia della regione ma con competenza estesa su tutta la regione. Gli stessi cittadini hanno facoltà di servirsi della lingua tedesca nelle adunanze degli organi collegiali della regione (ad es. Consiglio regionale e Giunta), della Provincia di Bolzano (ad es. Consiglio provinciale e Giunta) e degli Enti locali dell'Alto Adige (ad es. Consigli comunali e rispettive Giunte).

b) Correlativamente, gli organi ed uffici della pubblica amministrazione sedenti in Alto Adige o aventi competenze per tutta la regione, sono tenuti a corrispondere per iscritto o oralmente in lingua tedesca coi cittadini che in tale lingua si rivolgano loro. Quando il rapporto per iscritto è avviato dall'amministrazione, questa usa la lingua del destinatario, nota o presunta, e in caso di incertezza ambedue le lingue.

c) Gli atti e documenti diretti ed intestati al singolo cittadino di lingua tedesca sono redatti in tale lingua, o in ambedue, se si tratti di documenti (ad es. patenti) che debbano essere esibiti in determinate circostanze ad agenti pubblici (e quindi anche fuori della provincia).

d) Gli atti pubblici diretti impersonalmente alla generalità dei cittadini (della provincia, di un comune, di una frazione, ecc.) sono redatti in ambedue le lingue, sia che essi vengano emanati da una autorità sedente nella Provincia di Bolzano sia che promanino da autorità sedenti nell'altra provincia, ma con competenza anche nell'Alto Adige.

e) La toponomastica ufficiale è bilingue in tutta la Provincia (trilingue nelle zone dell'Alto Adige dove è parlato il ladino).

Il principio della equiparazione delle lingue stabilito dall'Accordo di Parigi ha trovato quindi nelle norme citate adeguata applicazione secondo il descritto sistema che assicura l'uso dell'italiano o del tedesco (a seconda dell'appartenenza linguistica) nei rapporti tra le amministrazioni e i singoli, e l'uso dell'italiano e del tedesco nei rapporti tra amministrazioni e cittadini considerati in senso generale e collettivo.

Posto tale sistema, si spiega come il Governo abbia dovuto rinviare il recente disegno di legge della Provincia di Bolzano sull'«ordinamento organico della Provincia», in quanto, come ammette esplicitamente il *Memorandum*, intendeva sanzionare il diritto all'uso alternativo della lingua tedesca o italiana nei rapporti tra la amministrazione provinciale e gli uffici, enti ed istituzioni dipendenti. Il rinvio è stato tuttavia determinato anche da altri motivi di legittimità, come verrà innanzi indicato.

Le osservazioni che precedono sarebbero incomplete se non si accennasse brevemente a quanto, al di fuori della sede normativa, il Governo italiano è venuto facendo per assicurare, sul piano pratico e nella realtà della vita locale, un soddisfacente funzionamento del sistema, sì da rendere concretamente operante il diritto riconosciuto ai cittadini di lingua tedesca di far uso della propria lingua.

Pur senza voler descrivere, qui, gli speciali provvedimenti legislativi che hanno dato vita all'attuale organizzazione scolastica — in virtù della quale i cittadini italiani di lingua tedesca dell'Alto Adige non solo godono, nelle scuole primarie e secondarie, appositamente istituite per loro in numero largamente superiore alla media nazionale, dell'insegnamento nella loro lingua, ma hanno altresì tutti gli insegnanti, i direttori didattici, gli ispettori scolastici, i presidi e i direttori di tali scuole scelti nel loro gruppo linguistico — va rilevato che in tale settore, che, sotto un diverso profilo, concorre pur sempre alla realizzazione della tutela dell'uso della lingua tedesca, ben numerose sono state le provvidenze e concessioni accordate a titolo di comprensione nei con-

fronti di particolari situazioni e non per adempimento di un obbligo giuridico. Si rammentano a titolo di esempio : il mantenimento nell'incarico di insegnanti talvolta sprovvisti inizialmente persino del requisito della cittadinanza italiana (ex optanti) ; la riammissione, comunque, degli ex insegnanti che tale cittadinanza abbiano di poi riacquistata ; e, provvedimento particolarmente longanime, il mantenimento o l'ammissione all'insegnamento di elementi sprovvisti della necessaria abilitazione, e, talvolta, persino di adeguato titolo di studio.

Nei riguardi dell'attuazione delle disposizioni dello Statuto speciale che garantiscono ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano l'uso della loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici pubblici situati nella provincia stessa o aventi competenza regionale, è da rilevare che il Governo italiano ha presentato al Parlamento il 6 novembre 1956 un disegno di legge col quale la Pretura di Egna cesserà di far parte della circoscrizione territoriale del Tribunale di Trento e sarà inclusa nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano. Per effetto di tale provvedimento, i cittadini di lingua tedesca dei vari comuni della Pretura di Egna, i quali attualmente non possono avvalersi delle disposizioni sull'uso della lingua tedesca nella trattazione degli affari avanti al Tribunale, perchè il Tribunale di Trento, nella cui circoscrizione sono compresi, non è situato nella Provincia di Bolzano e non ha competenza regionale, potranno valersi di quelle disposizioni anche nella trattazione degli affari di competenza del Tribunale, venendo ad essere compresi nella circoscrizione del Tribunale di Bolzano.

Dalla esposta situazione il Governo italiano ritiene che possa legittimamente trarsi la conclusione che l'attuazione del bilinguismo è stata realizzata attraverso l'applicazione delle norme dello Statuto, delle leggi e dei provvedimenti amministrativi in misura adeguata e concretamente efficace.

Inoltre nello sforzo di ulteriormente perfezionare il sistema del bilinguismo, potrà essere considerata l'utilità dell'emanazione di una norma di coordinamento della materia per rendere particolarmente facilitato l'uso congiunto nella provincia di Bolzano della lingua tedesca e della lingua italiana su di una base di parità, negli atti delle amministrazioni pubbliche, nonchè negli uffici della Provincia e nei rapporti tra questi e gli altri uffici ed organi di altre amministrazioni situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

In conseguenza di tale provvedimento, che potrà essere emanato nei prossimi mesi, non potranno sussistere dubbi che il sistema del bilinguismo realizzato non dia luogo a differenze sostanziali nell'uso della lingua italiana e della lingua tedesca nella Provincia di Bolzano.

In materia di bilinguismo, infine, non va dimenticato come la pienezza dell'uso di due lingue nei diversi aspetti della vita civile sia realizzabile solo gradualmente ed entro limiti di tempo non esattamente determinabili.

PUNTO I, LETTERA d) DELL'ACCORDO.

Circa l'attuazione di tale punto dell'Accordo, il *Memorandum*, sulla base dei dati contenuti in un prospetto concernente la distribuzione degli uffici tra i due gruppi etnici in alcuni importanti rami delle pubbliche amministrazioni

nella Provincia di Bolzano, lamenta che finora non sia stato raggiunto quel più soddisfacente rapporto nella distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici previsto dall'Accordo. Invoca di conseguenza speciali provvedimenti atti a « ridare alla minoranza di lingua tedesca la possibilità di essere ammessa, in misura proporzionale al suo numero, ai pubblici uffici nella Provincia di Bolzano ».

Premesso che l'uguaglianza dei diritti è implicita in un regime democratico e che la specificazione di tale principio nella clausola in questione fu evidentemente voluta dai negoziatori dell'Accordo di Parigi come riflesso dell'intenzione di affermare il ripudio di una politica che nel passato poteva non garantire agli alto-atesini di lingua tedesca l'eguaglianza dei diritti per l'ammissione agli uffici, non appare dubitabile che dal contesto della clausola si rilevi un duplice contenuto, uno d'ordine giuridico, relativo alla affermazione della parità dei diritti, l'altro di carattere politico, relativo alla previsione di una più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici. In altri termini, il contenuto impegnativo è quello dell'eguaglianza dei diritti nella ammissione agli uffici, mentre la formula « allo scopo di ecc. », costituisce solo una prevista conseguenza d'ordine pratico, un fine mediato, che potrà verificarsi gradualmente nel tempo, attraverso la riconosciuta eguaglianza dei diritti.

E va in ogni caso notato che lo scopo mediato previsto in termini inequivocabili dalla clausola consiste nella « più soddisfacente distribuzione degli impieghi fra i due gruppi etnici » e non già nella distribuzione di tali impieghi in « misura proporzionale » alla consistenza dei gruppi medesimi, come asserito nel *Memorandum*.

Precisati, nei termini ora esposti, il contenuto e la portata dell'Accordo di Parigi in questa sua parte, si condivide l'assunto del Governo austriaco, secondo cui attraverso la semplice ammissione degli elementi di lingua tedesca a partecipare su di una base di eguaglianza ai concorsi, difficilmente si potrebbe raggiungere quella « più soddisfacente » distribuzione degli impieghi prevista nell'Accordo stesso. È evidente, infatti, che la affluenza agli impieghi di elementi di lingua italiana rispetto a quelli di lingua tedesca sia notevolmente maggiore per i primi, nè è possibile porre limitazioni a tale affluenza, poichè in Italia vige il principio espressamente sancito dall'art. 51 della Costituzione, secondo il quale « tutti i cittadini... possono accedere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza », il che comporta che i candidati locali devono praticamente competere con concorrenti provenienti da qualsiasi parte del territorio della Repubblica.

È appunto per ovviare a tale inconveniente, e nell'intento altresì di correggere, nei limiti del possibile, la situazione che si era determinata per effetto del diverso indirizzo seguito in tale settore nel passato, che fin dall'immediato dopoguerra, e pur senza essere a ciò tenuto da obblighi giuridici, il Governo si è adoperato, con provvedimenti legislativi speciali e talvolta anche in via amministrativa, per favorire l'immissione del maggior numero possibile di elementi di lingua tedesca nelle amministrazioni pubbliche dell'Alto Adige.

Fra le realizzazioni più notevoli meritano di essere particolarmente menzionate :

l'autorizzazione concessa, dopo il 1945, perchè fossero mantenuti negli uffici elementi di lingua tedesca assunti in soprannumero durante il periodo

di occupazione germanica. Valga l'esempio della Camera di Commercio di Bolzano, in seno alla quale la direzione dei più importanti servizi risulta affidata a personale di lingua tedesca assunto a suo tempo in sostituzione del personale italiano allontanato all'epoca dell'occupazione ;

il consenso al reclutamento e mantenimento in servizio di personale insegnante ausiliario sprovvisto dei normali titoli, allo scopo di assicurare la copertura dei posti stabiliti per far fronte alle esigenze delle scuole di lingua tedesca ;

l'istituzione, con apposito provvedimento legislativo (D. L. C. P. S. 13 dicembre 1946, n. 569), di un ruolo speciale per segretari comunali reclutati fra gli oriundi dell'Alto Adige e destinati a prestare servizio nei Comuni della zona ;

le direttive date con ripetute circolari del gennaio 1946, febbraio 1947, aprile 1949 alle amministrazioni dello Stato, perchè dotassero gli uffici ed organi periferici dell'Alto Adige di sufficiente personale bilingue attraverso anche il trasferimento dalle altre sedi della Repubblica in quelle dell'Alto Adige dei loro dipendenti oriundi di quella provincia ;

l'apporto all'ammissione di impiegati di lingua tedesca rappresentato dall'applicazione della legge 20 luglio 1952, n. 1008, relativa alla riammissione negli impieghi pubblici dei riopianti reintegrati nella cittadinanza italiana ;

infine, l'assunzione straordinaria di personale bilingue, tratto in massima parte da gruppi di lingua tedesca, da parte di talune amministrazioni statali che ne avevano la facoltà (Ferrovie dello Stato) e da enti ed organismi locali tra cui la stessa Regione, la Provincia ed i Comuni dell'Alto Adige.

Attraverso gli elencati eccezionali provvedimenti, si è potuto assicurare, già nella prima fase di regime autonomistico, un notevole miglioramento del rapporto nella distribuzione degli impieghi particolarmente nell'ambito degli enti ed uffici di carattere locale ; in seno ad essi, infatti, si è raggiunta una proporzione che, ove si tenga conto della situazione tedesca sono, nella massima parte, avvenute in epoca recente, ben può considerarsi « soddisfacente ».

Si deve rilevare inoltre che il prospetto statistico riportato nel *Memo-randum* — i cui dati peraltro non corrispondono esattamente alla situazione reale (ad esempio la percentuale degli elementi di lingua tedesca negli Uffici del Lavoro è del 31,1 e non del 2,3 per cento, e per le Ferrovie dello Stato del 9,3 in luogo del 6,5 per cento) — indica esso stesso un progressivo inserimento di elementi di lingua tedesca tanto nella amministrazione dello Stato, quanto e soprattutto nell'amministrazione provinciale. Circa i diversi settori dell'amministrazione statale, dal prospetto appare chiaro che una migliore distribuzione si sarebbe potuta ottenere se gli elementi di lingua tedesca non avessero sempre dimostrato uno scarso interessamento ad intraprendere le carriere dello Stato. La fondatezza di tale constatazione sembra evidente, se si tiene conto che proprio là dove dal prospetto statistico risulta più limitata la partecipazione di elementi di lingua tedesca, e cioè negli uffici della Questura di Bolzano, vi è la prova della mancata volontà da parte degli interessati di usufruire delle provvidenze per loro predisposte. Infatti il concorso bandito nel 1947 dal Ministero dell'Interno per 15 posti di Commissario di P. S. con riserva di posti e con la lingua tedesca obbligatoria finì con la copertura di soli 13 posti e tutti occupati da cittadini di lingua italiana.

Ma, a parte le misure dianzi accennate che hanno permesso di far fronte

alle esigenze contingenti ed immediate delle amministrazioni, il Governo si è preoccupato di dare vita ad un apposito strumento legislativo le cui disposizioni sono preordinate al fine di favorire i candidati con conoscenza della lingua tedesca per l'ingresso nelle carriere statali. Si intende alludere al D. P. R. 21 novembre 1951, n. 1396 che detta norme per la inclusione della lingua tedesca fra le prove di esame, obbligatorie e facoltative, nei concorsi statali.

Ora, a tale proposito, è da rilevare come lo stesso *Memorandum*, nell'accennare alle maggiori difficoltà che incontrano i concorrenti di lingua tedesca nei concorsi banditi su piano nazionale rispetto ai restanti concorrenti di lingua italiana, suggerisca quale soluzione atta a correggere la sperequazione denunciata, che si adottino due ordini di provvedimenti, e cioè: « che vengano banditi concorsi speciali per gli uffici pubblici e parastatali nella provincia di Bolzano e che venga stabilita la bilinguità come condizione obbligatoria per l'ammissione ».

Orbene, il D. P. R. n. 1396 citato, tra le varie forme di espletamento dei concorsi, prevede anche la possibilità per l'amministrazione « di prescrivere in singoli bandi di concorso la lingua tedesca come materia d'esame obbligatoria: oppure di introdurre la prova di esame facoltativa di lingua tedesca o di riservare in tali casi un'aliquota dei posti messi a concorso a favore dei candidati che abbiano superato tale prova e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie..... ». Il che equivale, appunto, a quanto richiesto dal *Memorandum*. A parte l'ipotesi, infatti, in cui la lingua tedesca viene prescritta come materia obbligatoria, la riserva di posti, di cui alla successiva previsione, a favore dei candidati che superino la prova tedesca, ha per effetto di favorire, comunque, questi ultimi candidati rispetto a coloro che non possiedono tale lingua.

Non si ha difficoltà ad ammettere, peraltro, che non sempre le Amministrazioni si sono avvalse di questa che può essere considerata la più rilevante fra le facoltà previste del provvedimento legislativo in questione. Ma non è men vero che, come già precedentemente accennato, quando qualche Amministrazione ha inteso bandire concorsi con la clausola dell'obbligatorietà del tedesco o della riserva di posti, la partecipazione di concorrenti di lingua tedesca è risultata così scarsa da non consentire la copertura dei posti all'uopo accantonati (oltre al caso indicato più sopra, si ricorda, a titolo di esempio che il Ministero dell'Interno negli anni dal 1952 al 1956 ha bandito quattro concorsi con complessivi 18 posti riservati a conoscitori della lingua tedesca, riuscendo a coprirne appena 7, e che analogamente il Ministero delle Finanze nello stesso periodo di tempo ha complessivamente riservato in 6 concorsi successivi ben 43 posti, coprendone appena 17).

Ad ogni modo, in considerazione della validità del sistema dettato dalle norme di attuazione di cui il ripetuto D. P. R. n. 1396 è stato, in questi ultimi tempi, approvato un decreto presidenziale che dispone per la proroga delle dette norme anche dopo il periodo di validità del precedente provvedimento, fissato in cinque anni. Sicchè la preoccupazione manifestata nel *Memorandum* per la temporaneità delle disposizioni contenute nel decreto di cui trattasi, non ha ragione di sussistere.

In materia scolastica, oltre a sottolineare quanto esposto a pagg. 25 e 26 circa l'assunzione di insegnanti scelti nel gruppo di lingua tedesca attraverso

le indicate specialissime provvidenze, si fa presente che con legge 22 novembre 1956, n. 1485, il Ministero della Pubblica Istruzione è stato autorizzato, per il primo conferimento dei posti di direttore didattico presso le scuole di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, a bandire un concorso speciale per esami e titoli a n. 10 posti di direttore didattico in prova, riservato agli insegnanti elementari di ruolo nelle scuole di lingua tedesca, che abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di scuola e che abbiano esercitato l'incarico effettivo di direttore didattico scolastico o direttore incaricato, con qualifica di ottimo, per almeno cinque anni.

Sempre in materia di assunzione ai pubblici impieghi il *Memorandum* cita alcune iniziative legislative della Provincia di Bolzano che avrebbero incontrato una ingiustificata opposizione da parte governativa.

È possibile tuttavia dimostrare che anche in tali singole fattispecie l'atteggiamento del Governo non è venuto meno ai principi di linearità e coerenza che hanno sempre caratterizzato la sua azione verso la minoranza di lingua tedesca.

Per quanto concerne la legge sull'« ordinamento del personale della Provincia » essa fu in realtà, rinviata, oltre che per il motivo precedentemente riferito, anche perchè una delle sue disposizioni — non accontentandosi di favorire l'ingresso negli uffici di elementi di lingua tedesca attraverso la riserva dei posti e la prescrizione del tedesco come lingua obbligatoria o facoltativa (criterio che lo stesso *Memorandum* ritiene idoneo a soddisfare i principi dell'Accordo di Parigi) — contempla la messa a concorso di posti per soli candidati di lingua tedesca, il che è in netto contrasto col principio costituzionale, già menzionato, relativo all'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Per quanto concerne la mancata effettuazione nell'anno 1955, di un concorso speciale per segretari comunali secondo i criteri accolti nel provvedimento legislativo del 1946 (D. L. C. P. S. 12 dicembre 1946, n. 569 dianzi citato) si deve precisare che :

il decreto legislativo in parola era stato predisposto per il raggiungimento di un fine specifico e contingente : la formazione, cioè, di uno speciale nucleo di segretari comunali destinati a prestare servizio nei Comuni dell'Alto Adige. Espletato il corso e fatte le nomine secondo le modalità previste dal decreto medesimo, questo esaurì a tutti i fini il suo scopo. Tuttavia il Governo, tenendo conto del precedente del 1946, credette, in sede di emanazione della legge 9 agosto 1954, n. 748, recante « modifiche alla legge 27 giugno 1942, numero 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali », di poter stabilire, all'art. 21, che il reclutamento di segretari per l'Alto Adige si effettuasse in via permanente secondo i criteri seguiti una prima volta ed in via eccezionale nel 1946. In applicazione di tale nuova disciplina legislativa il Vice Commissario del Governo in Bolzano, con proprio decreto in data 4 agosto 1955, indicava il corso per la preparazione del nuovo nucleo di segretari comunali. Ma l'iniziativa non poté avere attuazione per la opposizione di alcuni segretari comunali di entrambi i gruppi linguistici, già in servizio, i quali, adducendo la illegittimità della disciplina prevista dal decreto del 1946, impugnarono il decreto vice-commissariale davanti al Consiglio di Stato, che ha ordinato la sospensione del provvedimento riservando la decisione sul merito.

Un ultimo punto sollevato dal *Memorandum* riguarda le assunzioni di personale del gruppo tedesco da parte degli Enti pubblici e la rappresentanza del detto gruppo in seno alle commissioni ed istituzioni aventi funzioni di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.

Per quanto concerne le assunzioni di personale si deve distinguere tra enti locali ed enti pubblici con più vaste e particolari funzioni (esclusi, tra questi, quelli statali). Per i primi, non vi sono ostacoli a che si applichi il ricordato D. P. R. n. 1396 (riserva di posti e prescrizione del tedesco), allo scopo di favorire l'immissione in tali enti di elementi di lingua tedesca. Per gli enti pubblici, invece, si deve tener conto che lo Stato non ha su di essi alcuna diretta ingerenza, godendo gli stessi di una autonomia giuridica sulla base di statuti che ne condizionano la struttura e le attività.

Un intervento governativo ai fini considerati non può, pertanto, esplicarsi altrimenti che sotto forma di raccomandazione; ciò che, del resto, è stato ripetutamente fatto e si continua a fare ogni qualvolta se ne presenta l'occasione.

La rappresentanza, invece, del gruppo linguistico tedesco ai sensi dell'articolo 54 viene attuata in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni a ciò necessarie. L'applicazione del principio in seno agli organi degli Enti locali propriamente detti avviene in modo regolare e non risulta che esistano al riguardo controversie di fondo. Nel caso, invece, di Enti pubblici che trascendono i limiti territoriali locali o rivestono caratteristiche particolari, il principio viene applicato compatibilmente, con la struttura dell'Ente. Così nel caso delle Casse di Malattie (ricordato dal *Memorandum*) la rappresentanza non potè essere commisurata alla proporzione delle due popolazioni linguistiche, bensì a quella delle persone interessate all'attività delle Casse. Tale criterio fu avversato in sede di formazione della legge regionale sulle Casse Malattia dai rappresentanti di lingua tedesca, ma la sua legittimità è stata riconosciuta da una recente decisione della Corte Costituzionale che era stata investita della questione su ricorso della Provincia di Bolzano (decisione n. 12 del 21 giugno 1956).

Per quanto riguarda, infine, l'Istituto regionale di credito, tenuto conto della natura dell'Istituto, si sono dovuti costituire i relativi organi secondo i criteri valevoli per questo genere di Enti, e cioè, assicurando negli organi stessi una rappresentanza degli aventi titolo in funzione degli apporti economici e dei conferimenti effettuati ai fini della costituzione del capitale sociale. Perciò, nel caso specifico, si è dovuta assicurare la rappresentanza del gruppo di lingua tedesca nel quadro della rappresentanza regionale in seno agli organi dell'Istituto.

Una precisazione particolare il Governo italiano intende fare circa la segnalata situazione del Comune di Sesto.

I dati sui pubblici impiegati che prestano servizio in detto Comune sono i seguenti:

1) *Segretario comunale* è fin all'8 novembre 1945 il signor Thaler Vito (del gruppo di lingua tedesca) di anni 62, di Sesto, di ruolo.

Medico condotto è dall'11 marzo 1939 il dott. Cappello Edoardo, di anni 56, da Borgo Valsugana (Trento), di ruolo. Il dott. Cappello conosce bene la lingua tedesca.

Veterinario condotto è dal 19 dicembre 1951, il dott. Bonapace Guerrino, di anni 41, da Pinzolo (Trento). Il dott. Bonapace conosce bene il tedesco.

In Comune prestano ancora servizio gli impiegati Sandri Gino di anni 48, di lingua italiana, dal febbraio 1947, e Holzer Josepha, di anni 32 di lingua tedesca. Il signor Sandri conosce il tedesco.

Di lingua tedesca sono ancora l'ostetrica condotta Rosa Fuchs, di anni 34, il messo comunale Summerer Josef di anni 47, ed il custode forestale Hapbacher Matteo.

Di lingua italiana è la guardia municipale Pontil-Scala Angelo, di anni 46.

2) Nel territorio del comune di Sesto funzionano otto classi elementari di lingua tedesca, tutte condotte da maestre del gruppo linguistico tedesco, ed una classe di lingua italiana, con una maestra del rispettivo gruppo. Vi sono inoltre due maestre del gruppo italiano per l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole dell'altro gruppo.

Complessivamente quindi vi sono otto insegnanti di lingua tedesca e tre di lingua italiana, assegnati, secondo la legge, ai corsi scolastici della corrispondente lingua materna.

3) L'Ufficio postale è retto dalla supplente di ruolo Mezzena Bianca Maria, che ha alle sue dipendenze la supplente Ladurner Carolina. La prima, appartenente al gruppo linguistico italiano, conosce bene il tedesco.

Trattasi di personale di ruolo, assunto per concorso nazionale.

All'Ufficio sono addetti due portalettere, uno di ruolo, di lingua italiana, che parla anche il tedesco, e l'altro provvisorio, di lingua tedesca.

4) In Sesto prestano servizio alle dipendenze dell'A. N. A. S. (Azienda Nazionale Autonoma Strade Statali) e perciò quali impiegati statali, i cantonieri Penso Guerrino, di anni 31, da Vicenza, e Pasquale Umberto, di anni 34, da Ponte alle Alpi, entrambi appartenenti al gruppo linguistico italiano.

Trattasi di personale di ruolo, assunto per concorso nazionale.

Può quindi affermarsi che anche su questo punto la situazione riferita nel *Memorandum* differisce dalla situazione che è dato riscontrare nella realtà.

Ciò conferma l'opportunità di un esatto controllo dei dati in genere, nonché la necessità di valutare lo sviluppo dei rapporti della vita civile in Alto Adige, sia nei grandi come nei piccoli centri, in funzione della realizzazione di quella cordiale e reciproca collaborazione dei gruppi etnici che — giova ripeterlo — è tra gli obiettivi fondamentali dell'Accordo di Parigi.

Dopo aver chiarito così ampiamente gli sviluppi dell'applicazione di questo punto dell'Accordo di Parigi, il Governo italiano desidera assicurare che si riserva di adottare sollecitamente i provvedimenti più idonei onde far luogo a nuovi concorsi per segretari comunali e all'espletamento di speciali concorsi per i cittadini di lingua tedesca, nel momento in cui ciò sarà possibile, vale a dire appena verranno definite — e il Governo ne ha sollecitato la decisione — le questioni di legittimità, che, secondo quanto dianzi illustrato, sono attualmente pendenti davanti agli organi giurisdizionali competenti. Nel frattempo, allo scopo di favorire l'assunzione nei pubblici impieghi di cittadini di lingua

tedesca, il Governo italiano non soltanto ha prorogato i termini previsti dal D. P. R. 21 novembre 1951, n. 1396, ma ha dato disposizioni, perchè sia resa obbligatoria anzichè facoltativa, com'è oggi, la inclusione del tedesco nei concorsi previsti dal detto decreto.

Il Governo italiano, inoltre, non mancherà di promuovere opportuni interventi presso l'Istituto delle Case Popolari, l'INA-CASA, e presso il Ministero del Lavoro, perchè sia assicurata una adeguata rappresentanza dell'elemento di lingua tedesca in seno alla Commissione Provinciale per l'assegnazione di alloggi popolari, alla Commissione INA-CASA, e nella Commissione Provinciale per il collocamento al lavoro.

Con ciò intende dare un'ulteriore dimostrazione della sua comprensione e della massima considerazione, che, nei limiti del possibile, desidera dare al punto di vista espresso dal Governo austriaco.

PUNTO SECONDO DELL'ACCORDO

In ordine all'applicazione di questo punto debbono porsi in giusto rilievo alcuni precedenti.

L'intendimento di inquadrare l'autonomia della Provincia di Bolzano entro un organismo territoriale più ampio, in modo da associare nella prevista nuova struttura autonomistica anche la Provincia di Trento, fu chiaramente manifestato da parte italiana durante i negoziati che portarono alla stipulazione dell'Accordo di Parigi.

Risolutiva appare, a tale proposito, la testimonianza contenuta nel volume di ricordi del dott. Gruber, *Zwischen Befreiung und Freiheit*. Il Presidente De Gasperi chiarì sin dall'inizio dei negoziati i motivi che lo inducevano a « ricercare comunque una soluzione comune con i Trentini ». Tali motivi risiedevano, soprattutto, nella stretta interdipendenza delle economie e nella comunanza di interessi tra le Province di Trento e di Bolzano che avrebbero perciò tratto vantaggio da una loro collaborazione.

Il Governo austriaco nel suo *Memorandum*, dopo aver rilevato che il punto 2 costituisce il nocciolo dell'Accordo di Parigi, ha manifestato l'opinione che « l'art. 2 dell'Accordo di Parigi non è stato fino ad oggi attuato », in quanto « nè il contenuto, nè la precedente attuazione delle disposizioni relative all'autonomia provinciale della provincia di Bolzano contenute nello Statuto speciale della Regione « Trentino-Tiroler Etschland » danno alla popolazione di lingua tedesca la possibilità di esercitare un effettivo « potere legislativo ed esecutivo autonomo » come le era stato garantito nell'Accordo di Parigi ». Il Governo italiano non può condividere questo apprezzamento. A tal riguardo, per evitare ogni malinteso, ritiene anzitutto di dover rilevare che l'art. 2 dell'Accordo prevede la concessione dell'esercizio di un autonomo potere legislativo ed esecutivo locale alle « popolazioni » della zona ora compresa nella provincia di Bolzano. Le popolazioni di detta provincia comprendono tutti gli abitanti di essa, senza distinzione di lingua. Non è, quindi, esatto interpretare l'art. 2 dell'Accordo nel senso

che esso assicuri l'autonomia al « gruppo etnico di lingua tedesca » come tale. Le disposizioni dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige relative all'ordinamento della provincia di Bolzano sono bensì ispirate al criterio di tener ampiamente conto delle speciali esigenze derivanti dalla composizione della sua popolazione, ma in conformità all'art. 2 dell'Accordo hanno disciplinato l'autonomia della provincia, come comunità dello Stato italiano nella quale convivono abitanti di lingue diverse.

Cade qui opportuno nuovamente ricordare che, in armonia con le disposizioni dell'Accordo, lo Statuto fu elaborato in consultazione con i rappresentanti del gruppo tedesco ed anche per tale ragione il Governo si adoperò, poi, per far sì che il testo non subisse modificazioni in sede di discussione da parte dell'Assemblea Costituente. La soddisfazione dei rappresentanti del gruppo linguistico tedesco per quanto riguarda sia l'ampiezza della autonomia ottenuta sia l'esito riservato alle osservazioni e richieste avanzate in sede di consultazione, risulta da precisi documenti.

Conformemente a quanto stabilito dal punto 2 dell'Accordo di Parigi, la provincia di Bolzano ha un particolare ordinamento autonomo in virtù del quale essa esercita i poteri legislativi ed amministrativi per vasti settori della vita provinciale, rappresentati da un insieme di 17 materie (elencate agli articoli 11 e 12 dello Statuto), avvalendosi, all'uopo, di propri organi legislativi ed esecutivi (Consiglio e Giunta) estranei a qualsiasi ingerenza funzionale e gerarchica da parte della Regione.

La Provincia, in altri termini, gode di una sua autonomia che si esplica al di fuori della sfera regionale, ed in settori del tutto sottratti alla competenza della regione stessa.

A fianco dell'autonomia provinciale, quella della regione può essere considerata, rispetto all'Accordo di Parigi, sotto il profilo di una maggiore autonomia complessiva stabilita anche a vantaggio del gruppo di lingua tedesca, il quale ne è naturalmente partecipe, con l'aggiunta di determinate garanzie che gli assicurano, ad esempio, in ogni caso, la partecipazione alla Giunta regionale, e cioè al potere esecutivo della Regione, in proporzione della sua rappresentanza elettiva nel Consiglio regionale, e la presidenza di diritto di quest'ultimo, alternata col gruppo italiano.

Quanto alla doglianza concernente il numero dei rinvii di disegni di legge provinciali, disposti dal Governo, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, si osserva che detti rinvii sono avvenuti solo per accertati motivi di legittimità in quanto la Provincia non si è mantenuta entro i limiti delle competenze attribuitele dallo Statuto. Il Governo invece non ha mai finora fatto ricorso al rinvio (pure previsto dal citato art. 49) per « contrasto con gli interessi nazionali », ossia per motivi di merito.

Ad ogni modo, circa il mancato corso dei provvedimenti legislativi elencati nel *Memorandum*, va tenuto presente che lo Statuto offre un adeguato rimedio per il superamento dei contrasti tra Governo e Regione e Province in ordine alla valutazione della legittimità dei provvedimenti legislativi rinviati, poichè questi, ove riapprovati dal competente organo consiliare, devono essere rimessi alla Corte Costituzionale cui spetta di decidere sulla controversia.

Il *Memorandum* avanza anche il rilievo della « mancanza di norme di attuazione » con cui sarebbero rinviati in particolare i disegni di legge sull'« ordinamento scolastico » e sulla « istruzione professionale alberghiera ». In proposito si deve precisare che nei casi in questione non si è inteso precludere l'effettivo esercizio delle potestà legislative per la mancanza di norme di attuazione, ma si è riavvisata la necessità di norme di attuazione, perchè la disciplina delle materie considerate coinvolge problemi di suddivisione di competenza tra organi dello Stato ed organi provinciali, che — così come del resto ha riconosciuto la Corte Costituzionale in una recente decisione sull'ordinamento delle scuole materne — possono essere definiti solo attraverso norme di attuazione.

Il *Memorandum* sostiene inoltre che il gruppo di lingua tedesca, essendo in minoranza in seno al Consiglio regionale, si trova nella quasi impossibilità di influire sulla formazione della legislazione della Regione e cita a sostegno della sua tesi taluni provvedimenti di legge che sono stati approvati dal Consiglio regionale senza che fosse stato tenuto conto dei desideri della minoranza.

Anche in questi casi si deve osservare come il mancato accoglimento del punto di vista della minoranza sia stato, di regola, determinato, non già da motivi di merito o da preconstituita ostilità, ma soltanto dalla spiegabile riluttanza della maggioranza a votare leggi che sarebbero state inficiate da palesi illegittimità e che, come tali, non avrebbero potuto riportare il necessario visto governativo. Del resto, le leggi regionali ritenute illegittime o lesive della competenza delle Province possono sempre essere impugnate da queste (e quindi in pratica per Bolzano dal gruppo consiliare di lingua tedesca) avanti la Corte Costituzionale.

Un ulteriore appunto del *Memorandum* riguarda l'asserito mancato passaggio dallo Stato alla Provincia delle funzioni amministrative nelle materie attribuite alla competenza della Provincia e ciò nonostante che un parere del Consiglio di Stato avesse riconosciuto che per effetto dall'art. 13 dello Statuto tale trasferimento di funzioni doveva ritenersi avvenuto automaticamente, come « riflesso necessario del riconoscimento del potere legislativo » nelle materie medesime. A tutt'oggi, nonostante l'affermato principio, sarebbero state, in pratica, trasferite alla Provincia soltanto le potestà amministrative attinenti alle materie : usi civici e insegnamento per apprendisti.

A proposito di tale doglianza, si deve tener presente che il Governo, pur non disconoscendo la possibilità che l'esercizio delle potestà amministrative da parte della Regione e delle Province venga intrapreso in base alle sole disposizioni statutarie, ha dovuto, in casi particolari, provvedere a regolare l'effettivo trasferimento di funzioni ed uffici alla Regione e alle Province a mezzo di norme di attuazione, e ciò onde definire le condizioni ed i modi di svolgimento delle funzioni amministrative passate all'Ente autonomo o mantenute allo Stato — a seconda delle rispettive competenze — nei rami considerati.

Non è, poi, esatto che il trasferimento dell'amministrazione sia avvenuto soltanto per gli « usi civici » e « l'insegnamento professionale degli apprendisti », poichè norme di attuazione, per quanto attiene alle competenze provinciali, sono state emanate ad esempio anche in materia di fiere e mercati (D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574, art. 26), in materia di urbanistica e piani regolatori (idem. art. 37), nelle materie di pubblica sicurezza attribuite alla competenza del Pre-

sidente della Giunta provinciale (idem art. 47-54). Inoltre sono in via di approvazione da parte del Governo norme di attuazione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, in virtù delle quali molte attribuzioni amministrative, attualmente esercitate dallo Stato in questo importante settore, passeranno alla Regione e per taluni settori alle Provincie in forma delegata.

Il *Memorandum* si duole anche che sia rimasta « pressochè inattuata » la disposizione dell'art. 14 dello Statuto che prevederebbe come « norma » la delega delle funzioni amministrative della Regione alla Provincia.

Al riguardo va innanzi tutto rilevato che è inesatto sostenere che la disposizione di cui al citato art. 14 prevede come « norma » l'esercizio dei poteri amministrativi della Regione da parte della Provincia, poichè, in realtà, l'articolo detta una direttiva in virtù della quale la Regione ha la facoltà sia di delegare l'esercizio delle proprie funzioni amministrative alle Province (e non solo queste, bensì anche ai Comuni o ad altri enti locali), sia di avvalersi, allo stesso fine, degli uffici di tali organi minori.

Circa l'art. 14 appare anche opportuno rilevare che esso non può collegarsi direttamente all'impegno assunto dal Governo italiano in base all'art. 2 dell'Accordo di Parigi. Infatti, a tale impegno il Governo italiano ha ottemperato con gli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto speciale che sanciscono l'estensione del potere legislativo ed esecutivo garantito alle popolazioni della provincia di Bolzano. Le disposizioni contenute in detti articoli, hanno, come è stato precedentemente indicato, carattere del tutto eccezionale. Esse non trovano riscontro in nessuno degli altri Statuti regionali speciali attualmente in vigore, e testimoniano efficacemente che il Governo italiano ha stabilito un regime eccezionale di autonomia per la provincia di Bolzano proprio in ottemperanza al disposto dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi.

L'art. 14 dello Statuto invece ripete testualmente un principio sancito in via generale per tutte le regioni dall'art. 118 della Costituzione. La finalità dell'art. 14 deve pertanto riferirsi alla necessità di stabilire anche per il Trentino-Alto Adige una norma uniforme a quella prevista in via generale per le altre regioni; e in ciò si realizza un'esigenza del diritto interno dello Stato. D'altra parte la questione sulla portata della norma si trova sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, di cui si è tuttora in attesa.

Il Governo austriaco lamenta che il Consiglio provinciale della provincia di Bolzano non abbia il diritto di impugnare la costituzionalità delle leggi dello Stato rispetto all'autonomia della Provincia ed a tale riguardo si richiama al comma 2 dell'art. 36 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla costituzione ed il funzionamento della Corte Costituzionale. Per espressa disposizione dell'articolo 83 dello Statuto speciale il diritto di impugnare le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica per violazione dello Statuto è attribuito al Presidente della Giunta regionale su deliberazione del Consiglio regionale. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 17 del 21 giugno 1956, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione contenuta in un atto avente valore di legge della Repubblica, ha, con ampia motivazione, precisato che le disposizioni del comma 2 dell'art. 36 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87 non derogano nè potevano derogare all'art. 83

della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che riconosce soltanto alla Regione la facoltà di impugnare le leggi dello Stato « per violazione dello Statuto », facoltà, che può esercitarsi rispetto a tutte le parti dello Statuto, comprese, quindi, quelle che regolano l'autonomia provinciale.

Va inoltre osservato che il Consiglio regionale, al quale spetta di deliberare sulle impugnative di leggi dello Stato, nonché la formulazione dei voti e dei progetti da sottoporre al Parlamento nazionale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, è in realtà formato dalla riunione dei componenti dei due Consigli provinciali di Trento e Bolzano i quali pertanto possono prospettare e discutere le iniziative più opportune.

Le considerazioni svolte dimostrano come l'autonomia provinciale, nel più ampio quadro dell'ordinamento regionale, sia una realtà operante, del cui ulteriore sviluppo e potenziamento è sicura garanzia la sollecitudine dimostrata fin qui dai poteri dello Stato anche attraverso le cospicue integrazioni del bilancio della Regione — e tramite questo dei bilanci provinciali — nonché, quando del caso, con interventi finanziari straordinari in appoggio di note e meritevoli iniziative locali.

Da quanto precedentemente esaminato il Governo italiano desidera tuttavia poter trarre utili elementi per venire incontro nel modo più idoneo ai suggerimenti del Governo austriaco, compatibilmente con il rispetto delle norme statutarie.

Tenuto conto che lo sviluppo dell'autonomia regionale e provinciale è per vari aspetti connesso alla entrata in vigore delle norme di attuazione, il Governo italiano pensa di porre subito allo studio una diversa e più snella procedura per la elaborazione di tali norme, in maniera che possano evitarsi i ritardi derivanti dalla necessità di convocare e riunire la Commissione mista *ad hoc*.

Nel contempo promuoverà da parte delle amministrazioni interessate alle materie di competenza regionale, e soprattutto provinciale, la presentazione di schemi di norme di attuazione per il trasferimento delle funzioni amministrative — ed ove del caso dei servizi — dallo Stato all'Ente regionale e provinciale, nei settori in cui tale passaggio non sia già avvenuto. Curerà altresì di rendere più spedita l'adozione di norme di attuazione in genere per i settori per i quali sia avvertita la necessità di tali norme.

Infine, allorchè la Corte Costituzionale si sarà pronunciata sulle questioni di legittimità ad essa deferite, come si è innanzi accennato — e specie in ordine alla portata dell'art. 14 dello Statuto regionale — il Governo, per quanto di sua competenza, si adopererà perchè sia data sollecita applicazione a detto articolo secondo le statuizioni della Corte.

Sul tema del rapporto numerico tra il gruppo di lingua italiana ed il gruppo di lingua tedesca in Alto Adige, il Governo italiano ritiene di dovere in primo luogo attirare l'attenzione del Governo austriaco sul fatto che, mentre l'Accordo di Parigi non contiene in alcun punto il minimo accenno, diretto o indiretto, a limitazioni della libertà di immigrazione e di lavoro dei cittadini di lingua italiana in Alto Adige — limitazioni che sarebbero in ogni caso in contrasto

colla Costituzione — ha, invece, un esplicito riferimento, nel suo punto 1°, all'esistenza in Alto Adige di una popolazione di lingua italiana, il cui *status* giuridico, anzi, è preso a fondamento di quelle condizioni di eguaglianza assicurate dall'Accordo agli abitanti di lingua tedesca.

D'altra parte, mentre l'aumento della popolazione italiana, comunque verificatosi in Alto Adige, tra la fine del primo conflitto mondiale e la fine del secondo, costituisce un fatto giuridicamente irrilevante rispetto all'Accordo di Parigi, il Governo italiano non può non sottolineare come nell'applicazione del punto 3 lettera *a*) dell'Accordo — che implicava l'impegno di « rivedere » secondo principi di umanità la situazione degli optanti, ma non a reintegrare questi ultimi nella cittadinanza italiana, nè in blocco nè in larga maggioranza — sia andato molto al di là dell'impegno assunto ripristinando a favore del gruppo etnico tedesco, con la restituzione della cittadinanza alla quasi totalità di coloro che l'avevano volontariamente abbandonata, il rapporto numerico preesistente agli accordi italo-germanici del 1939.

Tale gesto costituisce la prova più evidente dell'inesistenza di una qualsiasi politica diretta a soffocare la libera esistenza del gruppo etnico tedesco in Alto Adige, e merita di essere riconosciuto sia come documentazione di un impegno eseguito, fin oltre la lettera, in modo moralmente esemplare nella storia del trattamento delle minoranze in questo dopoguerra, sia come fonte di un corrispondente impegno di fedeltà, per le popolazioni favorite, e di rispetto « dello stato di cose esistente in Alto Adige sul quale si fonda l'Accordo di Parigi », come si esprimeva il Ministro Gruber nella già citata dichiarazione del 31 gennaio 1948.

Chiarito quanto sopra, il Governo italiano, sulla scorta della rilevazione statistica pubblicata nel 1953, è in grado di riconfermare che così come non esiste in linea di diritto un problema dell'immigrazione italiana in Alto Adige, esso non sussiste neppure in linea di fatto.

Invero, detta rilevazione, effettuata mediante dati raccolti nei singoli comuni alto-atesini (amministrati nella quasi totalità da elementi di lingua tedesca), ha, tra l'altro, dimostrato che dal 1° gennaio 1947 al 31 ottobre 1953, il saldo attivo dell'immigrazione italiana rispetto alla emigrazione era stato di 8198 unità, il che comporta una media annua di circa 1200. Nello stesso periodo, il gruppo linguistico tedesco per il solo effetto del rientro in Alto Adige di ex-optanti emigrati, era a sua volta aumentato di 11.199 unità. Sicchè, l'aumento assoluto del gruppo linguistico tedesco, sempre in riguardo al solo movimento migratorio, superava di 3001 unità (11.199 — 8198) l'aumento verificatosi nello stesso periodo e per lo stesso titolo per il gruppo linguistico italiano.

Inoltre, tenendo conto oltrechè dei movimenti migratori anche dell'incremento naturale demografico nel considerato periodo 1947-1953, il gruppo linguistico italiano aveva segnato un incremento complessivo di 12.639 unità, di fronte a ben 21.995 unità del gruppo linguistico tedesco, ossia si registra un maggior incremento di quest'ultimo di ben 9356 unità.

I dati che precedono sono stati, del resto, controllati anche per gli anni 1954-55, e ne è risultato un incremento della popolazione per effetto dell'immigrazione dall'interno, e per ambedue i gruppi etnici, di 1046 unità per il 1954 e

di 400 unità per il 1955 ; e per effetto dell'immigrazione dall'estero, una eccedenza rispettivamente di 512 per il 1954 e di 397 per il 1955.

In base ai dati ora esposti si può in sostanza concludere :

a) che l'immigrazione nell'Alto Adige di elementi di lingua italiana è di scarso rilievo e per tutto il decennio 1946-1955 ha segnato un andamento medio annuo di circa 1000 unità (cifra ridottasi, come si è visto, per il 1955, ad appena 400) ;

b) nello stesso decennio si è, comunque, registrato un incremento della popolazione tedesca, in cifra assoluta, maggiore di quello della popolazione di lingua italiana.

La riprova di questa conclusione discende anche dall'esame delle cifre relative alle recenti elezioni regionali, in occasione delle quali gli elettori di lingua italiana (o comunque per liste italiane) sono aumentati di 5838 unità in 4 anni (8 per cento circa), mentre quelli di lingua tedesca o per liste tedesche sono aumentati di 13.000 unità nello stesso periodo (10,5 per cento). Trattandosi — per i nuovi ammessi al voto — di classi (1932-35) assai numerose, evidentemente l'incremento è da attribuirsi all'aumento demografico.

Per quanto attiene all'atteggiamento del Governo in questo campo, va ancora rilevato come esso abbia avuto nella sistemazione dei profughi giuliani — curata direttamente dalla amministrazione — perfino lo scrupolo di avviare verso zone diverse dall'Alto Adige coloro che avrebbero trovato interesse ad inserirsi in quella provincia.

In relazione alle singole doglianze svolte dal *Memorandum* nella trattazione di questo argomento si deve precisare, per quanto concerne la lamentata non applicazione in provincia di Bolzano della Legge 6 luglio 1939, n. 1092 « contro l'urbanesimo », e la non osservanza delle disposizioni in materia di iscrizioni anagrafiche, che il problema della ulteriore applicabilità o meno della detta legge contro l'urbanesimo si pose all'attenzione dell'Autorità competente fin dal momento della entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Questa infatti, come si è già avuto occasione di accennare, contiene all'art. 16 la norma che garantisce — senza possibilità di eccezione alcuna — a tutti i cittadini di muoversi a prendere residenza liberamente nel territorio della Repubblica. Per effetto di tale norma sarebbe stata da considerare caducata la citata Legge n. 1092 contro l'urbanesimo, che, com'è noto, si ispira ai principi limitatori della libertà di movimento. D'altra parte, era, tuttavia, controverso se la caducazione della legge contro l'urbanesimo dovesse considerarsi avvenuta automaticamente, come naturale e diretta conseguenza del nuovo precetto costituzionale, o se, invece, occorresse una nuova legge abrogativa e, comunque modificativa della precedente disciplina nella parte contrastante con la Costituzione.

Permanendo tale dubbio, ed in attesa che fossero portati a compimento — da parte di una Commissione interministeriale all'uopo appositamente costituita — gli studi per la revisione della vigente legislazione in materia, fu consentito ai Prefetti ed alle competenti Autorità locali di continuare a dare applicazione alla Legge n. 1092, limitatamente ai casi e nella misura in cui ciò fosse richiesto dalle situazioni contingenti proprie di ciascuna zona. In tali sensi si regolò, per i centri urbani del Trentino-Alto Adige interessati dalla legge contro

l'urbanesimo (per l'Alto Adige soltanto le città di Bolzano e Merano), anche il Commissario del Governo nella Regione, il quale, peraltro, informò la sua azione in questo campo al mero intendimento di impedire che — come si veniva verificando con notevole frequenza — si arrivasse a negare aprioristicamente ad elementi che aspiravano a trasferirsi in Alto Adige, l'iscrizione nei registri della popolazione, attraverso motivazioni arbitrarie rivolte non al rispetto della più volte menzionata Legge 1092 e delle norme sulla tenuta delle anagrafi, ma allo sviamento della loro *ratio* verso finalità tutt'affatto estranee a quelle leggi e non conformi agli ordinamenti costituzionali vigenti.

Su tale argomento va, comunque, fatto presente come — in conformità anche a recenti pronunzie della Corte Costituzionale in tali sensi — il Consiglio dei Ministri abbia recentemente (31 luglio 1956) approvato e trasmesso alle Camere per l'ulteriore corso, uno schema di provvedimento legislativo che dispone espressamente l'abrogazione della discussa legge n. 1092.

Infine, anche per l'ulteriore addebito contenuto nel *Memorandum*, secondo cui non verrebbe di fatto applicata in provincia di Bolzano la legge sul collocamento (che prevede l'assunzione di lavoratori non locali solo quando il mercato locale del lavoro sia esaurito), va chiarito come in effetti la disoccupazione locale presenti caratteristiche peculiari nel senso che, se formata da Italiani immigrati, è accentrata nella città e, ormai assuefatta alla vita cittadina, rifugge dal collocamento in provincia: se formata da elementi di lingua tedesca è sparsa in centri minori e rifugge dai lavori più pesanti e continuativi, preferendo brevi cicli di attività che consentono al lavoratore di attendere alle saltuarie e stagionali occupazioni dell'agricoltura e del ramo alberghiero.

Accade, così, che resti, talvolta, scoperto un ampio settore di domanda di mano d'opera, a cui, in mancanza di una disoccupazione locale, si deve di necessità provvedere con lavoratori di altre Province.

A questo riguardo merita di essere rilevata la situazione della provincia di Bolzano per quanto concerne l'occupazione di mano d'opera rispetto a quella di altre Province. Invero un'indagine condotta dell'Istituto Centrale di Statistica nel settembre 1952 ha accertato che l'indice di disoccupazione della provincia di Bolzano (2,2 %) era il più basso nel confronto sia con l'indice nazionale (6,6), sia con l'indice delle varie Regioni (dal Lazio con 8,4 alla Basilicata con 3,5), e che nella graduatoria decrescente delle Province italiane secondo l'eccedenza della immigrazione sull'emigrazione, la provincia di Bolzano occupava il 15° posto, con quoziente del 4 per mille, superata dalla provincia di Torino con 13,6 per mille, da quella di Varese con 12,4 da quella di Imperia con 11,5 e via via da quelle di Novara, Livorno, Vercelli, Brindisi, Savona, Valle d'Aosta, Alessandria, Milano, Roma, Belluno.

Il Governo italiano ha voluto, nello spirito più amichevole, invitare il Governo austriaco a manifestare le sue osservazioni sull'applicazione generale dell'Accordo di Parigi circa materie per le quali l'Accordo stesso non prevede simili consultazioni e, nello stesso spirito, risponde oggi ampiamente alle osservazioni che gli sono pervenute. Esso ha voluto così provare che l'Accordo di Parigi ha avuto leale e sostanziale esecuzione e che quanto è oggetto del *Memorandum* dell'8 ottobre u. s. può ricondursi nell'ambito dell'applicazione dello

Statuto per la regione Trentino Alto Adige, nonché delle leggi speciali e di attuazione.

Il Governo italiano confida che i chiarimenti e le provvidenze indicate nella presente risposta siano motivo di soddisfazione per il Governo austriaco; ed è del parere che scambi di vedute in materia non potranno essere condotti che per le normali vie diplomatiche come il solo mezzo idoneo — esclusa la necessità della costituzione di un'apposita Commissione di esperti — per risolvere le questioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo di Parigi.

Così operando, il Governo italiano è consapevole di mantenersi, nel restaurato clima democratico della Repubblica italiana, all'avanguardia degli Stati nel trattamento delle minoranze.

2 *Allegati*

Roma, 30 gennaio 1957 (*)

(*) Consegnato il 9 febbraio 1957.

Allegato n. 1 al Promemoria del 30 gennaio 1957

Roma, 28 gennaio 1948

Onorevole TOMASO PERASSI
*Presidente della Sottocommissione
per gli Statuti Regionali*
ROMA

Nella qualità di presidente della SVP (Suedtiroler Volkspartei) ringrazio anche a nome del gruppo di lingua tedesca, dell'amabilità colla quale Ella ed i componenti della on. Commissione hanno voluto ascoltare le osservazioni da noi esposte in merito allo schema di Statuto per l'ordinamento autonomo della Regione Trentino-Alto Adige, predisposto dalla Commissione Presidenziale.

In particolare, esprimo tutta la mia soddisfazione e quella del gruppo che rappresento per la comprensione dimostrata nell'esame delle nostre osservazioni e per l'accoglimento di gran parte delle nostre principali richieste, sì che possiamo constatare con vivo compiacimento che l'Accordo De Gasperi-Gruber intervenuto a Parigi nel settembre 1946, per quanto riguarda il problema fondamentale dell'autonomia, è ormai tradotto in realtà.

Confidiamo che nell'applicazione dello statuto si verrà a creare tra i gruppi linguistici della nostra Provincia quell'atmosfera di reciproca fiducia e comprensione tanto necessaria ai fini di una feconda collaborazione per lo sviluppo della regione, nell'interesse generale del paese.

ERICH AMONN
OTTO v. GUGGENBERG
(Segr. Gen. del SVP)

Il sottoscritto segretario del SDPS (Sozialdemokratische Partei Suedtirols) si associa interamente alle dichiarazioni del signor Erich Amonn, presidente della SVP.

ANTON FOGLETTI

Allegato n. 2 al Promemoria del 30 gennaio 1957

DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI
ON. DOTT. KARL GRUBER AL CORRISPONDENTE
DELL'AGENZIA UFFICIOSA AUSTRIACA

(31 gennaio 1948)

Sono lieto di potervi dichiarare che le consultazioni intercorse fra il governo italiano ed il nostro in merito alla revisione delle opzioni e condotte da ambo le parti con la massima lealtà, sono state coronate da successo : per cui gli optanti naturalizzati potranno beneficiare di norme eque e liberali per decidere liberamente della loro sorte.

È risolta così felicemente una delle questioni più importanti del Sudtirolo, in quanto la sua risoluzione è il presupposto indispensabile per la definizione di gravi problemi politici, economici e sociali. La comprensione dimostrata dal governo italiano in queste consultazioni rende legittima la fiducia che anche l'azione degli organi chiamati a dare esecuzione a così delicate norme sarà improntata allo stesso senso di equità e liberalità.

Il governo austriaco considera così assicurato uno dei più importanti elementi per una collaborazione amichevole e duratura con l'Italia e riconosce giusta l'affermazione fatta da parte italiana che detta collaborazione sarà turbata se i sudtirolesi, che riacquistano la cittadinanza italiana, non assumano e non conservino un atteggiamento sincero e leale nei confronti dell'Italia. Il governo austriaco è pronto in questo senso a fare quanto è in suo potere per influire sugli optanti e assicurare questo loro comportamento verso l'Italia.

Il governo austriaco è convinto che il benessere e lo sviluppo del gruppo sudtirolese di lingua tedesca corrisponda al preciso desiderio ed interesse italiano, come ritiene altresì che con l'esecuzione dell'accordo di Parigi saranno rimaste soddisfatte le esigenze fondamentali di questo gruppo. Ciò premesso, io credo di poter dichiarare che qualsiasi attività o atteggiamento dei sudtirolesi che non corrisponda al senso di lealtà suaccennato e che sia invece diretto alla modificazione dello stato delle cose nel Sudtirolo sul quale si fonda l'accordo di Parigi, porterebbe un grave pregiudizio all'amicizia tra i due paesi e non potrebbe che essere biasimata anche dallo stesso governo austriaco.

AMBASCIATA D'AUSTRIA A ROMA

Rif. 243 - Res/57

PROMEMORIA

Il Governo Federale austriaco ringrazia per la consegna del *Memorandum* del 30 gennaio 1957 nel quale il Governo italiano ha precisato il proprio punto di vista sulle argomentazioni del *Memorandum* austriaco dell'8 ottobre 1956 relativo all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

Il Governo Federale purtroppo non può concordare con le argomentazioni giuridiche di tale *Memorandum*. Esso, in particolare, deve insistere sul principio che, ai termini dell'art. 1, comma 1, l'Accordo di Parigi è destinato in primo « a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca ». Il Governo Federale propone di chiarire le divergenze dei rispettivi punti di vista attraverso conversazioni diplomatiche dirette, a livello governativo, con la partecipazione di esperti.

Dal *Memorandum* del 30 gennaio 1957 il Governo Federale ha potuto rilevare che il Governo italiano ha in mente di adottare, ed in parte ha già adottato taluni provvedimenti destinati a contribuire all'adempimento dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946. Una pronta attuazione di tali provvedimenti sarebbe molto idonea ad alleggerire le conversazioni proposte.

Nella certezza che il Governo italiano riconosca la opportunità della procedura sopra esposta, il Governo Federale austriaco, considerata l'urgenza del problema, sulla quale, si ritiene, i due Governi non dovrebbero nutrire dubbi, si permette suggerire un prossimo inizio delle conversazioni e prega di formulare una proposta circa l'epoca ed il luogo in cui esse potranno svolgersi.

Roma, li 10 aprile 1957

8

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Segr. Pol. n. 606

Riservata Personale

Roma, li 10 aprile 1957

Signor Ambasciatore,

Mi riferisco alla nostra conversazione *odierna* e soprattutto a quella parte nella quale Ella, in via personale, mi ha cortesemente esposto il pensiero del Suo Governo sul significato della proposta contenuta nel Pro-Memoria n. 243 del 10 corrente di chiarire i rispettivi punti di vista sull'applicazione dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 attraverso conversazioni diplomatiche dirette, a livello governativo, con la partecipazione di esperti.

Ho avuto occasione d'intrattenermi oggi stesso su tale argomento con il Presidente del Consiglio e sono pertanto in grado di farLe conoscere che prese di contatto a livello Sottosegretari del genere da Lei accennate non possono essere accettate da parte nostra perchè esse rappresenterebbero l'attuazione, sotto altra veste, di quella stessa Commissione mista già suggerita nel *Memorandum* austriaco dell'8 ottobre u. s. e che, come V. E. conosce, non riteniamo opportuno di porre in atto.

Saremmo invece disposti ad avanzare due altre alternative.

Un incontro di Governo in luogo e tempo da concordarsi ma a livello più alto: ad esempio tra il Cancelliere e il Presidente del Consiglio e tra i Ministri degli Esteri dei due Paesi. Tale incontro, giustificato dalla nuova posizione assunta dall'Austria dopo l'entrata in vigore del Trattato di Stato, consentirebbe un utile scambio di vedute su di un quadro politico più vasto nel quale verrebbe naturalmente esaminata anche la questione dell'applicazione dell'Accordo di Parigi.

Oppure iniziare conversazioni diplomatiche a Vienna servendosi dei normali contatti tra il nostro Ambasciatore e il competente organo austriaco, designato dal Suo Ministero degli Esteri.

Tanto volevo comunicarLe in via riservata perchè Ella ne potesse informare il Suo Governo.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i miei più distinti saluti.

MARTINO

A Sua Eccellenza

l'Ambasciatore Dr. Max LOEWENTHAL-CHLUMECKY

Ambasciata d'Austria

ROMA

9

AMBASCIATA D'AUSTRIA

L'Ambasciatore

N. 473 Res./57

Roma, 16 luglio 1957

Segreto

Onorevole Signor Ministro,

nel fare riferimento al colloquio gentilmente accordatomi il 12 giugno u. s. e nel corso del quale Vostra Eccellenza, essendo il Governo dimissionario, non potè farmi alcuna comunicazione definitiva, mi permetto pregarLa di volermi informare se la lettera Segr. Pol. n. 606 in data 10 aprile c. a. del Ministro degli Affari Esteri dell'epoca, Onorevole Martino, sia ancora attuale o, diversamente, quale sia il punto di vista di Vostra Eccellenza sull'*Aide Memoire* consegnato all'Onorevole Martino il 10 aprile c. a.

Voglia accogliere, Onorevole Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

LOEWENTHAL-CHLUMECKY

Sua Eccellenza
l'Onorevole Giuseppe PELLA
*Ministro Segretario di Stato
per gli Affari Esteri*

ROMA

10

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

N. 11/7317/6

Segreto

Roma, 20 luglio 1957

Signor Ambasciatore,

in relazione alla richiesta formulata da V. E. nella Lettera n. 473-Res. 57 del 16 corrente, posso assicurarLa che le comunicazioni contenute nella Lettera n. 606 direttaLe dal Ministro Martino in data 10 aprile u. s. sono sempre attuali e che pertanto il mio punto di vista sull'*Aide Memoire* n. 243-Res. 57, in tale data presentato da V. E., non ha subito mutamenti rispetto a quello espresso dal mio predecessore.

Ritengo anche io che, non appena il Governo italiano sarà libero dagli impegni dei prossimi mesi a Lei noti, un incontro italo-austriaco ad alto livello sarebbe indubbiamente utile, in quanto ci darebbe modo di avere un ampio scambio di vedute su tutto l'insieme dei rapporti tra i nostri due Paesi, ivi comprese le questioni relative all'applicazione dell'Accordo di Parigi, su cui si rendesse a quel momento utile una conversazione.

La prego di voler gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della più alta considerazione.

PELLA

A Sua Eccellenza

l'Ambasciatore Dr. Max LOEWENTHAL-CHLUMECKY

Ambasciata d'Austria

ROMA

11

AMBASCIATA D'AUSTRIA

L'Ambasciatore

Roma, 30 luglio 1957

Onorevole Signor Ministro,

nell'esprimere a Vostra Eccellenza i più vivi ringraziamenti per la Sua cortese lettera del 20 luglio corrente mi permetto confermarLe, secondo le istruzioni ricevute, che il Governo Federale austriaco è disposto a dar luogo, in qualsiasi momento, possibilmente assai vicino, che il Governo italiano ritenesse opportuno all'auspicato incontro ad alto livello.

Mi è gradita l'occasione per pregarLa di voler accogliere, Onorevole Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

LOEWENTHAL-CHLUMBECKY

Sua Eccellenza
l'Onorevole Giuseppe PELLA
*Ministro Segretario di Stato
per gli Affari Esteri*

ROMA

12

COMUNICATO STAMPA

Hanno avuto oggi inizio tra il Ministero degli Affari Esteri austriaco e l'Ambasciata d'Italia a Vienna le conversazioni già annunciate sin dall'ottobre scorso. Nel quadro dei colloqui in parola saranno discussi tutti i problemi di comune interesse per i due Paesi.

Nello scambio di idee sugli argomenti di politica internazionale ed europea verranno esaminate le questioni di speciale importanza per l'Italia e l'Austria.

Particolare attenzione sarà dedicata in tale occasione ai problemi della cooperazione economica nei vari organismi europei e specialmente a quelli relativi alle istituzioni di una zona di libero scambio.

Formeranno oggetto delle conversazioni anche l'utilizzo del Porto di Trieste da parte dell'Austria e le possibilità di ampliamento dell'Accordo Commerciale relativo agli scambi tra la Regione Trentino-Alto Adige ed i « Bundeslaender » del Tirolo e del Vorarlberg.

Nelle conversazioni saranno debitamente esaminati i problemi derivanti dall'Accordo De Gasperi-Gruber.

I colloqui tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia serviranno da opportuna preparazione all'incontro conclusivo tra i Ministri degli Esteri italiano e austriaco, previsto per il corrente anno e, secondo la ferma volontà delle due Parti, costituiranno uno strumento efficace per l'intensificazione delle relazioni fra i due Paesi, nello spirito di amicizia e di collaborazione europea.

Vienna. 22 febbraio 1958

13

ORDINE DEL GIORNO

PER L'INCONTRO ITALO-AUSTRIACO AD ALTO LIVELLO

1. Questioni di politica internazionale d'interesse comune (collaborazione negli organismi delle Nazioni Unite e nelle organizzazioni associate).
2. Questioni inerenti alla collaborazione europea :
 - a) di carattere politico (Consiglio d'Europa) ;
 - b) di carattere economico (problemi relativi alla zona di libero Scambio ed alla Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio).
3. Questione di politica economica e commerciale fra l'Austria e l'Italia :
 - a) Trieste : utilizzazione del Porto ;
 - b) applicazione e sviluppo dell'Accordo Regionale.
4. Rapporti culturali (sviluppo dell'Accordo Culturale ; riconoscimento di titoli professionali ; sviluppo dei rapporti culturali tra i territori contemplati dall'Accordo Regionale).
5. Accordo di Parigi De Gasperi-Gruber.
6. Esame della riapplicabilità di Trattati, specialmente del Trattato di Amicizia e d'Arbitrato dell'anno 1930.
7. Questioni concernenti i beni austriaci in Italia ed i beni italiani in Austria.
8. Facilitazioni nel traffico di frontiera, specialmente tra i territori contemplati dall'Accordo Regionale.
9. Varie.

Vienna. 22 febbraio 1958

14

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

AUTONOMIA

In relazione agli scambi di vedute che hanno avuto luogo tra i rappresentanti dei due Governi sull'autonomia legislativa e amministrativa provinciale Prevista dallo Statuto speciale (articoli 11 e 12) in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo di Parigi, si comunica quanto segue :

1) Il disegno di legge provinciale sull'ordinamento del personale della provincia di Bolzano è stato approvato il 2 luglio u. s.

2) Il disegno di legge provinciale per gli esami in lingua tedesca nei concorsi per gli impieghi presso l'Ente Provinciale è stato approvato il 2 luglio u. s.

3) Il disegno di legge provinciale per l'uso del tedesco negli Uffici fu impugnato per ragioni pregiudiziali di competenza. Tuttavia il Governo ha predisposto uno schema di norme d'attuazione che viene pienamente incontro alle istanze provinciali.

4) Circa l'istruzione alberghiera si ritiene che il disegno di legge provinciale del 1951 debba considerarsi assorbito dalla legge generale provinciale del 1955 sull'istruzione professionale ed artigiana. Comunque, la Provincia è libera di continuare a legiferare in tale materia, e il Governo esaminerà i provvedimenti votati dalla Provincia con le migliori disposizioni.

5) Circa la toponomastica e le denominazioni bilingui si debbono distinguere i seguenti casi :

a) nomi di strade, piazze, edifici, ecc. : grazie all'approvazione della recente legge provinciale, la materia è ormai di esclusiva competenza della Provincia ;

b) denominazioni di località e nomi geografici in genere : nel diritto positivo italiano non esistono istituti giuridici che disciplinano la materia ; essa perciò non è di competenza nè regionale, nè provinciale, nè statale. Le fonti ufficiali nelle quali vengono registrate ad usi particolari tali denominazioni, create dalla consuetudine, sono i registri catastali e le mappe geografiche. Il Governo potrebbe — se la Provincia presenterà richieste singole o motivate, e se queste verranno ritenute fondate — adoperarsi affinché in detti documenti vengano modificati nomi ritenuti impropri ;

c) premesso che l'Accordo di Parigi non contiene alcuna disposizione che possa essere anche estensivamente interpretata come un obbligo per le Amministrazioni e gli Uffici situati fuori della Provincia di Bolzano ad usare le

denominazioni bilingui, e che l'art. 86 dello Statuto, di conseguenza, prevede l'uso delle denominazioni in tedesco soltanto per le Amministrazioni pubbliche aventi sede in Provincia di Bolzano, verranno tuttavia interessati l'Istituto Centrale di Statistica e le Ferrovie dello Stato affinché negli annuari statistici e negli orari internazionali le denominazioni delle località vengano menzionate anche in lingua tedesca ;

d) la denominazione ufficiale « Trentino-Tirolo Etschland » per la regione è stata consacrata formalmente nello Statuto speciale a seguito di scambi di vedute tra le Parti contraenti dell'Accordo di Parigi. Un cambiamento non è possibile se non attraverso la revisione della norma statutaria.

Il Governo italiano non intende tuttavia opporsi a che nei rapporti privati i cittadini di lingua tedesca usino la denominazione « Sudtirolo ». Ciò avviene già largamente anche in atti e rapporti aventi rilevanza pubblica, come dimostrano la stessa denominazione della S. V. P. e degli istituti ed organismi che fanno capo a tale Partito, nonché l'uso costante che di tale termine viene fatto sulla stampa e sulle pubblicazioni locali in tedesco, anche di pubblico interesse.

6) Circa le « istituzioni culturali » (punto 4 dell'art. 11), risulta che gli stabilimenti più importanti sono il Museo di Bolzano e le Biblioteche di Bolzano e di Merano che sono comunali. Lo Stato non ha attualmente alcuna ingerenza su dette Biblioteche salvo una vigilanza di carattere tecnico-scientifico da parte del Sovrintendente bibliografico di Verona. Naturalmente la Provincia può legiferare in materia nei limiti della sua competenza.

7) Per la « tutela del paesaggio » vige già un'apposita legge provinciale che ha sostituito quella statale in materia.

8) In materia di « urbanistica » il disegno di legge della Provincia di Bolzano fu rinviato lo scorso anno per motivi di illegittimità costituzionale. Un nuovo disegno di legge provinciale può essere presentato ed esistono le migliori disposizioni per il suo accoglimento, purchè naturalmente non urti contro i limiti indicati all'art. 4 dello Statuto.

9) In materia di spettacoli pubblici, le competenze di P. S. già spettano, per l'art. 16 dello Statuto, al Presidente della Giunta Provinciale. Per l'ordinamento italiano non rientrano invece tra le funzioni di P. S. quelle concernenti la censura sugli spettacoli teatrali e cinematografici. I relativi poteri spettano infatti al Servizio Spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle apposite Commissioni presso di essa istituite.

La Presidenza del Consiglio ha già dato disposizioni al dipendente Servizio Spettacolo a che sia predisposto un provvedimento di decentramento per la censura in loco delle produzioni teatrali e dei films in lingua tedesca. Tale decentramento non potrebbe però essere attuato se non nella forma di una Commissione locale composta sulla base della Commissione Nazionale e cioè con la esclusiva partecipazione di un magistrato e di funzionari dei servizi competenti.

Inoltre, il Governo studierà la possibilità di concedere sgravi fiscali per favorire l'ingresso nella Provincia di Bolzano di films in lingua tedesca.

10) Le manifestazioni artistiche locali rientrano nella competenza della Provincia e pertanto lo Stato non è tenuto a sostenere oneri finanziari in tale settore. Tuttavia la Presidenza del Consiglio è disposta ad esaminare favorevolmente eventuali richieste di contributi.

11) Per l'edilizia popolare è necessario attendere le decisioni della Corte Costituzionale. Qualora il responso della Corte ne offrisse la possibilità pratica, il Governo intende studiare nuove norme di attuazione che rispondano nella più larga misura possibile alle aspirazioni locali.

12) È allo studio un progetto di norme di attuazione per l'organica disciplina della materia scolastica e si intende perfezionare tale strumento al più presto.

13) La Regione ha già fatto ampio uso della facoltà di delega alle Province dei poteri amministrativi di sua competenza, compresi alcuni settori dell'agricoltura. Per quest'ultima materia, è noto che una legge regionale di carattere generale fu a suo tempo censurata dalla Corte Costituzionale per motivi di principio. Non dovrebbe quindi esservi alcuna difficoltà per la Regione a votare un nuovo testo di legge di delega che tenga conto dei rilievi della Corte.

BILINGUISMO E TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE

Oltre quanto è stato già esposto al punto 5 in materia di denominazioni bilingui, si fa presente quanto segue:

1) L'Accordo di Parigi prevede soltanto la parificazione delle due lingue nei pubblici uffici e nei documenti ufficiali. La domanda che il tedesco, oltre ad essere eguagliato all'italiano nell'uso, sia dichiarato seconda lingua ufficiale, non deriva dall'Accordo e comporterebbe comunque la modifica di norme statutarie che hanno valore costituzionale.

2) È in corso di predisposizione un ulteriore schema di norme d'attuazione (di cui si è già accennato al punto 3) che prevede, assieme alla conferma del bilinguismo per tutti gli atti destinati all'uso pubblico esterno, l'uso facoltativo della lingua tedesca e di quella italiana nelle comunicazioni interne e nei rapporti epistolari tra gli Uffici.

3) La richiesta di consentire l'uso della lingua dell'interessato nei rapporti con i pubblici uffici risulta già accolta.

4) Si provvederà a consentire l'uso del tedesco da parte privata nelle scritte dei negozi, esercizi pubblici, insegne ecc.

5) Per quanto concerne il bilinguismo nei procedimenti ed atti giudiziari, è in corso di predisposizione un disegno di legge che deve regolare la materia.

6) È prossimo il provvedimento inteso a snellire la procedura per la rettifica dei pronomi nei registri dello Stato Civile, su richiesta dell'interessato.

7) Verrà studiato il modo per attuare in pratica una maggiore bilinguità nei corsi del Conservatorio e della Scuola di Ostetricia di Bolzano, sebbene questi Istituti non rientrino tra quelli presi in considerazione dall'Accordo di Parigi.

8) Il Ministero dell'Interno esaminerà la possibilità di venire incontro in casi particolari, con sovvenzioni straordinarie, agli asili della minoranza tedesca che ne facessero domanda per giustificati motivi.

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, occorre osservare che la materia dell'assistenza pubblica è di competenza regionale e quella delle Scuole Materne di competenza provinciale.

PUBBLICI IMPIEGHI

1. La questione degli uffici e delle carriere della Regione e della Provincia è già regolata con apposite leggi.

2. Per quanto riguarda gli uffici pubblici dello Stato e parastatali nella Provincia di Bolzano, oltre a quanto è già stato fatto in passato (D. P. R. n. 1396 e sue applicazioni concrete) il Governo sta ora studiando l'adozione di misure per assicurare che alcune Amministrazioni dello Stato — in particolare quelle i cui dipendenti hanno maggiori contatti col pubblico, quali le Poste e Telegrafi, le Ferrovie dello Stato, l'Amministrazione del Lavoro — bandiscano concorsi con riserve di posti a favore di coloro che conoscono il tedesco e con la facoltà per i candidati che ne facciano richiesta, di sostenere tutta le prove d'esame in lingua tedesca. I candidati dovranno ovviamente dimostrare di avere anche una adeguata conoscenza dell'italiano.

3. È in corso di avanzata predisposizione un provvedimento per la istituzione di corsi di tedesco per gli impiegati degli uffici pubblici che prestano servizio in Provincia di Bolzano.

È in via di perfezionamento un provvedimento legislativo che istituisce una indennità di bilinguismo a favore dei dipendenti statali residenti in Provincia di Bolzano.

4. Il principio della precedenza della mano d'opera locale è già accolto dalla legislazione vigente sul collocamento ed infatti solo in caso di accertata indisponibilità di mano d'opera locale si può soddisfare una richiesta con elementi di altre Province. La legge prevede soltanto eccezioni — valevoli in tutto il territorio nazionale — per particolari mansioni tecniche e di fiducia.

La questione del personale dell'Ufficio del Lavoro, che è statale, potrà trovare soluzione nel quadro delle misure concernenti il pubblico impiego.

Circa invece gli uffici periferici del Lavoro, si farà in modo di assumere nelle località dove è prevalente la popolazione di lingua tedesca, elementi della minoranza, purchè provvisti dei requisiti necessari (la qual cosa, del resto, risulta già in buona parte realizzata).

5. Secondo l'art. 54 dello Statuto è obbligatoria una rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella costituzione degli organi degli Enti pubblici locali.

Naturalmente, funzionano nella Provincia anche organi collegiali di amministrazioni dello Stato e di Enti parastatali. In linea pratica il Governo si sforzerà di assicurarvi la presenza di elementi di lingua tedesca, ma, non può tuttavia prendere impegni formali in tale materia in quanto, per ragioni di ordine costituzionale, non è consentito di modificare nei confronti di determinate Regioni o Province la composizione di organi afferenti a servizi non trasferiti alla competenza delle Regioni o delle Province stesse.

6. Per quanto riguarda i Segretari Comunali, lo Stato ha già affrontato il problema della loro integrazione con la adozione di appositi provvedimenti (D. L. C. P. S. 13 dicembre 1946, n. 569, e Legge 9 agosto 1954, n. 748) che hanno praticamente assicurato una soddisfacente presenza di elementi del gruppo etnico tedesco nei posti di Segretario presso i Comuni altoatesini.

Il Governo si è anche posto il problema della destatalizzazione della carriera dei Segretari comunali su scala nazionale, ma finora ha incontrato una decisa resistenza proprio da parte della categoria interessata.

È noto infine che, su ricorso di alcuni Segretari comunali, è stata impugnata per illegittimità davanti alla Corte Costituzionale la Legge n. 748 sopra citata in quanto stabiliva procedure di favore per l'assunzione di Segretari comunali originari dell'Alto Adige.

- Con un recente provvedimento è stato consentito, a coloro che ne facciano richiesta, di sostenere gli esami di abilitazione professionale in lingua tedesca.

- La disposizione statutaria (art. 337) che riconosce al Presidente della Regione la facoltà di impugnare le leggi dello Stato non può essere modificata con legge ordinaria e pertanto, sul piano giuridico, non è possibile trasferire tale potestà alla Provincia.

Va tuttavia osservato che, nella congrua esperienza passata non si è registrato alcun caso in cui una iniziativa della Provincia intesa a proporre ricorso costituzionale sia stata bloccata dal Consiglio Regionale.

Vienna, 21 luglio 1959

15

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

1) Circa l'uso del tedesco negli Uffici (autonomia punto 3 e bilinguismo punto 2 del nostro promemoria) il Consiglio dei Ministri ha già deliberato uno schema di D. P. R.

2) Circa l'applicazione provvisoria delle norme di attuazione in materia di « Case Popolari », in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale in materia, è stata raggiunta una intesa tra i componenti organi governativi e quelli della Provincia di Bolzano (autonomia punto 11).

3) È stato comunicato alla Giunta Provinciale di Bolzano che il Ministero dell'Interno ha deciso di esaminare nei limiti delle proprie disponibilità, ma con ogni migliore disposizione, le motivate richieste di sovvenzione che gli perverranno da parte di asili infantili della minoranza di lingua tedesca (bilinguismo e tutela del patrimonio culturale punto 8).

4) Sono state impartite disposizioni perchè non abbia applicazione in Alto Adige l'articolo del Regolamento di P. S. che finora non consentiva le scritte, insegne di negozi ecc. nella sola lingua tedesca (bilinguismo punto 4).

5) Circa il pubblico impiego e la possibilità di concorsi con prove di esami in tedesco per alcune determinate Amministrazioni, il Presidente della Corte dei Conti è stato consultato ed ha dato favorevoli affidamenti.

Senza poter prendere un impegno scritto di massima che i funzionari verranno sempre trattenuti in Alto Adige, si sono adottate misure interne perchè ciò avvenga di fatto.

Vienna, 9 settembre 1959

16

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

Con riferimento alle comunicazioni effettuate nella riunione del 22 luglio, si è già reso noto (in data 9 settembre) quanto da parte italiana è stato possibile fare nel frattempo in materia di: 1) uso della lingua tedesca negli Uffici - 2) applicazione provvisoria delle norme di attuazione sull'edilizia popolare - 3) sovvenzioni a favore di asili infantili della minoranza - 4) scritte e insegne nella sola lingua tedesca - 5) pubblico impiego.

Si possono ora registrare i seguenti ulteriori elementi:

1) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sollevato presso le competenti Amministrazioni, la concessione di facilitazioni fiscali per l'importazione di pellicole cinematografiche di produzione germanica ed austriaca e per la loro circolazione nella Provincia di Bolzano.

La Presidenza del Consiglio ha inoltre espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di Società di distribuzione cinematografica intesa ad ottenere autorizzazioni per l'importazione dalla Germania di films americani doppiati in tedesco. Ciò consentirà la proiezione in Alto Adige di un numero sempre maggiore di films in lingua tedesca, poichè le pellicole doppiate si aggiungono a quelle germaniche ed austriache in originale per le quali vengono già da tempo concessi i permessi di importazione.

2) La Commissione Permanente per la Giustizia del Senato italiano ha approvato la proposta secondo cui un Avvocato del gruppo etnico tedesco dovrà far parte della Commissione per gli esami di Procuratore Legale presso la Corte di Appello di Trento.

3) Come ha di recente affermato al Consigliere Provinciale competente per l'edilizia, un progresso effettivo nei confronti della situazione precedente è contenuto nell'articolo delle norme di attuazioni sull'edilizia popolare che prevede l'assegnazione di abitazioni in rapporto alle persone che hanno versato i contributi, divise per gruppo etnico. Così infatti in avvenire circa il 40 % delle abitazioni popolari in costruzione in provincia di Bolzano dovrebbe essere assegnato a membri del gruppo di lingua tedesca. Il doppio sistema di assegnazione, cioè il rapporto etnico riferito alla provincia ed ai Comuni, comporta la necessità che una parte delle abitazioni progettate per le città, soprattutto per Bolzano, sia trasferita alla Provincia.

Vienna. 1 ottobre 1959

17

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

Circa l'attuazione di quanto è stato comunicato nella riunione del 22 luglio, a seguito delle notizie già fornite il 9 settembre ed il 1° ottobre u. s., si comunica quanto segue :

1. (Promemoria del 22 luglio sub autonomia, punto 5, lett. C).

Il 29 agosto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha interessato l'Istituto Centrale di Statistica e il Ministero della Difesa (per l'Istituto Geografico Militare) affinché negli annuari e nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto e sulle carte geografiche militari le denominazioni delle località altoatesine vengano menzionate anche in tedesco. Per le Ferrovie dello Stato, è da osservare che negli orari ferroviari generali e in quelli locali le denominazioni di cui trattasi figurano già nelle due lingue.

2. (Autonomia, punto 10)

Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo, interessato al riguardo, ha osservato che la materia « manifestazioni artistiche locali », rientra, ai sensi dello Statuto speciale, nelle esclusive competenze amministrative provinciali. Ha peraltro assicurato che prenderà d'ora in avanti in attenta considerazione le domande di sovvenzione in favore di attività artistiche, promosse da appartenenti al gruppo altoatesino di lingua tedesca.

3. (Bilinguismo, punto 5)

È in fase di avanzata preparazione uno schema di provvedimento relativo al bilinguismo nei procedimenti giudiziari, nel quale la facoltà dell'uso del tedesco, oltre che in qualsiasi fase e atto del procedimento giudiziario, è prevista anche nella fase di polizia giudiziaria, compatibilmente peraltro con le difficoltà di ordine pratico.

4. (Bilinguismo, punto 6)

È stato convenuto col Ministero di Grazia e Giustizia che sarà adottata una nuova più spedita disciplina per la rettifica dei prenomi nei registri dello Stato Civile, con una norma da inserirsi nel provvedimento sull'uso del tedesco nei procedimenti giudiziari.

5. (Bilinguismo, punto 7)

È stato accertato in loco che l'uso delle due lingue nel Conservatorio e nella Scuola di Ostetricia di Bolzano è già del tutto soddisfacente. Infatti, da anni nel Conservatorio di Bolzano sono tenuti sia in italiano, che in tedesco corsi di pianoforte, principale e complementare; violino, violoncello; storia della musica; teoria e solfeggio, materie letterarie.

Quanto alla Scuola di Ostetricia tutti gli insegnamenti in essa sono bilingui, per legge, fin dalla fondazione (1955).

6. (Pubblico impiego, punto 2)

Per facilitare ed incrementare l'accesso alle carriere statali di elementi del gruppo di lingua tedesca, la Presidenza del Consiglio ha già elaborato uno schema di norme di attuazione che prevede la facoltà per i candidati che lo desiderino di sostenere, nei concorsi per determinate carriere che richiedono più diretti ed intensi contatti col pubblico, tutte le prove di esame in lingua tedesca, salvo l'accertamento della conoscenza anche della lingua italiana. Il provvedimento sarà prossimamente portato all'esame della Commissione Mista.

7. (Pubblico impiego, punto 3)

Già da tempo alcune Amministrazioni (tra cui la Pubblica Sicurezza, le Ferrovie dello Stato, le Forze Armate, l'Amministrazione turistica) organizzano corsi speciali di tedesco per la preparazione dei propri impiegati. Ad integrazione di tali iniziative, la Presidenza del Consiglio ha ora assunto l'onere del finanziamento di 20 corsi speciali per l'anno corrente, la cui organizzazione è stata affidata ai Sindacati locali di categoria.

Circa l'indennità di bilinguismo è ormai prossimo lo speciale provvedimento che regolerà la materia.

8. (Pubblico Impiego, punto 4, 3° capoverso)

La Presidenza del Consiglio ha interessato le varie Amministrazioni, ed in particolare quella del Lavoro, perchè integrino il personale dei dipendenti uffici in Alto Adige con elementi bilingui qualificati, da reclutare all'occorrenza anche mediante assunzioni straordinarie e con il conferimento di incarichi in seno ai detti uffici, ad esperti bilingui.

Vienna. 29 ottobre 1959

18

REPUBBLICA FEDERALE AUSTRIACA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

QUESTIONE DELL'AUTONOMIA

Nel testo dell'Accordo di Parigi sono contemplati chiaramente due temi:

a) Lo scopo dell'Accordo, e cioè la protezione del carattere etnico e dello sviluppo culturale ed economico della popolazione di lingua tedesca, nonché

b) il territorio sul quale debbono trovare applicazione le disposizioni dell'Accordo di Parigi ed in particolare le disposizioni relative all'autonomia di cui all'art. 2. Questa limitazione geografica è definita nettamente dall'Accordo di Parigi con la formula « Provincia di Bolzano e vicine località bilingui della Provincia di Trento ». Dato che le vicine località bilingui della Provincia di Trento sono nel frattempo state inserite amministrativamente nella Provincia di Bolzano, si tratta del territorio dell'odierna Provincia di Bolzano.

Punto di partenza e tema principale dell'Accordo di Parigi è dunque la protezione del carattere etnico e dello sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca. Questa protezione sancita in via internazionale non viene garantita soltanto dalle misure accennate — solo a titolo di esempio — di cui all'art. 1, capoversi 2a fino a 2d, ma assicurata particolarmente e soprattutto da un'autonomia prevista nell'art. 2 a favore « della popolazione dell'attuale Provincia di Bolzano ».

L'art. 2 tende alla realizzazione vera e propria dei fini contemplati nell'art. 1 per la protezione del gruppo etnico di lingua tedesca. Questa protezione potrà essere assicurata in modo durevole soltanto mediante una legislazione *regionale* autonoma ed un potere esecutivo autonomo per l'« attuale Provincia di Bolzano » (the above mentioned zones) e la sua popolazione di lingua tedesca, italiana e ladina con un naturale aumento di popolazione; la premessa per ciò è, naturalmente, che venga impedita e non premessa direttamente ed indirettamente la snazionalizzazione mediante l'immigrazione da altre province nell'attuale Provincia di Bolzano.

Al momento della firma dell'Accordo di Parigi l'ordinamento legislativo italiano aveva concesso già a due territori l'autonomia *regionale*; alla Sicilia ed alla Val d'Aosta. Queste regioni erano entità politiche autonome, che dovevano essere inserite immediatamente nella Costituzione italiana che era allora in via di preparazione e che è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Il Governo Federale austriaco deve quindi respingere decisamente la traduzione dell'espressione inglese « autonomous legislative and executive *regional* power » con quella di « legislazione autonoma e potere esecutivo *locali* », di cui al *Memorandum* italiano del 30 gennaio 1957. Questa traduzione è insostenibile dal punto di vista linguistico, giuridico e storico. L'art. 1 dell'Accordo di Parigi parla di « the Bolzano *Province* and the neighbouring bilingual townships ; solo per non ripetere questa definizione l'art. 2 parla delle « the above mentioned zones » — intendendo riferirsi con ciò alla « attuale Provincia di Bolzano ». Questa attuale Provincia di Bolzano dovrebbe ricevere un « autonomous *regional* legislative and executive power ». È ovvia la differenza fra « regional » « provincial », o « local ». Se la volontà delle parti contraenti al momento della conclusione dell'accordo avesse avuto di mira soltanto un'autonomia provinciale subordinata per l'attuale Provincia di Bolzano, la disposizione dell'Accordo avrebbe dovuto essere formulata nel senso che « the populations of the above mentioned zones shall be granted the exercise of autonomous... *provincial* (o *local*) power ».

Contrariamente a queste chiare disposizioni dell'Accordo di Parigi, la Costituyente italiana non ha riconosciuto il 27 giugno 1947 un'autonomia regionale all'attuale Provincia di Bolzano, ma ad un territorio formato dalle Province di Bolzano e di Trento. Nel 1948 la Provincia di Bolzano venne sottoposta alla Regione Trentino-Alto Adige con una sotto-autonomia provinciale.

Questa sotto-autonomia provinciale nel quadro di una più vasta regione costituisce un caso speciale nell'ordinamento giuridico italiano. Come è risultato dalle vicende e dalle esperienze dell'ultimo decennio, questa regolamentazione serve tuttavia ad una discriminazione del gruppo etnico di lingua tedesca. Quest'ultimo pur rappresentando la maggioranza etnica nell'attuale Provincia di Bolzano, gode di un'autonomia sostanzialmente minore di quella della popolazione puramente italiana della Regione Siciliana. Con ciò la minoranza etnica viene privata in grandissima parte di quella protezione da riservarsi al gruppo etnico, proclamata nell'Accordo di Parigi come nota principale da raggiungersi.

Il Governo italiano si richiama a documenti precisi, dai quali risulterebbe la piena soddisfazione dei rappresentanti di lingua tedesca del Südtirol per l'ampiezza dell'autonomia concessa nel 1948. Peraltro un documento firmato il 4 febbraio 1958 dai Deputati bolzanini Tinzl, Guggenberg ed Ebner e sul quale si attira l'attenzione illustra in certo qual modo come si è giunti alla compilazione dei documenti di cui sopra. Si tratta del preambolo di una proposta di legge costituzionale, tendente a modificare gli articoli 116 e 131 della Costituzione italiana nonché lo Statuto speciale per il Südtirol. Le parti più importanti di esso sono :

« Successivamente è stato emanato lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nella forma a tutti nota (Legge Costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5). Con questo Statuto l'autonomia che si sarebbe dovuta concedere alla « popolazione delle predette regioni », e cioè alla Provincia di Bolzano ed ai vicini Comuni bilingui della Provincia di Trento, annessi più tardi alla Provincia di Bolzano, è stata concessa a questa popolazione solamente in forma molto limitata sia dal punto di vista sostanziale sia da quello formale, mentre la stessa popolazione per la quale era stata prevista una autonomia molto più vasta sia per quanto concerne le competenze, sia per quanto attiene alle funzioni, è stata inserita in una

Regione nella quale essa costituisce unicamente una minoranza. Non sussiste quindi per essa una autonomia nel vero senso della parola, in quanto per autonomia si deve intendere un « self Government », grazie al quale la popolazione possa avere la possibilità di governarsi da sola nel quadro stabilito dal potere legislativo ed esecutivo autonomo ; questa popolazione invece, in quanto minoranza, viene ovviamente governata dalla maggioranza, il che significa in via di principio la negazione dell'autonomia. Questa forma di autonomia e cioè l'istituzione della Regione Trentino-Alto Adige, era già stata stabilita nell'art. 131 della Costituzione. Dell'Assemblea Costituente non faceva parte alcun rappresentante della popolazione di lingua tedesca o ladina della Provincia di Bolzano. La struttura ovvero « il quadro » entro cui viene applicata l'autonomia, non è stato stabilito, come prevede l'Accordo di Parigi, di concerto « anche con esponenti locali della popolazione di lingua tedesca ». La loro partecipazione alle deliberazioni si è limitata invece a questioni di dettaglio contemplate nello Statuto. I rappresentanti di cui sopra non hanno quindi mai avuto la possibilità di accettare liberamente e di rigettare lo Statuto nella sua struttura fondamentale, perchè questa era stata già stabilita in precedenza ».

Bisogna del resto tener presente che la legislazione, la magistratura e l'amministrazione italiana non hanno mai corrisposto alle speranze dei Südtirol basate sulla situazione di diritto e di fatto allora esistente e sulle promesse loro fatte. È stata soprattutto la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 39 del 9 marzo 1957 a rendere una volta per sempre impossibile una vera cessione delle competenze amministrative della Regione alla Provincia, in base all'art.14 dello Statuto. Alla Provincia di Bolzano è stata inoltre negata l'amministrazione scolastica, come invece previsto dallo Statuto, con la sentenza della Corte Costituzionale del 21 gennaio 1957, n. 25. Per quanto concerne il settore dell'edilizia popolare è stata sottratta alla Provincia di Bolzano, mediante « norme di attuazione », una competenza che le era stata espressamente riconosciuta nel testo dello Statuto.

Data questa decennale esperienza — i casi citati sono soltanto esempi — è comprensibile che il gruppo etnico di lingua tedesca abbia ora riconosciuto la vanità dei suoi sforzi nel quadro della regione e che abbia ritirato dal febbraio 1959 i suoi rappresentanti dal Governo Regionale.

Lo Statuto d'Autonomia del 1948, che sottopone la Provincia di Bolzano alla regione Trentino-Alto Adige, non costituisce quindi un utile strumento ai fini dell'Accordo di Parigi. Allo spirito ed alla lettera dell'Accordo di Parigi corrisponde invece assai di più la legge per l'autonomia presentata dai rappresentanti del Südtirol nel febbraio 1958 e ripresentata alla Camera italiana nel febbraio 1959.

La fondatezza della richiesta austriaca in merito alla concessione di una autonomia regionale per la Provincia di Bolzano risulta nel modo più chiaro da quanto sopra esposto. Il Governo Federale austriaco vorrebbe infine far presente, con tutta l'urgenza che il caso comporta, che una soluzione soddisfacente non è raggiungibile senza la concessione alla odierna Provincia di Bolzano di una autonomia regionale, come essa è stata concordata nell'Accordo di Parigi.

Vienna. 29 ottobre 1959

19

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

Bilinguismo

Oltre alle disposizioni già esistenti (in particolare il Titolo X dello Statuto Speciale e il Titolo XIV del D. P. R. 30 giugno 1951, n. 574), nel periodo recente sono state adottate le seguenti misure :

- L'11 agosto c. a. è stato disposto che l'art. 18 del T. U. delle Leggi di P. S. non è applicabile alla Provincia di Bolzano. Per conseguenza le comunicazioni al pubblico da parte privata (scritte di negozi, vetrine, insegne, ecc.) possono essere redatte nella sola lingua tedesca.

- Il D. P. R. 8 agosto 1959, n. 688 ha stabilito che gli uffici statali, regionali, provinciali e comunali usino congiuntamente la lingua italiana e tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della Provincia di Bolzano.

- Lo stesso Decreto dispone che gli atti istruttori ed interlocutori negli Uffici e tra gli Uffici possono essere redatti in italiano o in tedesco. Inoltre, è data facoltà a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere, senza spese, la traduzione degli atti istruttori e interlocutori degli organi e di uffici pubblici operanti nella Provincia di Bolzano.

- I prenomi che non sono registrati nella lingua materna presso gli Uffici di Stato Civile possono da tempo essere rettificati su richiesta degli interessati, e la relativa procedura verrà ulteriormente semplificata.

- È stato deciso di disciplinare con norme legislative speciali l'uso della lingua tedesca nei procedimenti giudiziari. Il progetto di legge prevede la facoltà di usare il tedesco, in qualsiasi fase e atto del procedimento giudiziario ed anche nella fase di polizia giudiziaria.

- Due leggi recenti (quella regionale del 1° settembre 1958, n. 23 e quella provinciale del 3 luglio 1959, n. 5) prevedono, nelle assunzioni di personale, l'obbligatorietà per tutti i candidati di sostenere la prova di lingua tedesca nonchè la facoltà per i candidati della minoranza tedesca di sostenere tutte le prove d'esame nella loro lingua.

Per gli impieghi statali nella Regione è prevista la prossima adozione di provvedimenti intesi a consentire che, nei concorsi per determinate carriere, i candidati siano ammessi a sostenere tutte le prove nella lingua tedesca.

È già stata emanata un'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione che consente l'uso della lingua tedesca negli esami di abilitazione professionale (medici, farmacisti, veterinari, ingegneri, architetti, ecc.).

— Presso varie Amministrazioni, anche statali, in Alto Adige funzionano corsi di lingua tedesca per i propri dipendenti. Altri corsi di lingua tedesca per pubblici dipendenti sono stati di recente istituiti da organizzazioni sindacali e sovvenzionati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutela del patrimonio linguistico e culturale della minoranza.

— Le ore di trasmissione destinate agli ascoltatori di lingua tedesca, effettuate dalla R. A. I., ammontano, dal 1° gennaio 1959 a circa 26 ore settimanali sulle 33 ore complessivamente diffuse per la Regione Trentino-Alto Adige. I programmi in lingua tedesca comprendono quasi esclusivamente autori e compositori di lingua e di cultura tedesche. Essi vengono realizzati con la collaborazione di elementi locali sia nella fase creativa sia in quella esecutiva.

— Già in precedenza erano state impartite al Commissario del Governo disposizioni particolari in materia di censura teatrale dalla Giunta Provinciale di Bolzano. In base a tali disposizioni particolari i lavori teatrali in tedesco vengono revisionati nel testo originale presso il Vice Commissariato del Governo di Bolzano, senza bisogno di alcuna traduzione in italiano. Il rilascio del nulla osta di agibilità spetta sempre in definitiva al Ministero del Turismo e dello Spettacolo. È comunque allo studio un altro provvedimento inteso a costituire nella Provincia di Bolzano una Commissione *ad hoc*, composta sulla base della Commissione nazionale, alla quale verranno decentrate sia la censura sua che quella cinematografica.

— Con legge del 2 gennaio 1959 il dazio doganale per le importazioni dei *films* stranieri è stato ridotto da L. 40 a L. 25 al metro di pellicole, proprio allo scopo di favorire il rifornimento di *films* tedeschi per la minoranza altoatesina. Sono state inoltre interessate le competenti Amministrazioni affinché agevolino la programmazione di pellicole tedesche o austriache in Alto Adige, mediante ogni possibile sgravio fiscale. La Presidenza del Consiglio ha espresso parere favorevole allo accoglimento delle domande di Società di distribuzione cinematografica intese ad ottenere autorizzazioni per l'importazione dalla Germania di *films* americani doppiati in tedesco, che si aggiungeranno alle pellicole germaniche e austriache in originale già ammesse all'importazione.

— Sono state impartite istruzioni a vari Enti, fra cui le Ferrovie dello Stato, l'Istituto Centrale di Statistica e l'Istituto Geografico Militare, di usare la toponomastica bilingue nelle loro pubblicazioni ufficiali per quanto riguarda l'Alto Adige. Per le Ferrovie dello Stato, negli orari ferroviari generali e in quelli locali le denominazioni di cui trattasi figurano già nelle due lingue. L'Istituto Centrale di Statistica ha già assicurato che, a cominciare dal prossimo anno, in tutte le sue pubblicazioni i nomi dei Comuni e delle località della Provincia di Bolzano figureranno sempre nella doppia forma italiana e tedesca.

— Circa la toponomastica urbana, è stata approvata la relativa legge provinciale e quindi la materia è ormai di esclusiva competenza della Provincia.

Circa i nomi di località e geografici in genere, il Governo si è dichiarato disposto — se la Provincia presenterà richieste singole e motivate, ritenute fondate — ad adoperarsi affinché le denominazioni giudicate improprie vengano modificate nelle fonti ufficiali in cui esse sono registrate (registri catastali e mappe geografiche).

— È stato deciso che il Ministero per il Turismo e lo Spettacolo prenderà d'ora in avanti in attenta considerazione le domande di sovvenzione in favore di attività artistiche locali (che peraltro rientrano nella competenza della Provincia) promosse da appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

— È stato comunicato alla Giunta Provinciale di Bolzano che il Ministero dell'Interno esaminerà nei limiti delle proprie disponibilità, ma con le migliori disposizioni, le motivate richieste di sovvenzione che gli perverranno da parte di asili infantili della minoranza di lingua tedesca.

— È stata approvata la importante Legge della provincia di Bolzano che istituisce le Consulte culturali ed il fondo provinciale per le attività culturali.

Pubblici impieghi.

— Per facilitare maggiormente l'accesso ai pubblici uffici di elementi di lingua tedesca, il Governo ha consentito di recente alla promulgazione delle seguenti leggi :

1) Legge Regionale 7 settembre 1958, n. 23, recante norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento delle carriere del personale della Regione.

2) Legge della Provincia di Bolzano 10 agosto 1959, n. 6, recante norme sull'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia.

3) Legge della Provincia di Bolzano 2 luglio 1959, n. 5, per gli esami in lingua materna nei concorsi per l'assunzione negli uffici della Provincia.

Nelle citate leggi, le assunzioni di personale sono regolate tenendo conto del rapporto etnico, e vi si prevede anche l'obbligo per tutti i candidati di sostenere la prova di lingua tedesca, nonchè la facoltà per i candidati del gruppo minoritario di sostenere tutte le prove di esame nella loro lingua.

Il criterio etnico è stato accolto anche in altre leggi regionali tra cui la legge sulle Casse Mutue di Malattie e la legge sui Servizi Antincendi.

— Anche per gli impieghi negli uffici periferici dello Stato è prevista la prossima adozione di provvedimenti legislativi per cui i candidati di lingua tedesca potranno sostenere tutte le prove d'esame nella loro lingua, nel concorso per determinate carriere, con particolare riguardo alle attività che implicano più frequenti e diretti contatti con pubblico (per esempio Poste e Telegrafi, Ferrovie dello Stato, Amministrazione del Lavoro, Pubblica Sicurezza). Il Ministero dell'Interno (Dir. Gen. P. S.), ha già assicurato di uniformarsi a tale criterio sia nel prossimo concorso per il reclutamento degli ufficiali del Corpo, sia per l'arruolamento ordinario di Aspiranti Guardie di P. S.

— Con apposite norme di attuazione si è effettuato il passaggio della competenza relativa ai Segretari Provinciali dello Stato alle Provincie di Trento e di Bolzano.

- È pronto un provvedimento che istituisce l'indennità di bilinguismo a favore dei dipendenti statali residenti in Provincia di Bolzano.

- Come si è detto, è stato consentito a coloro che ne facciano richiesta, di sostenere gli esami di abilitazione professionale in lingua tedesca.

- La Commissione Permanente per la Giustizia del Senato italiano ha approvato la proposta secondo cui un avvocato del gruppo di lingua tedesca dovrà far parte della Commissione per gli esami di Procuratore Legale presso la Corte di Appello di Trento.

- Si sono adottate misure interne riservate perchè di fatto, in linea di massima, i funzionari vengano sempre mantenuti in Alto Adige.

- In attesa che i provvedimenti emanati o emanandi diano i loro risultati sono in corso in vari settori assunzioni straordinarie di personale bilingue.

* * *

Oltre quelli di cui si è fatto cenno, vari altri importanti provvedimenti legislativi sono in preparazione, come ad esempio le norme di attuazione in materia scolastica, le norme di attuazione della Legge 2 aprile 1958 (già pronte) che prevede l'estensione agli altoatesini che prestarono servizio di guerra nelle forze armate tedesche dei benefici spettanti agli altri combattenti e reduci, il disegno di legge governativo che lascerà alla Provincia anche i 9/10 dell'imposta di ricchezza mobile pagata da stabilimenti situati nel suo territorio, con sede centrale altrove, un provvedimento per l'equiparazione delle decorazioni e per i computi delle campagne di guerra, ecc.

* * *

Circa gli Uffici del Lavoro in Provincia di Bolzano, il 2 gennaio del corrente anno fu consegnato alla Delegazione austriaca un appunto nel quale venivano indicati i criteri seguiti per il collocamento, ispirati al principio della precedenza della mano d'opera locale, veniva fornita una lista degli uffici periferici a contratto (Uffici di corrispondenza) da cui risultava che oltre la metà degli uffici era coperta da elementi del gruppo di lingua tedesca; veniva inoltre rilevato che per la assegnazione di tali incarichi è richiesto il quesito della conoscenza delle due lingue ed è prevista una prova per accertarlo.

Vienna, 1° dicembre 1959

20

AMBASCIATA D'ITALIA

VIENNA

PROMEMORIA

Il Ministro degli Affari Esteri austriaco ha chiesto all'Ambasciata d'Italia se fosse d'accordo per tenere il 17 di questo mese la prossima riunione per le conversazioni sui problemi italo-austriaci.

D'ordine del proprio Governo l'Ambasciata d'Italia fa conoscere che accetta la data proposta.

Il Governo italiano è infatti profondamente convinto dell'utilità di queste conversazioni. Contrariamente all'opinione spesso espressa da parte austriaca, il Governo italiano è d'avviso che le conversazioni sinora svolte siano state fruttuose, non solo perchè hanno permesso uno scambio di vedute obiettivo sui vari problemi e in primo luogo su quello dell'Alto Adige, ma perchè hanno portato a risultati tangibili di cui l'Ambasciata d'Italia ha avuto l'onore di informare il Governo austriaco con numerose comunicazioni; ed in particolar modo con i promemoria del 22 luglio, del 9 settembre, del 1° ottobre, del 29 ottobre e del 1° dicembre. Queste comunicazioni, come è noto, contemplan importanti misure prese dal Governo italiano allo scopo di realizzare sempre più lo spirito e la lettera dell'Accordo De Gasperi-Gruber. Il Governo italiano è convinto altresì che tali conversazioni possano condurre anche in futuro a buoni risultati. A questo scopo è però indispensabile che da parte di chi conduce le conversazioni venga mantenuto anche in pubblico un atteggiamento pacato e obiettivo. Perciò il Governo italiano è da qualche tempo preoccupato delle frequenti manifestazioni oratorie nelle quali S. E. il Segretario di Stato Gschnitzer è andato sempre più apertamente assumendo posizioni che contrastano sia con l'atteggiamento da lui tenuto in sede diplomatica, sia con la realtà dei fatti e perfino con qualche sua precedente dichiarazione. Ad esempio, nei suoi ultimi due discorsi, a Innsbruck il 7 dicembre e a Vienna il 10 dicembre, S. E. il Segretario di Stato ha dato tutto il suo appoggio alla richiesta dell'autodecisione per l'Alto-Adige, una richiesta che avrebbe per effetto di porre il problema su tutt'altre basi di quelle che sinora sono state in discussione. Inoltre S. E. il Segretario di Stato ha formulato gravi accuse contro l'Italia di voler fomentare l'immigrazione interna per meglio soffocare la minoranza di lingua tedesca. Ora queste accuse non solo sono infondate, ma l'Ambasciata d'Italia si permette

di far presente che S. E. il Segretario di Stato in un'occasione recente, e precisamente il 20 febbraio u.s., si è espresso su questo stesso tema in senso ben diverso. Si cita il testo diramato dall'A. P. A. :

« In den letzten Jahren scheint die Zuwanderung so ziemlich zum Stillstand gekommen, wohl wegen der heftigen Gegenwirkung der öffentlichen Meinung, doch ist die Gefahr eines neuerlichen Schubes italienischer Zuwanderer noch nicht gebannt.

Unsere Volksgruppe ist aber ebenfalls nicht stehengeblieben. Sie hat in der Zwischenzeit einen schlimmen Blutverlust durch die Umsiedlung vom 1939 erlitten. Wenn die Volksgruppe aber trotzdem gleichgeblieben ist, zeigt dies, dass sie imstande war, den gewaltigen Aderlass auszugleichen. Wenn italienischer Zuzug nicht neuerlich gefördert wird, ist unsere Volksgruppe durchaus imstande, ihren alten Volksboden zu erfüllen » (*).

Il Governo italiano ritiene che questo modo di agire non sia conforme alle norme internazionali e sia anzi suscettibile di rendere infruttuosi gli scambi di vedute tra i due Governi. Esso ritiene perciò indispensabile, per il raggiungimento di questo scopo che deve stare a cuore di entrambe le parti, che la persona che sarà incaricata dal Governo austriaco di condurre le conversazioni osservi scrupolosamente le norme internazionali che debbono ispirare gli scambi di vedute tra due Governi amici.

Vienna, 14 dicembre 1959

(*) « Negli ultimi anni l'immigrazione sembra essersi quasi arrestata, probabilmente a causa dell'energica reazione dell'opinione pubblica, ma il pericolo d'una nuova spinta di immigrati italiani non è ancora scongiurato.

Del pari, il nostro gruppo etnico però non è rimasto fermo. Nel frattempo aveva subito una grave emorragia con i trasferimenti del 1939. Se però il nostro gruppo etnico è rimasto numericamente uguale, ciò dimostra che esso è stato capace di compensare il potente salasso. Se l'immigrazione italiana non verrà nuovamente incrementata, il nostro gruppo etnico è assolutamente capace di riempire il suo vecchio spazio etnico ».

21

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

A seguito di precedenti comunicazioni (da ultimo il promemoria del 1° dicembre 1959) si comunica che il Governo italiano ha adottato le seguenti ulteriori disposizioni e misure relative alla Provincia di Bolzano :

1) Il Consiglio dei Ministri italiano nella sua riunione del 23 dicembre u. s. ha approvato il disegno di legge relativo alla concessione delle « indennità di seconda lingua » ai Magistrati, ai dipendenti civili dello Stato (compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo) ed agli appartenenti alle Forze Armate in servizio nella provincia di Bolzano.

L'indennità è stabilita nella misura di Lit. 25.000 mensili per il personale delle carriere direttive, per i Magistrati e gli Ufficiali, di Lit. 20.000 per il personale delle carriere di concetto, di Lit. 15.000 per il personale delle carriere esecutive, e di Lit. 12.000 per il personale delle carriere ausiliarie e per il rimanente personale militare.

L'attribuzione dell'indennità è subordinata ad un rigoroso accertamento della effettiva conoscenza delle lingua tedesca. Il provvedimento avrà effetto con il 1° luglio 1960.

2) Nella stessa seduta il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato lo schema di Decreto Presidenziale concernente le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di Stato Civile, negli atti notarili e nelle attività di polizia giudiziaria e tributaria.

Tale decreto è diretto a dare attuazione alle disposizioni dello Statuto (art. 84 e segg.) ed è a favore esclusivamente dei cittadini di lingua tedesca in quanto operino in Provincia di Bolzano.

Il decreto concede a detti cittadini la facoltà di usare la lingua tedesca in tutti gli atti relativi al processo sia civile sia penale. Esso prevede anche che i certificati penali vengano rilasciati con traduzione in tedesco su richiesta dell'interessato.

Di particolare importanza è l'art. 9 il quale dispone che agli uffici giudiziari siano assegnati magistrati e cancellieri aventi una adeguata conoscenza della lingua tedesca ; ma che, sino a quando non si possa provvedere in tale senso, si faccia ricorso a traduttori ed interpreti. Viene così istituito un servizio di

interpreti che sarà utilizzato non soltanto presso gli uffici giudiziari, ma anche nelle operazioni di polizia giudiziaria e tributaria da eseguirsi nei confronti di cittadini di lingua tedesca.

Per l'art. 10 le disposizioni vengono estese, in quanto applicabili, ai procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative.

Le norme dispongono inoltre il bilinguismo nelle iscrizioni presso gli uffici tavolari e nel rilascio di certificati di Stato Civile (circa quest'ultimo punto viene così confermata la prassi già in atto).

Gli atti notarili vengono scritti in lingua tedesca se le parti ne facciano richiesta, purchè la lingua stessa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio, oltre che dalle parti.

Il decreto termina con alcune disposizioni riguardanti le sanzioni per violazione delle garanzie attribuite dal decreto ai cittadini di lingua tedesca: esse consistono nella nullità degli atti nel processo penale e nella inefficacia per gli atti di polizia giudiziaria e tributaria.

È prevista infine una *vacatio legis* di alcuni mesi per rendere possibile l'adozione delle varie misure previste dal decreto e soprattutto la selezione degli interpreti.

3) Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni ha impartito istruzioni alla Direzione Provinciale P. T. di Bolzano affinchè venga migliorata la situazione del personale negli uffici dipendenti mediante le seguenti assunzioni:

- 40 elementi da destinare a mansioni esecutive negli uffici locali;
- 30 elementi da adibire al recapito nelle città di Bolzano, Bressanone e Merano;
- circa 20 elementi da adibire al recapito in zone rurali.

Le assunzioni in questione saranno effettuate tra elementi locali in possesso della piena conoscenza delle lingue tedesca ed italiana.

Vienna, 8 gennaio 1960

22

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 10 gennaio 1960

Caro Signor Cancelliere Federale,

mi dirigo a Lei personalmente nella Sua e mia responsabilità di Capi dei Governi dei nostri Paesi, per confermarLe la mia viva speranza, condivisa dal mio Governo, che attraverso le conversazioni già in corso da mesi ad opera dell'Ambasciatore Guidotti, si possa finalmente giungere ad una intesa circa le questioni che interessano le due Nazioni e particolarmente su quelle relative all'Alto Adige.

Non credo che recenti campagne di stampa e recenti manifestazioni debbano turbare i rapporti fra l'Austria e l'Italia, così utili, anzi direi così necessari alla buona intesa europea; e tengo perciò a manifestarLe il mio convincimento che si debba continuare, attraverso scambi diretti di vedute, a cercare i mezzi per ristabilire fra Austria e Italia quella serenità di buoni rapporti che ha sempre caratterizzato le relazioni tra i nostri due Paesi.

Sono quindi d'avviso — e spero che Lei vorrà dividerlo — che le conversazioni debbano essere continuate ed anzi spinte avanti con la massima sollecitudine. Io le seguo personalmente da Roma; ed anche per questo motivo, e soprattutto perchè Ella è il più alto responsabile della politica del Suo Paese, vorrei proporLe, Signor Cancelliere Federale, che d'ora innanzi esse venissero più particolarmente da Lei seguite, anche in contatto col nostro Ambasciatore, nel quale il Governo italiano ripone la massima fiducia.

Confido vivamente che Ella sia d'accordo sull'opportunità di questo mio punto di vista ispirato ad un interesse comune ai nostri due Paesi e Le invio, caro Cancelliere Federale ed Amico, i miei più cordiali e sinceri saluti.

SEGNI

A Sua Eccellenza
il Signor Julius RAAB
Cancelliere Federale
della Repubblica Austriaca

VIENNA

23

REPUBBLICA FEDERALE AUSTRIACA

Il Cancelliere Federale

Vienna, 26 gennaio 1960

Onorevole Signor Presidente del Consiglio,

ho l'onore di accusare ricevuta e di ringraziarLa della Sua lettera del 10 gennaio, di cui ho preso conoscenza col massimo interesse.

Ella, a nome del Suo Governo, vi ha espresso la speranza che le trattative italo-austriache, in corso da mesi a Vienna, possano finalmente portare ad una intesa ed ha manifestato la Sua convinzione che, attraverso uno scambio diretto di idee, si debba continuare a cercare i mezzi e le vie per ristabilire i buoni rapporti tra l'Austria e l'Italia. Condivido in pieno e per intero il Suo punto di vista e sono della stessa Sua opinione che le trattative dovrebbero essere continuate con la massima celerità.

Non vorrei tuttavia nascondereLe che, a giudizio del Governo Federale austriaco, i negoziati diplomatici, condotti per anni con molta pazienza e costanza, hanno portato finora a risultati estremamente insoddisfacenti. È mia ferma convinzione che una soluzione soddisfacente del problema sudtirolese si possa raggiungere soltanto qualora il Governo italiano sia disposto ad entrare in trattative concrete per la effettiva autonomia della Provincia di Bolzano, autonomia che sola corrisponde allo spirito ed alla lettera dell'Accordo di Parigi ed il cui contenuto è precisato nel Disegno di legge presentato dai Parlamentari sudtirolesi il 12 dicembre 1958 al Senato italiano ed il 20 maggio 1959 alla Camera dei Deputati.

A questo proposito vorrei ricordare che il 29 ottobre u. s. è stato presentato da parte austriaca alla Delegazione italiana incaricata delle trattative un documento concernente l'autonomia della Provincia di Bolzano al quale, a tutt'oggi, non è stata ancora data risposta.

Le sarei pertanto molto grato per una comunicazione sull'epoca in cui saranno iniziate concrete conversazioni su tale autonomia col Ministero Federale

A Sua Eccellenza

l'Onorevole Antonio SEGNI

Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

degli Affari Esteri, competente in materia, poichè sono convinto che, con buona volontà delle due Parti, le conversazioni sull'argomento possono condurre ad un risultato accettabile per entrambe.

Per quanto, infine, concerne la Sua proposta di seguire personalmente l'ulteriore andamento delle trattative, Le posso assicurare che ho sempre dedicato particolare attenzione alla soluzione, soddisfacente per entrambe le Parti, di questo problema che sta a cuore a Lei come a me, e che naturalmente continuerò a farlo anche in futuro.

Mentre spero di aver contribuito con queste mie considerazioni a chiarire la situazione e mentre nuovamente rilevo quanto il Governo Federale tenga a una impostazione amichevole dei rapporti con l'Italia attraverso una giusta soluzione del problema sudtirolese, La prego di accogliere i miei più cordiali e più sinceri saluti.

RAAB

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

In relazione a precedenti comunicazioni sull'argomento, si ha l'onore di informare che la Commissione Paritetica per l'elaborazione delle norme di attuazione dello Statuto Speciale ha approvato uno schema di norme d'attuazione che verrà sottoposto prossimamente al Consiglio dei Ministri per le deliberazioni del caso.

Lo schema concerne la facoltà accordata ai cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano di sostenere nella propria lingua le prove di esame per determinati rami dell'Amministrazione, stabiliti dalla Presidenza del Consiglio in relazione alle esigenze locali del bilinguismo. Il provvedimento ha lo scopo di dotare gli Uffici statali della Provincia di Bolzano del maggior numero possibile di funzionari bilingui e al tempo stesso è destinato a favorire i giovani elementi del gruppo di lingua tedesca che intendono intraprendere carriere statali.

Vienna, 3 febbraio 1960

25

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 4 marzo 1960

Signor Cancelliere Federale,

La ringrazio della Sua cortese lettera del 26 gennaio scorso. Sono stato assai lieto di constatare attraverso le Sue amichevoli espressioni che Ella condivide pienamente le preoccupazioni e i sentimenti che mi indussero a rivolgermi direttamente a Vostra Eccellenza. Sono stato altresì lieto di apprendere direttamente da Vostra Eccellenza che Ella concorda circa l'utilità del metodo dei contatti diretti ed intende continuare a dedicare a tali contatti la Sua personale attenzione.

Mi ripromettevo di condurre a maturazione lo studio dei problemi relativi all'applicazione dell'Accordo De Gasperi-Gruber e di farLe conoscere le mie conclusioni al riguardo, allorchè si è aperta l'attuale crisi governativa.

Sono certo che non appena questa sarà risolta, il Governo italiano darà ai problemi medesimi la sua massima attenzione. Intanto tengo ad esprimerLe la convinzione che i due Governi, animati da ideali politici e spirituali così simili, riusciranno a raggiungere con i loro sforzi, anche se per il momento esiste una divergenza di opinioni, una soddisfacente intesa altamente auspicabile per lo sviluppo non solo dei loro rapporti bilaterali ma anche della buona armonia europea: e mi augurerei che anche da parte della stampa, mediante una più obiettiva presentazione di cose e di fatti, non venisse pregiudicata tale possibilità.

Voglia gradire, Signor Cancelliere Federale, i miei più amichevoli e cordiali saluti.

SEGNI

A Sua Eccellenza
il Signor Julius RAAB
Cancelliere Federale
della Repubblica austriaca

VIENNA

26

REPUBBLICA FEDERALE AUSTRIACA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PRO-MEMORIA

Il Governo Federale austriaco ha ripetutamente sollevato la questione dell'autonomia per la Provincia di Bolzano nel corso delle trattative con il Governo italiano sul punto 5 dell'Ordine del giorno concordato e l'ha definito l'unica soluzione soddisfacente per il problema del Südtirol.

Questo punto di vista austriaco è stato espresso ultimamente dalla Delegazione austriaca in un documento di lavoro che è stato consegnato alla Delegazione italiana il 29 ottobre 1959.

La stessa richiesta è contenuta nella lettera di risposta del Cancelliere austriaco al Presidente del Consiglio Segni del 26 gennaio 1960, consegnata a quest'ultimo dall'Ambasciatore Loewenthal il 29 gennaio 1960.

Il Governo italiano non ha ancora preso posizione in merito a questo punto dell'Ordine dei negoziati.

Poichè è stato ora formato il nuovo Governo italiano, il Governo Federale austriaco prega di voler prendere il più presto possibile posizione su questo punto delle trattative (autonomia regionale per la Provincia di Bolzano).

Vienna, 4 maggio 1960

27

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 18 maggio 1960

Signor Cancelliere Federale,

La lettera a Lei diretta il 4 marzo dal mio predecessore on. Segni, dopo l'apertura della crisi governativa, aveva necessariamente un carattere interlocutorio. Desidero pertanto fare seguito ad essa per informarLa che condivido gli intenti con cui l'on. Segni aveva iniziato la corrispondenza con Lei.

Ho letto con molto interesse la Sua lettera del 26 gennaio scorso. Da essa mi pare di poter constatare che gli scopi che da ambo le parti ci prefiggiamo coincidono : infatti entrambi vogliamo che i rapporti tra i due Paesi siano liberi da ogni ombra. Oltre a ciò il Governo vuole che i cittadini italiani di lingua tedesca conservino e sviluppino liberamente il proprio carattere etnico e le proprie tradizioni, nella cornice del pieno adempimento dell'Accordo De Gasperi-Gruber, ma in una situazione di reciproca collaborazione e lealtà. Ritengo che ciò coincida con i Suoi desideri, quali illustrati nel Suo discorso alla Radio del 7 marzo.

Nella Sua lettera Ella ricorda il *Memorandum* austriaco consegnato il 29 ottobre scorso all'Ambasciatore d'Italia. Come questi fece subito notare al Capo della Delegazione austriaca, tale documento sostiene tesi che da parte italiana non si possono condividere. Se la discussione dovesse essere proseguita su tale base, sembra probabile che non si potrebbe giungere ad una concordanza di vedute, ma che piuttosto si delineerebbe una controversia di valutazione giuridica la quale, non potendo venire risolta bilateralmente, potrebbe esserlo soltanto attraverso la competente istanza giuridica, ai sensi della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, il cui deposito di ratifica è avvenuto, sia da parte austriaca che italiana, nel gennaio del corrente anno.

Concordo però con i concetti da Lei espressi nel Suo citato discorso circa la preferenza che va data al metodo delle conversazioni bilaterali per tentare di risolvere ogni difficoltà. Argomenti utili a tale scopo possono essere trovati in relazione allo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, articolato nella autonomia separata di Regione e di Provincia, e che, secondo il parere del Governo italiano, offre uno strumento idoneo a realizzare soddisfacentemente gli scopi dell'Accordo di Parigi. Nella pratica attuazione di esso, infatti, possono essere trovati dei perfezionamenti, in modo che non è da escludere che in alcuni punti, per i quali una discussione sui principi non potrebbe condurre ad un ac-

cordo, possano essere ricercate determinate soluzioni pratiche, atte al raggiungimento dei nostri comuni desideri.

Ritengo insomma che una soluzione concreta debba essere studiata e possa probabilmente essere raggiunta mediante ulteriori e più approfonditi scambi di vedute, che si svolgano in una atmosfera di « pacata concretezza » come Ella stessa ha avuto occasione di dire. Ad essi, da parte mia, sono pronto a contribuire con ogni buona volontà e col fermo proposito di giungere ad una intesa consona ai rapporti di amicizia, che sono naturali tra i nostri Paesi, e se, come sono certo, altrettanto si desidera da parte Sua, sarebbe desiderabile fossero evitate le frequenti dichiarazioni di uomini politici della Repubblica Federale Austriaca che certamente non giovano.

Voglia gradire, Signor Cancelliere Federale, i miei più amichevoli e cordiali saluti.

TAMBRONI

A Sua Eccellenza
il Signor Julius RAAB
*Cancelliere Federale
della Repubblica Austriaca*

VIENNA

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 18 maggio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Ferdinando Tambroni, ha incaricato l'Ambasciatore Guidotti di far sapere al Cancelliere della Repubblica Federale austriaca, Julius Raab, che sarebbe lieto di incontrarlo, onde discutere personalmente con lui i problemi concernenti la « questione alto-atesina ».

L'on. Tambroni ritiene però che un simile incontro debba essere convenientemente preparato e ciò proprio per permettere che esso possa raggiungere i risultati desiderati dai due uomini di Stato.

A tal proposito converrebbe anzitutto esplorare, sulla base dei rispettivi punti di vista, quali siano le reali possibilità esistenti. Si potrebbe affidare questa rapida missione preliminare a persone di fiducia, le quali, incontrandosi in luogo da convenire, dovrebbero evitare qualsiasi pubblicità allo scopo di non compromettere le possibilità di successo.

Dopo tale incontro si potrebbe decidere se riprendere le conversazioni ufficiali di Vienna oppure concordare colloqui diretti tra il Cancelliere Federale austriaco ed il Presidente del Consiglio italiano, onde fare il punto definitivo sull'intera questione.

29

AMBASCIATA D'ITALIA
VIENNA

PROMEMORIA

Il Governo Federale austriaco, nel promemoria consegnato il 4 corrente all'Ambasciatore d'Italia a Vienna, ha chiesto che il Governo italiano prenda posizione circa le richieste avanzate da parte austriaca in materia di autonomia per la Provincia di Bolzano.

Al riguardo si desidera ricordare che la posizione del Governo italiano, a questo riguardo, è stata espressa in varie occasioni, a partire dal *Memorandum* del 31 luglio 1957. Durante le conversazioni italo-austriache sul 5° punto dell'ordine del giorno della riunione che ha avuto luogo il 26 novembre 1958, l'Ambasciatore d'Italia fece presente che non avrebbe potuto discutere in materia di autonomia che su questioni concrete di applicazione, come di fatto è posteriormente avvenuto fino alla riunione del 28 ottobre 1959, cui fece seguito la consegna del *Memorandum* austriaco del giorno seguente. In tale riunione l'Ambasciatore d'Italia ebbe a ribadire il punto di vista italiano, controbattendo i singoli argomenti avanzati da parte austriaca.

Il Governo austriaco è quindi a conoscenza della posizione italiana.

Essa può riassumersi come segue: l'Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, anche nel suo articolo 2°, è già stato integralmente eseguito da parte italiana.

L'Italia infatti, in applicazione dell'art. 2 dell'Accordo, ha già concesso da 12 anni esclusivamente alla Provincia di Bolzano ed ai Comuni mistilingui della Provincia di Trento riuniti ad esso, l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo per 17 materie, analogo a quello di cui godono in Italia altre Regioni autonome. Oltre a questa autonomia riservata alla Provincia, ne esiste un'altra distinta, riservata alla Regione Trentino-Alto Adige. L'Accordo lasciava all'Italia il compito di fissare «the frame» entro i cui poteri autonomi avrebbe avuto pratica applicazione. L'Italia, nell'assolvere questo compito, non ha mancato di consultare elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca, come prevedeva l'Accordo. Ha anzi ricevuto da essi una approvazione ufficiale piena e senza riservé.

Il Governo italiano rimane pertanto della opinione che la richiesta di un'autonomia diversa da quella di cui già gode la Provincia di Bolzano è ingiustificata.

Se il Governo austriaco insiste nel mantenere il punto di vista espresso nel Promemoria del 29 ottobre 1959, non resta che prendere atto che esiste una divergenza di valutazione giuridica tra il Governo austriaco e quello italiano circa

l'esecuzione da parte italiana dell'Accordo De Gasperi-Gruber, in merito alla quale il Governo austriaco, se lo crede, potrà chiedere l'applicazione della procedura prevista dalla Convenzione per il regolamento pacifico delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, i cui strumenti di ratifica sono stati depositati dall'Austria il 5 gennaio 1960 e dall'Italia il 29 gennaio 1960.

Il Governo italiano non si rifiuterebbe certo di seguire tale procedura: esso per contro dovrebbe considerare ingiustificato e inopportuno il deferimento di questa divergenza di valutazione giuridica ad un'istanza non prevista nella Convenzione citata.

D'altra parte, il Governo italiano continua ad essere disposto a proseguire, in una forma o in un'altra, in quegli scambi di idee su questioni concrete e di importanza pratica, durante i quali da parte italiana a varie riprese è stata data notizia di vari e importanti provvedimenti decisi dal Governo italiano nell'interesse delle popolazioni della Provincia di Bolzano e nello spirito dell'Accordo De Gasperi-Gruber.

Vienna, 23 maggio 1960

30

AMBASCIATA D'ITALIA

VIENNA

PROMEMORIA

A seguito di precedenti comunicazioni (da ultimo il Promemoria dell'8 gennaio 1960 e del 3 febbraio 1960) si ha l'onore di informare che il Governo italiano ha adottato le seguenti ulteriori disposizioni e misure relative alla Provincia autonoma di Bolzano :

1) Il 14 maggio u. s. il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di Decreto Legislativo concernente norme di attuazione dello Statuto Speciale in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi. Il testo approvato è il seguente :

« *Art. 1* - I cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano partecipanti ai concorsi con riserva di posti a favore di candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, indetti a norma del D. L. 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con D. P. R. 29 dicembre 1956, n. 1507, hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere, in luogo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del citato D. P. R. n. 1396, tutte le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso essi dovranno dimostrare, mediante prova di esame scritta e orale, di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali inerenti ai concorsi di cui sopra, le commissioni di esame saranno assistite da esperti docenti della lingua tedesca.

« *Art. 2* - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha facoltà di disporre anche in deroga alle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di candidati, che le amministrazioni dello Stato bandiscono concorsi distinti per la copertura di aliquote di posti vacanti nei gradi iniziali di ciascun ruolo da riservare ai candidati che dimostrino di conoscere la lingua tedesca, a mezzo della prova di lingua tedesca prevista dal secondo comma dell'art. 1 del D. P. R. 21 novembre 1951, n. 1396, ovvero con le prove di esame previste dall'art. 1 del presente decreto.

I posti eventualmente non coperti su tali aliquote rimangono a disposizione dell'amministrazione per i successivi concorsi riservati al personale di cui al precedente comma.

« Art. 3 - I vincitori dei concorsi cui spettino i posti riservati di cui al precedente articolo potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione ad un ufficio in Provincia di Bolzano.

« Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

« È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ».

2) Il Ministero di Grazia e Giustizia ha predisposto un disegno di legge che prevede una procedura speciale e più snella per il cambiamento dall'italiano al tedesco dei nomi di battesimo imposti ai cittadini di lingua tedesca dell'Alto Adige nati dal 1924 al 1945, e per il cambiamento dal tedesco all'italiano dei nomi imposti a cittadini di lingua italiana della Regione Trentino-Alto Adige, nati anteriormente al 1° gennaio 1924.

3) Il Ministero del Turismo e dello Spettacolo ha recentemente disposto la concessione di un contributo di 5 milioni di lire direttamente a favore della Giunta Provinciale di Bolzano.

Come è noto tale provvedimento riveste un carattere eccezionale essendo la materia « delle manifestazioni artistiche locali » devoluta alla competenza della Provincia.

4) La Croce Rossa Italiana, aderendo ad un invito in tal senso rivolte dalla Presidenza del Consiglio, ha disposto che nel nuovo anno scolastico 1960-1961, gli studenti dell'Alto Adige aderenti alla C. R. I. giovanile vengano muniti di tessere sociali con testo bilingue.

5) Con decreto in corso, il Ministero del Tesoro ha bandito un concorso per esami a tre posti di Vice Segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro, riservato a coloro che conoscono la lingua tedesca, in applicazione del D. P. R. n. 1396.

6) Con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano è stato nominato il Comitato per l'orientamento professionale. La Legislazione provinciale dell'Alto Adige prevede fra l'altro l'istituzione di due Comitati per l'orientamento professionale - uno per il gruppo linguistico italiano e l'altro per il gruppo di lingua tedesca - con le seguenti attribuzioni :

- Collaborare con l'Ufficio provinciale per l'orientamento professionale ; proporre le iniziative ritenute necessarie ; compilare pareri su conforme richiesta dalla Giunta Provinciale e dall'Assessore competente ; proporre per l'assunzione alla Giunta Provinciale personale idoneo per l'organizzazione dell'orientamento professionale.

Sinora risulta nominato soltanto il Comitato di lingua tedesca composto dal Presidente ed Assessore agli Affari Generali della Giunta Provinciale, ing. Pupp e da 15 membri.

Vienna, 17 giugno 1960

31

REPUBBLICA FEDERALE AUSTRIACA

Il Cancelliere Federale

Vienna, 18 giugno 1960

Ecc.mo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Nella mia lettera del 26 gennaio u. s. diretta al Suo predecessore, il Presidente del Consiglio dei Ministri Segni, ho rilevato quanto al Governo Federale austriaco sta a cuore lo sviluppo di relazioni amichevoli con l'Italia mediante una soluzione giusta della questione del Südtirol e vi ho espresso l'opinione che le relative trattative bilaterali dovrebbero essere continuate con la più grande sollecitudine. Però non ho lasciato sussistere nessun dubbio che, secondo la nostra ferma convinzione, si potrà conseguire una tale soluzione solo se il Governo italiano si trova disposto ad entrare in trattative concrete sull'autonomia per la Provincia di Bolzano.

Conseguentemente il Governo Federale austriaco ha studiato con la più grande accuratezza la Sua lettera del 18 maggio u.s., di cui accuso ringraziando ricevuta, per trovarvi punti di partenza per la ripresa efficace delle trattative. Il Governo austriaco ha pure preso nota, con attenzione ed interesse, del Promemoria del 21 maggio u. s., presentato quel giorno dall'Ambasciatore Guidotti al Ministro Federale degli Affari Esteri, il dott. Kreisky.

Mi rincresce infinitamente di dover notare che, dal contenuto di questi due documenti, si è costretti a concludere che da Parte italiana non esiste l'intenzione di occuparsi della questione dell'autonomia regionale per la Provincia di Bolzano, autonomia che sola garantirebbe la protezione etnica e culturale della minoranza austriaca in Italia, tenendo conto così dell'Accordo De Gasperi-Gruber, e che del resto, a nostro parere, nei confronti delle pretese presentemente avanzate in tutto il mondo per casi analoghi, è una rivendicazione realmente moderata.

In queste circostanze anche il Governo Federale austriaco crede che fra i due Governi esiste una differenza di opinione fondamentale, per dirimere la quale,

A Sua Eccellenza

l'Onorevole Ferdinando TAMBRONI

Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMA

secondo la sua opinione, è competente in primo luogo l'organizzazione il cui scopo, dichiarato nel suo statuto, è di ottenere con mezzi pacifici ed in conformità dei principi della giustizia e del diritto delle genti, la composizione e la soluzione di controversie internazionali, sviluppando così relazioni amichevoli tra i popoli.

Quanto al messaggio orale che Ella, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto trasmettere dall'Ambasciatore Guidotti, gliene ringrazio e mi permetterò di precisare il mio relativo punto di vista, nella stessa forma orale.

Non vorrei concludere questa lettera senza mettere in rilievo che il Governo Federale austriaco è disposto a fare quanto è in suo potere per addivenire ad una soluzione soddisfacente di questo problema. Però Lei, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, avrà comprensione che ciò non può esser fatto con un consenso austriaco al diniego di diritti che, a nostro avviso, non solo spettano alla minoranza austriaca in Italia in base ad un accordo internazionale, ma senza i quali, secondo i principi democratici generali, non può esistere nessuna vera protezione per una minoranza vivente su un territorio in gruppo compatto.

La prego, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

RAAB

32

PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma, 22 giugno 1960

Signor Cancelliere Federale,

Ho ricevuto, e La ringrazio, la Sua lettera in data 18 corrente.

Poichè sono anch'io desideroso di assicurare con una volenterosa cooperazione le amichevoli relazioni dei nostri due Paesi e di trovare nell'ambito dei Patti di cui essi sono parti, la soluzione dei problemi che esistono fra loro, non Le nascondo che la Sua comunicazione ha causato in me e nel Governo italiano un vivo senso di disappunto. Ella non può non ricordare che la proposta contenuta nella mia lettera precedente era quella di studiare di comune accordo quali perfezionamenti potessero venir applicati nella Provincia di Bolzano senza però giungere a quella totale autonomia fino alla quale il Governo italiano non può spingersi anche per esigenze di carattere costituzionale. Devo aggiungere che, secondo il nostro preciso e noto punto di vista, tale estensione non è contemplata dall'Accordo De Gasperi-Gruber, il quale costituisce l'impegno che il mio Paese è tenuto ad osservare.

Ciò malgrado, nella Sua lettera del 18 corrente, Ella sembra porre come pregiudiziale l'accettazione da parte italiana della richiesta di totale autonomia: il che, Ella vorrà ammettere, vale implicitamente a privare l'incontro, che io ho proposto tramite il nostro Ambasciatore, delle probabilità nelle quali fermamente credevo.

D'altra parte, nelle comunicazioni orali da Lei fatte il 18 corrente all'Ambasciatore Guidotti, appare che in seguito ad una indiscrezione di stampa prodottasi a Vienna e dalla quale può anche intuirsi l'origine, la designazione delle persone di fiducia alle quali affidare l'incontro preliminare verrebbe ritardata eventualmente di due settimane.

Da questo desiderio di ritardo, unito alla insistenza sulla totale autonomia, si dovrebbe trarre la conclusione che una diretta trattativa bilaterale quale era

A Sua Eccellenza
il Signor Julius RAAB
Cancelliere Federale
della Repubblica austriaca

VIENNA

ed è sempre nelle nostre intenzioni che hanno condotto alla proposta di un incontro, non è ritenuta dal Governo austriaco idonea per una soluzione concordata.

Se tale nostra impressione fosse esatta, Ella vorrà ricordare, Signor Cancelliere Federale, che nella mia precedente lettera avevo scritto che, qualora si constatasse che permane una divergenza fondamentale tra i nostri due Governi circa la completa esecuzione dell'Accordo De Gasperi-Gruber, sarebbe sorta una controversia la quale non potrebbe essere impostata e risolta se non nel quadro dei Patti, ai quali i due Paesi hanno aderito, per il regolamento pacifico delle controversie.

In tali circostanze il nostro Ambasciatore a Vienna ha ricevuto istruzioni di proporre ufficialmente al Governo austriaco di deferire consensualmente alla Corte Internazionale di Giustizia la controversia relativa alla esecuzione da parte italiana dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

Ciò chiaramente detto, se Ella, Signor Cancelliere, potesse ritenere con certezza che fermo il punto di vista italiano da me esposto Le con lettera del 18 maggio l'incontro sia egualmente possibile, ne prenderò atto con soddisfazione.

In attesa di una Sua risposta, Signor Cancelliere Federale, Le esprimo i sensi della mia più alta considerazione.

TAMBRONI

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciatore

Vienna, 25 giugno 1960

Signor Ministro,

Le recenti prese di posizione del Governo austriaco e in particolare la lettera in data 18 corrente di S. E. il Cancelliere Federale al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano rendono ormai evidente che il Governo austriaco insiste nel richiedere una estensione ed una diversa struttura dell'autonomia della Provincia di Bolzano che il Governo italiano non è disposto a prendere in considerazione, in quanto non è prevista dall'Accordo De Gasperi-Gruber firmato a Parigi il 5 settembre 1946, che pure assicura alla minoranza di lingua tedesca in Alto Adige salvaguardie internazionali molto maggiori di quelle di cui godono le minoranze in generale.

Così mentre il Governo italiano è convinto che l'esecuzione da esso data a tale Accordo è del tutto consona ad esso, il Governo austriaco la ritiene insufficiente. Al riguardo si è venuta pertanto a costituire fra i due Governi una controversia che il Governo italiano ritiene debba essere senza indugio affrontata ai fini del suo superamento e in relazione a Patti internazionali di cui i due Stati sono parte.

Poichè l'Austria e l'Italia appartengono ambedue al massimo consesso internazionale, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, una controversia giuridica come quella insorta tra i due Paesi è di competenza del principale organo giurisdizionale di tale Ente, e cioè la Corte Internazionale di Giustizia al cui Statuto i due Stati partecipano. Secondo lo Statuto delle Nazioni Unite infatti le controversie giuridiche devono di regola essere sottoposte dalla Parte alla Corte Internazionale di Giustizia secondo le disposizioni dello Statuto della Corte.

D'altra parte, l'art. 1 della Convenzione Europea per il Regolamento Pacifico delle Controversie, sottoscritta a Strasburgo il 29 aprile 1957 e ratificata sia dall'Austria che dall'Italia, dispone che le Alte Parti contraenti sottopon-

A Sua Eccellenza

il Dott. Bruno KREISKY

Ministro Federale per gli Affari Esteri

VIENNA

gano al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia tutte le controversie giuridiche internazionali che sorgano tra di esse.

Il Governo italiano è altresì convinto che la procedura più appropriata per deferire una controversia giuridica al giudizio della Corte Internazionale di Giustizia, in particolare quando si tratta di due Stati legati da tradizionali rapporti di buona vicinanza e di amicizia come l'Austria e l'Italia, è quella dell'Accordo a tal fine fra le Parti.

Il Governo italiano si onora pertanto proporre al Governo austriaco di procedere al deferimento consensuale alla Corte Internazionale di Giustizia della controversia relativa all'applicazione da parte italiana dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.

Il Governo italiano confida che quello austriaco concorderà con esso nel ritenere tale procedura come la più idonea per risolvere definitivamente la controversia esistente tra di essi e per assicurare nel frattempo che tale controversia non incida sul normale andamento dei rapporti fra i due Governi nè sul sereno sviluppo delle diverse popolazioni interessate alla questione.

La prego di voler gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

GUIDOTTI

34

NAZIONI UNITE
Assemblea Generale

Distribuzione : generale
A/4395
6 luglio 1960
Originale : inglese

Quindicesima Sessione

ORDINE DEL GIORNO PROVVISORIO DELLA XV SESSIONE ORDINARIA DELLA
ASSEMBLEA GENERALE : QUESTIONE PROPOSTA DALL'AUSTRIA.

« IL PROBLEMA DELLA MINORANZA AUSTRIACA IN ITALIA »

Lettera in data 23 giugno 1960 indirizzata al Segretario
Generale dal Ministro Federale degli Affari Esteri d'Austria

Vienna, 23 giugno 1960

Riferendomi all'alinea e) dell'articolo 13 del regolamento interno dell'Assemblea Generale, ho l'onore di proporre l'iscrizione della seguente questione all'Ordine del Giorno della XV Sessione ordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite :

« Il problema della minoranza austriaca in Italia ».

Conformemente all'articolo 20 del regolamento interno un *Memorandum esplicativo* è allegato alla presente lettera.

*Il Ministro Federale
degli Affari Esteri*
BRUNO KREISKY

Con il Trattato di Stato di Saint-Germain il territorio dell'attuale Provincia di Bolzano che per secoli fu parte integrale dell'Austria, venne concesso nel 1919 all'Italia, in conseguenza della prima guerra mondiale sulla base del noto Trattato di Londra del 1915. Questa separazione ebbe luogo contro l'espresso desiderio della popolazione austriaca del Südtirol, che allora ammontava al 97 per cento dell'intero numero di abitanti di tale territorio, in chiaro contrasto quindi con i principi del programma dei 14 punti del presidente Wilson, che costituì la base per l'armistizio e per le future trattative di pace e precisamente in contrasto sia con il punto 9 (demarcazione dei confini italo-austriaci

secondo linee nazionali chiaramente riconoscibili) sia con il diritto all'autodeterminazione dei popoli, contenuto nel punto 10.

L'Austria protestò energicamente contro questa decisione della Conferenza per la pace, senza tuttavia riuscire ad ottenere alcuna modifica. Che la decisione fosse sbagliata, fu in seguito apertamente riconosciuto da statisti alleati. La popolazione sudtirolese incorporata nell'Italia contro la propria volontà chiese nel tardo autunno 1919 a Roma l'autonomia « per il compatto territorio di stirpe e lingua tedesca e ladina ». Le supreme Autorità italiane diedero l'assicurazione di rispettare il carattere etnico del territorio e di soddisfare le esigenze autonomistiche. Tuttavia queste promesse non furono mantenute. Ebbe invece immediato inizio l'italianizzazione del territorio. Essa si intensificò dopo l'avvento al potere dei fascisti e culminò in un Accordo fra Mussolini e Hitler del 23 giugno 1939, che aveva per oggetto il trasferimento della popolazione sudtirolese nel Reich tedesco di allora.

Soltanto lo scoppio della guerra e il crollo delle dittature impedirono che il trasferimento venisse condotto a termine. Tuttavia questo sviluppo ha avuto come conseguenza che la parte italiana della popolazione ammontante al 3 per cento al momento della separazione del Südtirol dall'Austria, salisse fino al 1921 all'8 per cento e fino al 1939 al 24 per cento. Nel 1953 ammontava al 34 per cento.

Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la popolazione sudtirolese aspirava nuovamente a ritornare a far parte dell'Austria. I suoi rappresentanti consegnarono nel 1946 all'allora cancelliere federale austriaco una raccolta di 123.777 firme, con cui si richiedeva l'unione del Südtirol all'Austria. Poiché la minoranza austriaca di allora contava all'incirca 230.000 persone, le firme raccolte rappresentavano in pratica la manifestazione della volontà di tutti i sudtirolesi aventi diritto di voto. La Conferenza dei Ministri degli Esteri di Parigi, senza tener conto di questo fatto, decise il 20 aprile 1946 che il Südtirol dovesse rimanere con l'Italia.

A difesa del carattere etnico e culturale della minoranza austriaca sudtirolese, fu tuttavia firmato il 5 settembre 1946 fra il Ministro degli Esteri austriaco di allora Gruber e il Primo Ministro italiano De Gasperi un accordo che prevede un potere legislativo e amministrativo autonomo per la popolazione sudtirolese. Quest'Accordo fa parte, come IV Allegato, del Trattato di Pace tra le potenze alleate e l'Italia e quindi ha assunto carattere internazionale. Esso prevede fra l'altro insieme a precise norme elencate a mo' di esemplificazione che dovrebbero servire in primo luogo a riparare le ingiustizie fasciste, l'equiparazione della lingua tedesca e di quella italiana negli uffici pubblici e il ritorno ad una equa ripartizione delle cariche pubbliche.

La sua disposizione più importante è però contenuta nell'art. 2 che assicura alla popolazione della Provincia di Bolzano l'esercizio di un potere regionale legislativo ed esecutivo. Quest'accordo, purtroppo, fu interpretato e applicato dall'Italia in un modo che contrasta in alcuni punti essenziali al suo scopo. Fu soprattutto l'unificazione della Provincia di Bolzano con il Trentino italiano in una regione autonoma, compiuta con lo statuto attuale di autonomia dell'anno 1948, che mise i sudtirolesi in minoranza rispetto agli italiani, nella misura di un terzo contro due terzi e che rese ulteriormente inconsistente

la promessa di autonomia data alla popolazione della Provincia di Bolzano, nonostante la concessione di una certa subautonomia. Ma anche le scarse autonomie concesse alla Provincia, nell'ambito della subautonomia, furono spesso limitate dalle norme d'attuazione del Governo italiano e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in modo tale che non si può quasi più parlare di autonomia, se la si confronta non solo con l'autonomia-modello delle isole Åland e Färöer, ma anche con altre autonomie in Italia.

Non poteva però esser stato questo il senso dell'accordo De Gasperi - Gruber e su ciò non vi è alcun dubbio. Nè l'Austria avrebbe disposto di alcun titolo legale per esigere per la popolazione italiana del Trentino diritti all'autonomia. La minoranza austriaca però non ha ottenuto mediante questa sistemazione l'amministrazione autonoma promessale, questa viene anzi esercitata dalla maggioranza italiana. In seguito gli svantaggi di questa sistemazione, com'era prevedibile, si son fatti sentire in misura crescente e hanno provocato nel Südtirol un inasprimento della situazione. Nel 1954 i sudtirolesi rivolsero al Governo italiano una protesta, in cui venivano sottolineate le lacune dell'Accordo. Tale protesta rimase senza risposta.

Da allora l'Austria si è sforzata di trovare mediante trattative con il Governo italiano una sistemazione di tale complesso di questioni e non ha lasciato nulla di intentato per giungere ad una soluzione su base bilaterale. Il Governo Federale austriaco ha per prima cosa proposto la creazione di una commissione mista italo-austriaca per l'esame della questione, ma dopo che da parte italiana tale proposta venne respinta, si è anche dichiarato disposto a venir incontro ai desideri del Governo italiano e ad avviare trattative sul piano diplomatico. Purtroppo tali trattative non hanno portato fino ad oggi ad alcun risultato concreto, bensì hanno raggiunto un punto morto negli ultimi mesi a causa del rifiuto del Governo italiano di prendere in esame soprattutto il problema centrale, e cioè l'autonomia della Provincia di Bolzano.

Nel frattempo la situazione locale si è inasprita perchè si è rafforzata nella popolazione l'impressione che venga negata ad essa l'autonomia amministrativa assicurata dall'Accordo di Parigi. In considerazione dei vani sforzi per risolvere il problema su basi bilaterali e della situazione tesa creatasi nel Südtirol il Governo Federale austriaco, come parte contraente dell'Accordo più volte menzionato, si vede indotto e costretto a presentare la questione all'esame dell'Assemblea generale di quest'anno. L'Assemblea generale ha stabilito nella risoluzione 217-C-III del 10 dicembre 1948 che « le Nazioni Unite non potrebbero restare indifferenti di fronte al destino delle minoranze » e nella risoluzione 532-V-IV del 4 febbraio 1952 la difesa delle minoranze viene citata come uno dei settori più importanti dell'opera positiva delle Nazioni Unite.

L'Austria rivolge quindi all'Assemblea generale, in conformità all'articolo 10 e all'art. 14 dello Statuto delle Nazioni Unite, la richiesta di esaminare la controversia italo-austriaca derivante dalla negazione dell'autonomia e di giungere, secondo lo spirito della Carta, ad un'equa soluzione corrispondente ai principii democratici, che conceda e garantisca alla minoranza austriaca in Italia l'auto-amministrazione da essa richiesta e inoltre necessaria per la conservazione della sua esistenza come minoranza e l'autogoverno nel senso di una genuina autonomia.

35

IL MINISTRO FEDERALE
PER
GLI AFFARI ESTERI

N. 79.356-5 (Pol) 60

Vienna, 14 luglio 1960

Signor Ambasciatore,

ho esaminato attentamente la Sua nota consegnatami il 25 giugno e mi onoro di prendere posizione come segue al riguardo :

Secondo il Suo modo di vedere che ovviamente coincide con l'opinione del Governo italiano, si tratta, per quanto concerne il conflitto relativo al Südtirol, esclusivamente di una divergenza d'opinione sull'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo Gruber-De Gasperi del 5 settembre 1946 e quindi di una controversia giuridica, la cui soluzione è di competenza della Corte Internazionale di Giustizia. Per questa ragione Ella si richiama anche alla Convenzione Europea per il regolamento pacifico delle controversie che è stata ratificata dall'Austria e dall'Italia, la quale prevede il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia per le controversie giuridiche. Ella propone quindi al Governo Federale austriaco a nome del suo Governo di sottoporre di concerto con l'Italia alla Corte di Giustizia Internazionale la controversia sull'applicazione dell'Accordo di Parigi da parte dell'Italia.

Come Le dovrebbe essere già noto, il Governo Federale austriaco si è occupato esaurientemente della questione nella sua seduta del 28 giugno ed è giunto alla decisione di interessare la 15^a Assemblea Generale delle Nazioni Unite della questione del Südtirol.

Per questa decisione è stato determinante soprattutto il fatto che nella controversia relativa all'esistenza ed all'avvenire della minoranza austriaca in

A Sua Eccellenza
il Signor Gastone GUIDOTTI
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario

VIENNA

Italia si tratta in prima linea di una differenza d'opinione di natura politica, originata dal diniego di certi diritti d'importanza vitale per la minoranza.

Così per esempio la richiesta presentata da parte austriaca all'Italia per la concessione di una autonomia alla odierna Provincia di Bolzano non deriva soltanto dall'Accordo Gruber-De Gasperi, ma è stata fatta valere per la prima volta già poco dopo il distacco del Südtirol. Essa viene rigettata anche oggi dall'Italia, benchè sia quanto mai moderata ed idonea a risolvere il problema.

Ma dato che per lo svolgimento di controversie politiche del genere non è competente la Corte Internazionale di Giustizia bensì le Nazioni Unite, il Governo Federale ha considerato queste ultime come il Foro più adatto per il componimento della controversia e non ha quindi visto alcuna possibilità di accettare la proposta italiana.

Sono del resto pienamente d'accordo con Lei nel ritenere che lo svolgimento di questa controversia, per il quale il Governo Federale austriaco non ha alcuna responsabilità, debba avvenire evitando, se possibile, ogni ulteriore aggravio alle relazioni fra l'Austria e l'Italia, e che non debba comportare nessuna ripercussione negativa per le popolazioni interessate.

In questo senso La prego, Signor Ambasciatore, di gradire l'espressione della mia distinta considerazione.

KREISKY

36

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciatore

Vienna, 23 luglio 1960

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera n. 79.356-5 (Pol) 60 del 14 c. m. e di assicurarLa di aver trasmesso il testo a Roma. Il Governo italiano si riserva di esaminare il contenuto della lettera e di darvi il seguito che riterrà opportuno.

Desidero tuttavia farLe rilevare fin d'ora che molte delle argomentazioni e affermazioni contenute nella Sua lettera saranno sicuramente considerate inaccettabili dal Governo italiano.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

GUIDOTTI

A Sua Eccellenza

Dott. Bruno KREISKY

Ministro Federale per gli Affari Esteri

VIENNA

AMBASCIATA D'ITALIA

L'Ambasciatore

Vienna, 13 agosto 1960

Signor Ministro,

S. E. il Segretario di Stato Prof. Gschnitzer ha creduto opportuno di utilizzare la prolusione ufficiale che egli ha tenuto al Seminario Diplomatico Internazionale di Klessheim, per fare, il 31 luglio scorso, alcune affermazioni e pronunciare contro l'Italia alcune accuse che non rispondono a verità.

Mi consenta l'E. V. di rettificare come segue tali affermazioni:

1) S. E. il Segretario di Stato ha detto che l'Italia ha proposto di adire la Corte dell'Aja, soltanto dopo che l'Austria aveva annunciato di voler ricorrere all'O.N.U. La frase testuale è la seguente: « Als die Ergebnislosigkeit der Verhandlungen feststand und Oesterreich bereits die Befassung der U. N. angekuendigt hatte, schlug Italien, das vorher stets behauptet hatte, die Frage sei eine inneritalienische und daher der Kompetenz internationaler Instanzen entzogen, vor, die vom Europarat beschlossene Konvention zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten anzuwenden und demgemäss dem Internationalen Gerichtshof den Streitfall vorzulegen » (*).

Se S. E. il Segretario di Stato ha voluto riferirsi con tale frase ad atti e documenti di Governo, conviene notare che l'Italia ha ufficialmente proposto

(*) « Quando risultò chiara l'infruttuosità delle trattative e l'Austria aveva ormai annunciato che della questione si occupavano le Nazioni Unite, l'Italia, che prima aveva sempre affermato che la questione era di diritto interno italiano e perciò sottratta alla competenza di istanze internazionali, propose di applicare la Convenzione, decisa dal Consiglio d'Europa, per il regolamento pacifico delle controversie e di sottoporre di conseguenza la vertenza alla Corte Internazionale di giustizia ».

A Sua Eccellenza

il Dott. Bruno KREISKY

Ministro Federale degli Affari Esteri

VIENNA

al Governo austriaco di ricorrere alla Corte Internazionale dell'Aja con la lettera del Presidente del Consiglio Tambroni in data 22 giugno, da me consegnata personalmente nella mattina del 25 giugno al Cancelliere Raab. Nella stessa mattina io ho avuto l'onore di consegnare personalmente a V. E. una mia lettera con analoga richiesta ufficiale.

La decisione del Governo austriaco di ricorrere all'O. N. U. è stata invece adottata nella seduta del 28 giugno del Consiglio dei Ministri austriaco.

Se il Segretario di Stato intendeva invece riferirsi a manifestazioni non ufficiali di intenzioni, a V. E. è sicuramente noto che il Governo italiano e l'Ambasciata d'Italia a Vienna, ripetute volte hanno fatto sapere al Ballhausplatz che, se il Governo austriaco si riteneva leso dall'applicazione data dall'Italia all'Accordo De Gasperi-Gruber, non aveva che da ricorrere alla Corte Internazionale dell'Aja ; il Governo italiano avrebbe senz'altro accettato tale ricorso. Questa è una chiara manifestazione delle intenzioni italiane, perchè è infatti l'Austria, come parte lesa, che avrebbe dovuto ricorrere alla Corte dell'Aja se fosse stata sicura del suo buon diritto.

Inoltre, già la lettera del Presidente Tambroni in data 18 maggio 1960 e la comunicazione verbale che io ebbi l'onore, per incarico del mio Governo, di fare al Cancelliere Federale, contenevano l'annuncio chiarissimo che il Governo italiano, qualora il Governo austriaco avesse insistito nelle sue accuse, avrebbe proposto il ricorso alla Corte Internazionale.

2) Il Segretario di Stato, nel suo discorso, ha parlato della « immigrazione » italiana in Alto Adige come se questo fenomeno fosse continuato anche nel dopo guerra.

Ora, che tale fenomeno sia cessato dopo la caduta del regime fascista, risulta invece nel modo più chiaro dal discorso pronunciato dallo stesso Segretario di Stato Gschnitzer a Innsbruck il 10 febbraio 1959, in occasione di una adunata di giovani contadini, in cui egli ha affermato, secondo il testo ufficiale A. P. A. : « In den letzten Jahren scheint die Zuwanderung so ziemlich zum Stillstand gekommen » (*).

Voglia gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

GUIDOTTI

(*) « Negli ultimi anni l'immigrazione sembra essersi quasi arrestata ».